Spedizione in abbonamento postale
Legge 662/96, articolo 2, comma 20/c - Filiale di La Spezia
In caso di mancato recapito inviare
al detentore del conto, per la restituzione al mittente
che si impegna a pagare la relativa tariffa



I Supplemento straordinario al Bollettino Ufficiale n. 37
del 12 settembre 2001

S.S. N. 18

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA
REGIONE AUTONOMA FRIULI - VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 14 settembre 2001 **Lire 2.500 - Euro 1,29**

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 1 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - CORSO CAVOUR, 1 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con decreto del Presidente della Giunta 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

http://www.regione.fvg.it

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.

La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

LEGGE REGIONALE 12 settembre 2001, n. 22.

Disposizioni in materia di sorveglianza, prevenzione e informazione delle situazioni da rischio amianto e interventi regionali ad esso correlati.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia promuove la sorveglianza delle situazioni caratterizzate da presenza e da rischio amianto, coordina l'operato dei soggetti esercitanti le funzioni di vigilanza e di controllo e attua azioni di prevenzione delle malattie conseguenti all'esposizione all'amianto nei confronti delle persone che siano state o risultino tuttora esposte e dei loro familiari.

2. Promuove la ricerca clinica e di base del settore attraverso idonei strumenti disciplinati dalla presente legge e sostiene le persone affette da malattie professionali causate dall'amianto e le loro famiglie.

3. Istituisce la Commissione regionale sull'amianto e la Conferenza regionale sull'amianto quali strumenti attuativi della presente legge.

Art. 2

(Competenze)

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione provvede:

a) al monitoraggio dell'incidenza delle neoplasie polmonari e pleuriche o correlabili all'amianto, individuate per aree di territorio regionale;

b) all'individuazione della prevalenza dell'asbestosi e delle neoplasie polmonari e pleuriche attribuibili all'esposizione all'amianto;

c) al coordinamento con le attività previste dalla legge regionale 3 settembre 1996, n. 39.

Art. 3

(Registri regionali)

1. La Regione predispone un Registro regionale degli esposti e un Registro regionale dei mesoteliomi e delle altre neoplasie correlabili all'esposizione all'amianto.

2. La Commissione regionale di cui all'articolo 4 provvede alla tenuta dei registri.

3. I registri sono aggiornati con cadenza almeno annuale.

4. Il Registro regionale dei mesoteliomi e delle altre neoplasie correlabili all'esposizione all'amianto si collega con i centri di raccolta dati nazionali, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.

5. Si intendono per esposti tutte le persone che a diverso titolo, in maniera diretta o indiretta, siano state o risultino tuttora esposte all'amianto, con particolare riguardo a un'accurata anamnesi lavorativa della persona come principalmente ricavabile dal libretto di lavoro e in applicazione dei criteri forniti dalla letteratura scientifica con i migliori livelli di evidenza.

Art. 4

(Commissione regionale sull'amianto)

1. E' istituita presso la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali la Commissione regionale sull'amianto.

2. La Commissione predispone e aggiorna i registri di cui all'articolo 3, iscrivendo i soggetti che ne abbiano fatto istanza o per cui sia pervenuta segnalazione dalle strutture sanitarie, previa documentata valutazione del singolo caso in esame.

3. La Commissione, sulla base dei dati dei registri di cui all'articolo 3, svolge le seguenti funzioni:

a) attivazione della ricerca clinica e di base connessa alle situazioni di rischio amianto e approvazione dei progetti di ricerca di cui all'articolo 8;

b) coordinamento delle iniziative di sorveglianza sanitaria degli esposti all'asbesto;

c) proposta di interventi di recupero ambientale;

d) proposta di iniziative formative nei settori sanitario e ambientale, anche in relazione al disposto di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994.

Art. 5

(Nomina e composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da non più di 10 membri ed è costituita, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla sanità e alle politiche sociali.

2. La Commissione è composta da:

a) un nucleo di quattro esperti con comprovata esperienza nell'ambito delle patologie correlate all'esposizione all'amianto, designato dal Direttore regionale della sanità e delle politiche sociali, sentiti il Direttore generale dell'Agenzia regionale della sanità e il Direttore generale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e composto da un medico legale, un rappresentante delle Unità operative di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro delle Aziende per i servizi sanitari regionali e due tecnici specialisti individuati fra medici del lavoro, anatomo patologi, clinici, igienisti industriali ed epidemiologi operanti presso le Azien-

de per i servizi sanitari regionali e/o le strutture universitarie di medicina del lavoro;

b) tre esperti con comprovata esperienza in materia designati dai Presidenti delle Assemblee dei Sindaci dei distretti di cui alla legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49, che presentino, nell'ultimo quinquennio, sulla base dei dati dei registri di cui all'articolo 3, la più elevata incidenza di neoplasie correlate all'amianto;

c) tre rappresentanti di cittadini e lavoratori designati dall'Associazione esposti amianto, dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro e dalle organizzazioni sindacali.

3. La Commissione dura in carica 5 anni e i suoi componenti possono essere riconfermati. Le funzioni di Presidente sono esercitate da un componente della Commissione eletto dalla stessa a maggioranza assoluta.

4. Ai componenti esterni della Commissione spettano i compensi e rimborsi previsti dalla normativa regionale vigente.

5. Per lo svolgimento delle proprie attribuzioni la Commissione si avvale di personale in servizio presso la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali.

Art. 6

(Conferenza regionale sull'amianto)

1. La Commissione regionale sull'amianto indice e predispone, con cadenza annuale, una Conferenza regionale sull'amianto, con il compito di verificare lo stato di applicazione della legislazione vigente, l'andamento epidemiologico delle malattie asbestocorrelate, lo stato di attuazione del censimento dei siti contaminati da amianto, lo stato di svolgimento delle bonifiche nei siti in cui è presente amianto, lo stato dei processi di smaltimento dei materiali contenenti amianto.

2. La Commissione regionale sull'amianto presenta alla Commissione consiliare competente una relazione in ordine agli esiti dei lavori della Conferenza di cui al comma 1 e trasmette i dati acquisiti nel corso dei lavori della Conferenza stessa alle sedi provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), alla sede compartimentale dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e ad altri eventuali enti o istituzioni con finalità analoghe.

Art. 7

(Sostegno alle persone affette da malattie correlabili all'amianto)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a intervenire con appositi contributi a sostegno delle spese per prestazioni sanitarie e socio-assistenziali e per la tutela legale, che le persone affette da malattie correlabili all'amianto, residenti nel territorio regionale, sostengono nel periodo intercorrente fra la presentazione della domanda per il riconoscimento della malattia professionale e la conclusione del relativo procedimento.

2. I contributi sono concessi a condizione che le persone interessate siano iscritte nel Registro regionale dei mesoteliomi e delle altre neoplasie correlabili all'esposizione all'amianto o nel Registro regionale degli esposti, ovvero a condizione che la segnalazione o la domanda per l'iscrizione nei predetti registri siano state effettuate antecedentemente alla presentazione della domanda per il riconoscimento della malattia professionale.

3. Le domande per la concessione dei contributi sono presentate alle Aziende per i servizi sanitari regionali, presso la sede del distretto competente territorialmente in base alla residenza della persona interessata, corredate della documentazione di spesa e di copia della domanda per il riconoscimento della malattia professionale. Le Aziende provvedono alla corresponsione dei contributi entro 30 giorni dal ricevimento delle domande, previo accertamento della sussistenza delle condizioni di cui al comma 2.

4. In caso di morte della persona interessata, avvenuta prima della conclusione del procedimento di cui al comma 1, i contributi sono concessi al coniuge o, in mancanza, ai figli o altri familiari, fiscalmente a carico del deceduto nell'ultimo periodo d'imposta.

5. L'Amministrazione regionale rimborsa annualmente alle Aziende le spese corrisposte per le finalità di cui al comma 1.

6. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le modalità per garantire l'esenzione dalla compartecipazione alla spesa per gli accertamenti sanitari correlabili alla pregressa esposizione all'amianto.

Art. 8

(Contributi alle Aziende sanitarie e all'Associazione esposti amianto)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle Aziende sanitarie regionali per la realizzazione di progetti di ricerca sulla prevenzione primaria, secondaria e sul trattamento delle malattie correlabili all'amianto.

2. La domanda per la concessione del contributo è presentata alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - Servizio della finanza sanitaria, nel termine fissato dall'articolo 33, comma l, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, corredata del progetto di ricerca e del preventivo di spesa. Per l'anno 2001 la domanda è presentata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi annui all'Associazione esposti amianto - Regione Friuli-Venezia Giulia, a sostegno delle spese per le funzioni istituzionali.

4. La domanda per la concessione del contributo è presentata alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - Servizio per le attività socio - assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria, nel termine fissato dall'articolo 33, comma l, della legge regionale 7/2000, corredata del programma annuale di attività istituzionale e del relativo quadro finanziario. Per l'anno 2001 la domanda è presentata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9

(Programmi di prevenzione)

1. Le strutture territoriali di medicina del lavoro delle Aziende per i servizi sanitari regionali, in collaborazione con gli Istituti universitari di medicina del lavoro, predispongono, anche in base agli esiti delle analisi effettuate dalla Commissione di cui all'articolo 4, programmi di prevenzione primaria destinati agli ambienti di lavoro.

2. I Dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari regionali predispongono, anche attraverso le strutture di cui al comma 1, in base agli esiti delle analisi effettuate dalla Commissione di cui all'articolo 4, programmi di sorveglianza periodica e prevenzione secondaria destinati a soggetti iscritti nel Registro regionale degli esposti.

3. I programmi di cui al comma 1 sono attuati in collaborazione con i medici di medicina generale a livello distrettuale, ove deve essere disponibile l'elenco dei cittadini residenti nel distretto iscritti nei registri di cui all'articolo 3.

Art. 10

(Informazione alla popolazione e agli operatori sanitari)

1. L'Agenzia regionale della sanità, di concerto con la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali e in relazione alle analisi e alle proposte della Commissione di cui all'articolo 4, nonché agli iscritti nei registri di cui all'articolo 3, predispone un piano di informazione sulle patologie asbestocorrelate nei confronti:

a) della popolazione in generale;

b) dei lavoratori degli enti e delle aziende che sono stati esposti all'amianto;

c) dei medici di medicina generale e dei medici ospedalieri.

Art. 11

(Norme finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 5, comma 4, fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.1.1.663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 150 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

2. Per le finalità previste dall'articolo 7, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 13.1.41.1.1984 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, alla funzione obiettivo n. 13 - programma 13.1 - rubrica n. 41 - Servizio della finanza sanitaria - spese correnti - con la denominazione «Interventi di parte corrente a tutela della salute», con riferimento al capitolo 4759 (1.1.157.2.08.08) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 41 - Servizio della finanza sanitaria - con la denominazione «Rimborso alle Aziende per i servizi sanitari delle spese sostenute per la concessione di contributi alle persone, residenti nel territorio regionale, affette da malattie correlabili all'amianto, a sostegno dei costi sanitari e socio-assistenziali e di tutela legale, affrontati nel periodo intercorrente fra la presentazione della domanda per il riconoscimento della malattia professionale e la conclusione del relativo procedimento» e con lo stanziamento di lire 200 milioni per l'anno 2001.

3. Per le finalità previste dall'articolo 8, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 13.1.41.1.1984 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 4760 (1.1.157.2.08.08) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 41 - Servizio della finanza sanitaria - con la denominazione «Contributi a favore delle Aziende sanitarie regionali per la realizzazione di progetti di ricerca sulla prevenzione primaria, secondaria e sul trattamento delle malattie correlabili all'amianto» e con lo stanziamento di lire 150 milioni per l'anno 2001.

4. Per le finalità previste dall'articolo 8, comma 3, è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 13.1.41.1.921 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 4761 (1.1.162.2.08.08) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 41 - Servizio per le attività socio-assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria - con la denomina-

zione «Contributi a favore dell'Associazione esposti amianto - Regione Friuli-Venezia Giulia a sostegno delle funzioni istituzionali» e con lo stanziamento di lire 50 milioni per l'anno 2001.

5. All'onere complessivo di lire 400 milioni per l'anno 2001, derivante dalle autorizzazioni di spesa previste dai commi 2, 3 e 4 si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 55.2.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 99 del prospetto D/2 allegato al Documento tecnico stesso).

Art. 12

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 12 settembre 2001

TONDO

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 2

- La legge regionale 3 settembre 1996, n. 39, reca: "Attuazione della normativa statale in materia di cessazione dell'impiego dell'amianto".

Nota all'articolo 3

- Il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, reca: "Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212".

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994 ("Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto") è il seguente:

Art. 10

(Predisposizione di specifici corsi di formazione professionale e rilascio di titoli di abilitazione)

1. I corsi di formazione vengono articolati in relazione al livello professionale del personale a cui sono diretti:

a) operativo, rivolto ai lavoratori addetti alle attività di rimozione, smaltimento e bonifica;

b) gestionale, rivolto a chi dirige sul posto le attività di rimozione, smaltimento e bonifica.

2. I corsi di livello operativo sono mirati all'acquisizione della sensibilizzazione alla sicurezza e della consapevolezza del rischio, nonché all'uso corretto dei sistemi di protezione e al rispetto delle procedure operative. Devono prevedere la trattazione almeno dei seguenti argomenti:

a) rischi per la salute causati dall'esposizione a fibre di amianto;

b) sistemi di prevenzione con particolare riguardo all'uso corretto dei mezzi di protezione respiratoria;

c) finalità del controllo sanitario dei lavoratori;

d) corrette procedure di lavoro nelle attività di bonifica e smaltimento.

3. I corsi destinati al livello operativo hanno una durata minima di trenta ore.

4. I corsi di livello gestionale sono differenziati per gli addetti alle attività di bonifica (rimozione o altre modalità) di edifici, impianti, strutture, ecc. coibentati con amianto e per gli addetti alle attività di smaltimento dei rifiuti di amianto.

5. Tali corsi comprendono anche le responsabilità e i compiti della direzione delle attività, i sistemi di controllo e di collaudo, i criteri di scelta dei sistemi di protezione. Prevedono la trattazione almeno dei seguenti argomenti:

a) rischi per la salute causati dall'esposizione a fibre di amianto;

b) normative per la protezione dei lavoratori e la tutela dell'ambiente: obblighi e responsabilità dei diversi soggetti, rapporti con l'organo di vigilanza;

c) gestione degli strumenti informativi previsti dalle norme vigenti;

d) metodi di misura delle fibre di amianto;

e) criteri, sistemi e apparecchiature per la prevenzione dell'inquinamento ambientale e la protezione collettiva dei lavoratori: isolamento delle aree di lavoro, unità di decontaminazione, estrattori e sistemi di depressione;

f) mezzi di protezione personale, ivi compresi loro controllo e manutenzione;

g) corrette procedure di lavoro nelle attività di manutenzione, controllo, bonifica e smaltimento;

h) prevenzione e gestione degli incidenti e delle situazioni di emergenza.

6. I corsi destinati al livello gestionale hanno una durata minima di cinquanta ore.

7. Il rilascio dei relativi titoli di abilitazione avviene da parte delle regioni o province autonome previa verifica finale dell'acquisizione degli elementi di base relativi alla sicurezza e alla prevenzione del rischio da amianto con riferimenti specifici all'attività cui saranno addetti i discenti.

8. I corsi regionali previsti dall'art. 10, lettera h), della citata legge n. 257 del 1992 sono preceduti da opportune attività di coordinamento e di indirizzo, secondo quanto previsto dall'art. 5, lettera b), della citata legge n. 257 del 1992. Tale attività può essere supportata da corsi nazionali di formazione dei formatori affidandone la responsabilità attuativa ad istituti, enti nazionali e territoriali, dotati di idonee strutture tecnico-scientifiche.

9. I corsi di formazione regionale per il personale delle strutture di controllo sono finanziati attraverso quota parte dei contributi concessi a favore delle regioni e delle province autonome ai sensi dell'art. 16, comma 2, della citata legge n. 257 del 1992. I corsi di formazione professionale per gli addetti di cui all'art. 10, comma 2, lettera h), della citata legge n. 257 del 1992 saranno finanziati con intervento economico dei soggetti richiedenti ed eventualmente supportati da contributi pubblici.

Nota all'articolo 8

- Il testo dell'articolo 33, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000,

n. 7 ("Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso"), è il seguente:

Art. 33

(Utilizzo delle risorse)

1. Al fine di garantire il massimo utilizzo delle risorse nell'ambito dell'esercizio di riferimento, ove non sia diversamente disposto dalle normative di settore, ivi compresi i bandi di gara, il termine per la presentazione delle domande è fissato il giorno 1 marzo.

(omissis)

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 117

- d'iniziativa dei consiglieri Fasola, Ritossa, Castaldo, Arduini e Seganti, presentata al Consiglio regionale in data 18 febbraio 2000 e assegnata alla III Commissione permanente in data 23 febbraio 2000, con parere della IV Commissione permanente; parere espresso in data 16 marzo 2000;

Proposta di legge n. 167

- d'iniziativa dei consiglieri Zorzini e Fontanelli, presentata al Consiglio regionale in data 24 ottobre 2000 e assegnata alla III Commissione permanente in data 26 ottobre 2000;

Proposta di legge n. 175

- d'iniziativa dei consiglieri Antonaz e Pegolo, presentata al Consiglio regionale in data 8 novembre 2000 e assegnata alla III Commissione permanente in data 14 novembre 2000;
- proposte di legge nn. 117, 167 e 175 abbinate dalla III Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del Regolamento interno, nelle sedute di data 8 novembre 2000 e 21 novembre 2000, con nomina di un Comitato ristretto in data 8 novembre 2000;
- esaminate dal Comitato ristretto nelle sedute di data 16 gennaio 2001 e 14 febbraio 2001, con approvazione di un testo unificato in data 14 febbraio 2001;
- esaminate dalla III Commissione permanente, nel testo unificato proposto dal Comitato ristretto, nelle sedute di data 14 marzo 2001, 4 aprile 2001 e 5 luglio 2001; testo approvato dalla III Commissione permanente, all'unanimità, con modifiche, in data 5 luglio 2001, con relazioni dei consiglieri Antonaz, Castaldo e Fasola;
- esaminate e approvate, all'unanimità, con modifiche, dal Consiglio regionale, nel testo unificato proposto dalla III Commissione, nella seduta pomeridiana di data 26 luglio 2001;
- comunicata la non opposizione del Governo all'ulteriore corso con nota del Commissario del 31 agosto 2001, n. 19/2-633/2001 Gab.

LEGGE REGIONALE 12 settembre 2001, n. 23.

Assestamento del bilancio 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Disposizioni di carattere finanziario)

1. Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, il saldo finanziario complessivo presunto di lire 547.088.149.458 - iscritto tra le entrate nel bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e nel bilancio per l'anno 2001, in applicazione dell'articolo 6, comma 4, della legge regionale 7/1999, è aggiornato, in base ai risultati accertati alla chiusura dell'esercizio 2000, nell'importo di lire 620.387.681.401, con una differenza in aumento di lire 73.299.531.943, di cui lire 67.819.738.882 costituiscono quota vincolata alle spese autorizzate dalle seguenti disposizioni con riferimento ai capitoli di spesa del Documento tecnico allegato ai bilanci citati e per gli importi a fianco di ciascuna indicati:

a) articolo 3, comma 2 - capitolo 4300 - lire 46.878.005.772;

b) articolo 3, comma 4 - Tabella C - capitolo 4949 - lire 1.500 milioni;

c) articolo 4, comma 13 - capitolo 3298 - lire 994.787.006;

d) articolo 4, comma 36 - capitolo 9621 - lire 1.608.902.141;

e) articolo 4, comma 41 - Tabella D - capitolo 2421 - lire 4.692.840.483; capitolo 2259 - lire 8.300.795.990;

f) articolo 6, comma 22 - Tabella F - capitolo 9313 - lire 1.269 milioni;

g) articolo 7, comma 50 - Tabella G - capitolo 9710 (partita n. 115) - lire 2.575.407.490.

2. L'autorizzazione al ricorso al mercato finanziario mediante la contrazione di mutui per il triennio 2001-2003, disposta dall'articolo 1, comma 2, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, nella misura massima di lire 1.067.696.643.200, suddivise in ragione di lire 172.500 milioni per l'anno 2001, di lire 510.396.643.200 per l'anno 2002 e di lire 384.800 milioni per l'anno 2003, è ridotta di complessive lire

167.600 milioni, suddivise in ragione di lire 18.000 milioni per l'anno 2001, lire 76.000 milioni per l'anno 2002 e lire 73.600 milioni per l'anno 2003; l'autorizzazione alla stipula di uno o più contratti preliminari di mutuo nell'anno 2001 sino alla concorrenza di lire 172.500 milioni, disposta dall'articolo 1, comma 3, della legge regionale 4/2001 è ridotta di lire 18.000 milioni. Dette riduzioni sono effettuate in corrispondenza delle revoche o riduzioni di spesa disposte dalle seguenti disposizioni con riferimento ai capitoli di spesa del Documento tecnico allegato ai bilanci citati a fianco di ciascuna indicati:

a) articolo 2, comma 10 - Tabella B - capitolo 56;

b) articolo 3, comma 4 - Tabella C - capitoli 4441, 4851, 4883 e 4922;

c) articolo 4, comma 41 - Tabella D - capitoli 2334, 2428, 2427, 2544, 2504, 3328, 3335, 3351, 2665;

d) articolo 5, comma 14 - Tabella E - capitolo 5188;

e) articolo 6, comma 22 - Tabella F - capitoli 6574, 6577, 7709, 7827, 8010, 9263, 9264 e 9267;

f) articolo 7, comma 50 - Tabella G - capitolo 182.

3. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 sono introdotte le variazioni alle unità previsionali di base, con riferimento ai capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, di cui alla annessa Tabella A1.

4. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 sono introdotte le variazioni alle unità previsionali di base, relative ad assegnazioni statali, con riferimento ai capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, di cui alla annessa Tabella A2; sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati «di nuova istituzione» con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli ivi recanti l'indicazione «modifica di denominazione».

Art. 2

(Trasferimenti al sistema delle autonomie locali)

1. Nelle more dell'adozione della disciplina di riordino delle Comunità montane è disposta l'erogazione in loro favore, con imputazione sulla spesa complessivamente già autorizzata dall'articolo 3, comma 13, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, a carico dell'unità previsionale di base 1.1.10.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 1607 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, della somma complessiva di lire 5.000 milioni per l'anno 2001, accantonata dall'articolo 3, comma 4, lettera c), della legge regionale 4/2001, così suddivisa:

a) lire 4.921.715.370 a titolo di integrazione del fondo di cui all'articolo 3, comma 7, lettera a), della legge regionale 4/2001;

b) lire 78.284.630 a titolo di integrazione del fondo di cui all'articolo 3, comma 7, lettera b), della legge regionale 4/2001 per gli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale.

2. Il fondo in favore delle Comunità montane previsto dall'articolo 3, comma 7, lettera a), della legge regionale 4/2001, è ulteriormente incrementato di lire 2.500 milioni per l'anno 2001. Per l'erogazione del suddetto incremento non trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 3, comma 8, della legge regionale 4/2001.

3. Per le finalità previste dal comma 2 è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 1.1.10.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 1607 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è elevato di pari importo.

4. Ad integrazione dell'assegnazione prevista dall'articolo 3, commi 3, lettera c), e 10, della legge regionale 4/2001, è destinata, a favore delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane e della Comunità collinare del Friuli, l'ulteriore assegnazione di lire 3.500 milioni per l'anno 2001. L'assegnazione è concessa con le modalità e i criteri di cui all'articolo 3, comma 10, della legge regionale 4/2001.

5. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa di lire 3.500 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 1.1.10.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 1607 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Al relativo onere si provvede mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 52.2.4.1.662 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9637 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

6. All'articolo 3, comma 44, della legge regionale 4/2001, è soppressa la lettera a).

7. Nell'ambito dei programmi di finanziamento previsti dall'articolo 3, commi 37 e seguenti, della legge regionale 4/2001 è destinato a favore delle Province l'importo complessivo di lire 150.000 milioni così suddiviso:

a) lire 107.000 milioni a favore delle Province per gli interventi e gli importi sottoindicati:

1) lire 40.000 milioni per opere di edilizia scolastica relative all'acquisizione, all'ampliamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione straordinaria degli edifici, compreso l'adeguamento degli edifici e degli impianti alla normativa in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;

2) lire 9.000 milioni a favore della Provincia di Udine per la realizzazione della strada complanare all'autostrada Venezia-Trieste, tratta Ronchis di Latisana-San Giorgio di Nogaro;

3) lire 30.000 milioni a favore della Provincia di Udine per la sistemazione della strada statale 56, nel tratto Udine-Villanova;

4) lire 10.000 milioni a favore della Provincia di Gorizia per la sistemazione della strada statale 56, nel tratto Villanova-Gorizia;

5) lire 4.500 milioni a favore della Provincia di Udine per la realizzazione della strada provinciale Sedegliano-Flaibano, IV lotto;

6) lire 13.500 milioni a favore della Provincia di Udine per la realizzazione della variante sud di Dignano.

b) lire 31.500 milioni a favore delle Province per gli interventi e gli importi sottoindicati:

1) lire 3.500 milioni a favore della Provincia di Udine per la sistemazione di strade provinciali ovvero per la realizzazione di nuove opere stradali di interesse per la propria viabilità ovvero per le opere di interesse generale;

2) lire 28.000 milioni a favore della Provincia di Pordenone per la sistemazione di strade provinciali ovvero per la realizzazione di nuove opere stradali di interesse per la propria viabilità ovvero per le opere di interesse generale.

c) lire 11.500 milioni a favore delle Province per i progetti inseriti nelle richieste già inoltrate alla Direzione regionale per le autonomie locali, Servizio finanziario e contabile, ai sensi dell'articolo 3, comma 40, della legge regionale 4/2001.

8. Le richieste relative agli interventi di cui al comma 7, lettera a), dovranno essere inoltrate dalle Province alla Direzione regionale per le autonomie locali, Servizio finanziario e contabile, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della Regione. Rimangono valide le richieste già inoltrate dalle Province, ai sensi dell'articolo 3, comma 40, della legge regionale 4/2001.

9. La deliberazione con la quale vengono individuati gli interventi ammessi al finanziamento di cui al comma 7, lettera b), è adottata sulla base dell'elenco delle opere e dei relativi importi d'intesa fra il legale rappresentante di ciascun Ente interessato e l'Assessore alle autonomie locali, sentita l'apposita Commissione consiliare entro trenta giorni.

10. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla Tabella B allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo Documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati «di nuova istituzione» con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l'indicazione «modifica di denominazione».

Art. 3

(Promozione e valorizzazione della famiglia, finanziamenti della spesa sanitaria e delle politiche sociali)

1. Le maggiori risorse complessivamente accertate nell'importo di lire 46.878.005.772, determinato ai sensi dell'articolo 41, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'articolo 16, comma 1, lettera d), della legge 388/2000, configurantesi quale compensazione delle eccedenze negative di risorse finanziarie spettanti ai sensi dell'articolo 42, comma 7, del decreto legislativo 446/1997, come modificato dall'articolo 16, comma 1, lettera e), della legge 388/2000, sono destinate al finanziamento del maggior fabbisogno della spesa sanitaria relativa all'anno 2000.

2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 46.878.005.772 per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 12.3.41.1.222 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 4300 (1.1.157.2.08.08) che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 41 - Servizio della finanza sanitaria - con la denominazione «Finanziamento agli Enti che esercitano nella regione le funzioni del Servizio sanitario nazionale per il maggior fabbisogno della spesa sanitaria relativa all'anno 2000» e con lo stanziamento di lire 46.878.005.772 per l'anno 2001.

3. All'articolo 6 della legge regionale 9 marzo 2001, n. 8 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5 bis. La disposizione di cui al comma 5 si applica anche ai donatori non residenti nella regione Friuli-Venezia Giulia deceduti presso strutture sanitarie regionali. In tal caso il contributo viene erogato dall'Azienda per i servizi sanitari nel cui territorio è avvenuto il decesso.»;

b) al comma 6 le parole «del contributo di cui ai precedenti commi 2, 3, 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «dei contributi di cui al presente articolo».

4. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla Tabella C allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo Documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati «di nuova istituzione» con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l'indicazione «modifica di denominazione».

Art. 4

(Progettazioni, tutela dell'ambiente e del territorio e interventi nei settori dell'edilizia e dei trasporti)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a integrare il finanziamento statale destinato alla realizzazione del progetto per la redazione dell'inventario dei fenomeni franosi in Italia (progetto IFFI) per il territorio della regione, al fine di realizzare elaborati documentali e in particolare cartografici di maggior dettaglio rispetto a quelli previsti dal progetto nazionale.

2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 140 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 4.1.22.2.2601 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 2236 (2.1.210.3.10.29) che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 22 - Servizio geologico - con la denominazione «Spese per la realizzazione dell'inventario dei fenomeni franosi in Italia (IFFI) per il territorio regionale» e con lo stanziamento di lire 140 milioni per l'anno 2001.

3. Per far fronte agli interventi conseguenti al trasferimento alla Regione delle funzioni e delle competenze in materia di demanio idrico, di rilevamento delle risorse idriche e difesa del suolo di cui al decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265, è autorizzata la spesa complessiva di lire 7.000 milioni per l'anno 2001 da destinare come di seguito indicato:

a) lire 2.000 milioni per il monitoraggio, il rilevamento e il controllo della situazione morfologica degli alvei dei corsi d'acqua e per lo studio del trasporto solido;

b) lire 5.000 milioni per la realizzazione e la manutenzione di opere idrauliche e di sistemazione idrogeologica di competenza regionale.

Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi sono demandati alla Direzione regionale dell'ambiente - Servizio dell'idraulica.

4. L'autorizzazione di spesa prevista dal comma 3 per complessive lire 7.000 milioni per l'anno 2001 fa carico:

a) per lire 2.000 milioni all'unità previsionale di base 5.2.22.1.1089 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, alla funzione-obiettivo n. 5 - programma 5.2 - rubrica n. 22 - spese correnti - con la denominazione «Spese per la gestione del demanio idrico con esclusione della realizzazione di opere idrauliche e di sistemazione idrogeologica» con riferimento al capitolo 2266 (2.1.141.2.10.29) che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 22 - Servizio dell'idraulica - con la denominazione «Spese per il monitoraggio, il rilevamento e il controllo della situazione morfologica degli alvei dei corsi d'acqua e per lo studio del trasporto solido» e con lo stanziamento di lire 2.000 milioni per l'anno 2001;

b) per lire 5.000 milioni all'unità previsionale di base 5.4.22.2.597 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento ai capitoli 2501 e 2502 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nella misura rispettivamente di lire 2.500 milioni ciascuno.

5. Per le spese connesse alla gestione delle funzioni e dei compiti derivanti dal trasferimento alla Regione del demanio idrico e dei soppressi Uffici del Genio civile, operato ai sensi del decreto legislativo 265/2001, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 5.2.22.1.1089 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 2249 (2.1.141.2.12.32) che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 22 - Servizio dell'idraulica - con la denominazione «Spese connesse alla gestione delle funzioni e dei compiti derivanti dal trasferimento alla Regione del demanio idrico

e dei soppressi Uffici del Genio civile» e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l'anno 2001.

6. Nell'ambito delle finalità di cui agli articoli 6 e 7, comma 2, della legge regionale 17 agosto 1985, n. 38, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 2001 per interventi a salvaguardia dei centri di Medea e Versa nel bacino del fiume Judrio da eventi calamitosi statisticamente ripetibili. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi sono demandati alla Direzione regionale dell'ambiente - Servizio dell'idraulica.

7. L'autorizzazione di spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 2001 prevista dal comma 6 fa carico all'unità previsionale di base 5.4.22.2.597 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 2524 (2.1.210.3.12.15) che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 22 - Servizio dell'idraulica - con la denominazione «Spese per interventi a salvaguardia dei centri di Medea e Versa nel bacino del fiume Judrio da eventi calamitosi statisticamente ripetibili - finanziato con contrazione di mutuo» e con lo stanziamento di lire 3.000 milioni per l'anno 2001.

8. All'onere complessivo di lire 5.500 milioni derivante dall'autorizzazione di spesa prevista a carico dell'unità previsionale di base 5.4.22.2.597 dal comma 4, lettera b), relativamente alla spesa autorizzata sul capitolo 2502, e dal comma 7, relativamente alla spesa autorizzata sul capitolo 2524, si provvede mediante storno di pari importo dalla citata unità previsionale di base 5.4.22.2.597, con riferimento al capitolo 2504 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

9. Nelle more del trasferimento alla competente Autorità d'ambito delle opere acquedottistiche nella Destra Tagliamento, il periodo di tre anni, previsto a totale copertura degli oneri di gestione dei Comuni interessati dall'articolo 9, comma 29, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, già prorogato con l'articolo 4, comma 5, della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18, a quattro anni fino a tutto l'11 ottobre 2001, è ulteriormente prorogato di un anno a decorrere dal 12 ottobre 2001 e fino all'11 ottobre 2002. Ai canoni di derivazione per l'ulteriore anno continuerà a provvedere direttamente l'Amministrazione titolare delle opere.

10. Per la finalità prevista dal combinato disposto del comma 9, dell'articolo 9, comma 29, della legge regionale 3/1998 e dell'articolo 4, comma 5, della legge regionale 18/2000 , è autorizzata la spesa complessiva di lire 500 milioni, suddivisa in ragione di lire 250 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, a carico dell'unità previsionale di base 5.2.22.2.99 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 2373 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

11. Per consentire la definizione della transazione tra la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e la Società Passavant Impianti SpA di Novate Milanese, capogruppo dell'Associazione temporanea d'impresa (ATI), esecutrice dei lavori di costruzione dell'impianto di depurazione a servizio dell'Alto Tagliamento, sito in Tolmezzo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere alla società medesima un importo, IVA compresa, non superiore a lire 3.600 milioni in unica soluzione a fronte dei maggiori oneri da riconoscere con atto transattivo da assumersi ai sensi dell'articolo 29, comma 1, n. 6), della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46.

12. Per le finalità previste dal comma 11 è autorizzata la spesa di lire 3.600 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 5.2.22.2.877 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 2303 (2.1.243.3.08.16) che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 22 - Servizio delle infrastrutture civili e della tutela delle acque dall'inquinamento - con la denominazione «Corresponsione alla Società Passavant Impianti SpA di Novate Milanese delle somme dovute per gli oneri definiti in via transattiva relativi alla costruzione dell'impianto di depurazione di Tolmezzo a servizio dell'Alto Tagliamento» e con lo stanziamento di lire 3.600 milioni per l'anno 2001.

13. In relazione ai maggiori rientri accertati al 31 dicembre 2000 sul capitolo 1531 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, sull'unità previsionale di base 8.1.24.2.163 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 è iscritto lo stanziamento di lire 994.787.006 per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 3298 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

14. Per le finalità previste dall'articolo 23, comma 1, della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, è autorizzata l'ulteriore spesa di complessive lire 95.073.909.564 per l'anno 2001, vincolata al soddisfacimento di un ulteriore numero di domande di contributo a scorrimento della graduatoria approvata con la deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2000, n. 374, a carico dell'unità previsionale di base 8.1.24.2.24 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, suddivisa nei seguenti importi con riferimento ai capitoli - di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 24 - Servizio dell'edilizia residenziale e degli affari amministrativi e contabili - a fianco di ciascun importo indicati:

a) lire 88.436.751.740 - capitolo 3314 (2.1.253.3.10.26) con la denominazione «Conferimento

alla Società Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA per la costituzione di un fondo per l'attivazione di agevolazioni da concedersi, tramite banche convenzionate con lo stesso, ovvero direttamente, a privati per interventi edilizi finalizzati all'acquisto, alla costruzione o suo completamento, ovvero al recupero o suo completamento di alloggi di edilizia abitativa - riprogrammazione fondi statali» e con lo stanziamento di lire 88.436.751.740 per l'anno 2001. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle risorse che si rendono disponibili a fronte delle riduzioni di spesa disposte ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 8 febbraio 2001, n. 21, con riferimento ai capitoli 3264, 3265, 3266, 3275, 3286 e 3287 di cui alla Tabella D;

b) lire 6.637.157.824 - capitolo 3315 (2.1.253.3.10.26) con la denominazione «Conferimento alla Società Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA per la costituzione di un fondo per l'attivazione di agevolazioni da concedersi, tramite banche convenzionate con lo stesso, ovvero direttamente, a privati per interventi edilizi finalizzati all'acquisto, alla costruzione o suo completamento, ovvero al recupero o suo completamento di alloggi di edilizia abitativa - riprogrammazione fondi regionali» e con lo stanziamento di lire 6.637.157.824 per l'anno 2001. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle risorse che si rendono disponibili a fronte delle riduzioni di spesa disposte con riferimento ai capitoli 3282 e 3285 di cui alla Tabella D.

15. In relazione al disposto di cui al comma 14, lettera a), nell'unità previsionale di base 2.3.460 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento ai capitoli 436, 437, 438, 439 e 444, correlati ai capitoli di spesa ivi citati, è accertata la minore entrata di quanto ancora da riscuotere a fronte delle assegnazioni riprogrammate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 21/2001; corrispondentemente nella medesima unità previsionale di base 2.3.460 dello stato di previsione dell'entrata è accertata la maggiore entrata di pari importo, con riferimento al capitolo 465 (2.3.2) che si istituisce «per memoria» nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi con la denominazione «Acquisizione di fondi dallo Stato per interventi di edilizia abitativa, riprogrammati ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 8 febbraio 2001, n. 21».

16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare una convenzione con la Cassa depositi e prestiti, di seguito denominata Cassa, per la gestione delle quote spettanti alla Regione del fondo unico regionale di cui all'accordo di programma del 19 aprile 2001, ai sensi degli articoli 61 e 63 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, mediante aperture di credito a favore della Cassa in qualità di funzionario delegato, con vincolo di commutazione in entrata del relativo pagamento.

17. L'Amministrazione regionale è autorizzata altresì a corrispondere un rimborso forfetario alla Cassa per l'attività di cui al comma 16 a carico delle quote di spettanza regionale giacenti del fondo unico.

18. La vigilanza e il controllo sui rendiconti della Cassa in relazione alle aperture di credito disposte, nonché gli adempimenti connessi all'attuazione dei commi 16 e 17, sono demandati alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici - Servizio della pianificazione dell'intervento pubblico per l'edilizia e per l'arredo urbano.

19. Con decreto del Presidente della Regione sono approvate le procedure, le modalità e i termini per l'avvio e la realizzazione di programmi di edilizia residenziale finanziati con le risorse del fondo unico dell'edilizia sovvenzionata di cui all'articolo 61, comma 3, del decreto legislativo 112/1998.

20. In relazione a quanto disposto dai commi 16 e 17:

a) nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, al titolo II - categoria 2.3 - è istituita l'unità previsionale di base 2.3.112 «Assegnazioni dallo Stato per interventi di edilizia sovvenzionata» con lo stanziamento di lire 15.000 milioni per l'anno 2001, riferito al capitolo 115 (2.3.2) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 24 - Servizio della pianificazione dell'intervento pubblico per l'edilizia e per l'arredo urbano - con la denominazione «Acquisizione dallo Stato della quota del fondo unico regionale di cui all'accordo di programma del 19 aprile 2001, ai sensi degli articoli 61 e 63 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spettante alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per interventi di edilizia sovvenzionata»;

b) nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 - alla funzione obiettivo n. 8 - programma 8.1 - rubrica n. 24 - spese di investimento - è istituita l'unità previsionale di base 8.1.24.2.1112 con la denominazione «Contributi per interventi di edilizia sovvenzionata» con lo stanziamento di lire 15.000 milioni per l'anno 2001, riferito al capitolo 3379 (2.1.236.3.07.26) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 24 - Servizio della pianificazione dell'intervento pubblico per l'edilizia e per l'arredo urbano - con la denominazione «Attribuzione in gestione alla Cassa depositi e prestiti della quota del fondo unico regionale di cui all'accordo di programma del 19 aprile 2001, ai sensi degli articoli 61 e 63 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spettante alla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia per interventi di edilizia sovvenzionata».

21. In applicazione e per le finalità dell'articolo 14, comma 1, della legge 7 dicembre 1999, n. 472, e dei

conseguenti provvedimenti ministeriali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a contrarre mutui quindicennali o a effettuare altre operazioni finanziarie con rate di ammortamento che per capitale e interessi non potranno superare il limite d'impegno a carico dello Stato di lire 3.274.800.000 per anno.

22. Con deliberazione della Giunta regionale è determinato l'utilizzo delle risorse di cui al comma 21 previa compensazione delle somme ai medesimi fini anticipate nell'ambito dell'intervenuta riforma del trasporto pubblico locale.

23. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle finanze, determina in via preventiva, con propria deliberazione, le condizioni relative al mutuo da stipulare ai sensi del comma 21.

24. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi di cui ai commi 21 e 23 sono demandati alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio - Servizio degli affari finanziari; gli interventi di cui al comma 22 sono demandati alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti - Servizio del trasporto pubblico locale.

25. Per le finalità previste dal comma 21 è autorizzata la spesa di lire 33.486 milioni per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 11.1.25.2.217 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 3738 (2.1.235.3.09.18) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, a decorrere dall'anno 2002, alla rubrica n. 25 - Servizio del trasporto pubblico locale - spese d'investimento - con la denominazione «Contributi per la sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre quindici anni previa compensazione delle somme anticipate - finanziato con contrazione di mutuo a carico dello Stato» e con lo stanziamento di lire 33.486 milioni per l'anno 2002 in corrispondenza all'accertamento dell'entrata di pari importo relativa al ricavo del mutuo sull'unità previsionale di base 5.1.582 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 1672 (5.1.0) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, a decorrere dall'anno 2002, alla rubrica n. 9 - Servizio degli affari finanziari - con la denominazione «Ricavo del mutuo contratto per la sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre quindici anni» e con lo stanziamento di lire 33.486 milioni per l'anno 2002.

26. Per l'ammortamento del mutuo contratto ai sensi del comma 21 è autorizzata la spesa complessiva di lire 49.122 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.274.800.000 per ciascuno degli anni dal 2002 al 2016, rispettivamente ripartita in quota capitale e interessi come di seguito indicato:

a) relativamente alla quota capitale:

1. lire 1.503.189.114 per l'anno 2002;
2. lire 1.584.685.357 per l'anno 2003;
3. lire 1.670.599.966 per l'anno 2004;
4. lire 1.761.172.483 per l'anno 2005;
5. lire 1.856.655.440 per l'anno 2006;
6. lire 1.957.315.059 per l'anno 2007;
7. lire 2.063.431.995 per l'anno 2008;
8. lire 2.175.302.121 per l'anno 2009;
9. lire 2.293.237.349 per l'anno 2010;
10. lire 2.417.566.502 per l'anno 2011;
11. lire 2.548.636.230 per l'anno 2012;
12. lire 2.686.811.977 per l'anno 2013;
13. lire 2.832.479.000 per l'anno 2014;
14. lire 2.986.043.442 per l'anno 2015;
15. lire 3.148.873.965 per l'anno 2016;

per un ammontare complessivo di lire 33.486 milioni;

b) relativamente alla quota interessi:

1. lire 1.771.610.886 per l'anno 2002;
2. lire 1.690.114.643 per l'anno 2003;
3. lire 1.604.200.034 per l'anno 2004;
4. lire 1.513.627.517 per l'anno 2005;
5. lire 1.418.144.560 per l'anno 2006;
6. lire 1.317.484.941 per l'anno 2007;
7. lire 1.211.368.005 per l'anno 2008;
8. lire 1.099.497.879 per l'anno 2009;
9. lire 981.562.651 per l'anno 2010;
10. lire 857.233.498 per l'anno 2011;
11. lire 726.163.770 per l'anno 2012;
12. lire 587.988.023 per l'anno 2013;
13. lire 442.321.000 per l'anno 2014;
14. lire 288.756.558 per l'anno 2015;
15. lire 125.926.035 per l'anno 2016;

per un ammontare complessivo di lire 15.636 milioni.

In corrispondenza all'accertamento dell'entrata di pari importo assegnata dallo Stato è iscritto sull'unità previsionale di base 2.3.1231 - di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, a decorrere dall'anno 2002, al titolo II - categoria 2.3 - con la denominazione «Assegnazioni vincolate all'ammortamento dei mutui per interventi nel settore del trasporto pubblico locale», lo stanziamento di lire 3.274.800.000 per ciascuno de-

gli anni 2002 e 2003, riferito al capitolo 1001 (2.3.2) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, a decorrere dall'anno 2002, alla rubrica n. 9 - Servizio degli affari finanziari - con la denominazione «Acquisizione di fondi dallo Stato vincolati all'ammortamento del mutuo contratto per la sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre quindici anni». Le assegnazioni relative agli anni dal 2004 al 2016 sono accertate sulle corrispondenti unità previsionali di base per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.

27. L'onere complessivo di lire 6.549.600.000, corrispondente alle quote di ammortamento autorizzate nella misura di lire 3.274.800.000 per ciascuno degli anni 2002 e 2003 dal comma 26 fa carico per lire 3.087.874.471, suddivise in ragione di lire 1.503.189.114 per l'anno 2002 e di lire 1.584.685.357 per l'anno 2003, all'unità previsionale di base 53.2.9.3.706 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 1571 (2.1.310.5.09.17) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, a decorrere dall'anno 2002, alla rubrica n. 9 - Servizio degli affari finanziari - spese per rimborso di mutui e prestiti - con la denominazione «Quota capitale compresa nella rata di ammortamento del mutuo contratto per la sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre quindici anni», e rispettivamente per lire 3.461.725.529, suddivise in ragione di lire 1.771.610.886 per l'anno 2002 e di lire 1.690.114.643 per l'anno 2003, a carico dell'unità previsionale di base 53.2.9.1.701 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 1553 (1.1.173.2.09.17) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, a decorrere dall'anno 2002, alla rubrica n. 9 - Servizio degli affari finanziari - spese correnti - con la denominazione «Interessi, spese e oneri accessori sul mutuo contratto per la sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre quindici anni». Le quote autorizzate per gli anni dal 2004 al 2016 fanno carico alle corrispondenti unità previsionali di base per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.

28. In relazione alla definizione, all'atto della stipula del mutuo di cui al comma 21, del suo preciso ammontare, si provvede al conseguente assestamento dei dati di bilancio ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera c), della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.

29. Al comma 2 dell'articolo 36 della legge regionale 7 maggio 1997, n. 20, come modificato dall'articolo 5, comma 54, della legge regionale 4/1999, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché, limitatamente ai servizi esercitati nell'anno 2000, fino all'approvazione da parte della Giunta regionale dell'assestamento definitivo del relativo programma d'esercizio e ai conseguenti atti di liquidazione».

30. In relazione al disposto di cui all'articolo 36, comma 2, della legge regionale 20/1997, come da ultimo integrato dal comma 29, per l'erogazione alle aziende di trasporto pubblico locale delle somme loro spettanti a saldo dei contributi di esercizio relativi all'anno 2000, è autorizzata la spesa di lire 16.000 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 11.1.25.1.2699 «Oneri pregressi per i contributi d'esercizio alle aziende di trasporto pubblico locale» che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 alla funzione-obiettivo n. 11 - programma 11.1 - rubrica n. 25 - spese correnti - con lo stanziamento di lire 16.000 milioni per l'anno 2001, riferito al capitolo 3970 (1.1.155.2.09.18) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 25 - Servizio del trasporto pubblico locale - con la denominazione «Erogazioni alle aziende di trasporto pubblico locale a saldo dei contributi d'esercizio relativi all'anno 2000».

31. L'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare al capitale sociale della Società Trieste International Container Terminal SpA (TICT), con sede in Trieste, mediante acquisto di azioni per un valore nominale complessivo pari al 20 per cento del capitale medesimo. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio - Servizio degli affari finanziari.

32. Per le finalità previste dal comma 31 è autorizzata la spesa di lire 1.200 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 10.2.9.2.1233 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, alla funzione-obiettivo n. 29 - programma 10.2 - rubrica n. 9 - spese d'investimento - con la denominazione «Partecipazioni azionarie nei settori economici» con riferimento al capitolo 1548 (2.1.254.3.09.22) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 9 - Servizio degli affari finanziari - con la denominazione «Sottoscrizione di azioni della Società Trieste International Container Terminal SpA (TICT) con sede in Trieste» e con lo stanziamento di lire 1.200 milioni per l'anno 2001.

33. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad aumentare la propria partecipazione nella Società Alpe Adria SpA, anche in relazione agli apporti di capitale di altri soci, sino alla concorrenza massima dell'importo di lire 1.000 milioni. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità e i tempi della partecipazione.

34. I finanziamenti di cui all'articolo 5 della legge regionale 9 dicembre 1991, n. 57, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 2, della legge regionale 10/1995, possono essere utilizzati dall'Autorità portuale di Trieste, previa autorizzazione della Giunta regionale, per le finalità di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni.

35. Per le finalità previste dal comma 33 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 10.2.9.2.1233 con riferimento al capitolo 1549 (2.1.254.3.09.22) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 9 - Servizio degli affari finanziari - con la denominazione «Sottoscrizione di azioni della Società Alpe Adria SpA» e con lo stanziamento di lire 1.000 milioni per l'anno 2001.

36. I maggiori rientri accertati nell'importo di lire 1.608.902.141, determinato quale saldo fra le maggiori e le minori entrate, accertate per l'anno 2000 rispettivamente sulle unità previsionali di base 4.3.579 e 3.6.544 con riferimento ai capitoli 1450 e 1062 dello stato di previsione dell'entrata del Documento tecnico per l'anno medesimo, affluiscono al «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia», iscritto all'unità previsionale di base 32.1.24.2.645 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9621 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

37. La copertura per complessive lire 3.929.985.395 dell'annualità 2001 dei limiti d'impegno di seguito specificati con le rispettive norme legislative di autorizzazione, iscritti sulle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento ai capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, a fianco di ciascuno indicati:

Limite: 3
Legge autorizzativa: LR 16 agosto 1982 n. 29, art. 3
LR 8 agosto 1996 n. 54, art. 79
U.P.B: 32.1.24.1.813
Capitolo: 9515
Annualità: 2001
Stanziamento: 1.791.200.830

Limite: 4
Legge autorizzativa: LR 6 agosto 1985 n. 30, art. 45
LR 8 agosto 1996 n. 29, art. 79
U.P.B: 32.1.24.1.813
Capitolo: 9515
Annualità: 2001
Stanziamento: 251.804.565

Limite: 5
Legge autorizzativa: LR 22 maggio 1986 n. 23, art. 3;
LR 22 febbraio 2000 n. 2, art. 7
U.P.B: 32.1.24.1.813
Capitolo: 9515
Annualità: 2001
Stanziamento: 1.686.980.000

Limite: 1
Legge autorizzativa: LR 13 aprile 1978 n. 23, art. 28
U.P.B: 22.1.61.2.350
Capitolo: 6439
Annualità: 2001
Stanziamento: 200.000.000

è rideterminata con prelevamento dal «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia», iscritto all'unità previsionale di base 32.24.2.645 del medesimo stato di previsione della spesa, con riferimento al capitolo 9621 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

38. La copertura della spesa autorizzata per l'anno 2000 dall'articolo 7, comma 9, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, a carico dell'unità previsionale di base corrispondente all'unità previsionale di base 32.1.24.2.644 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo corrispondente al 9500 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è rideterminata per lire 1.597.029.073, con riferimento a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2000 e trasferita nell'anno 2001 sul capitolo medesimo ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della legge regionale 7/1999, con decreto dell'Assessore regionale alle finanze 5 febbraio 2001, n. 11, con prelevamento dal «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia», iscritto all'unità previsionale di base 32.24.2.645 del medesimo stato di previsione della spesa, con riferimento al capitolo 9621 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

39. La copertura per complessive lire 260.203.935 dell'annualità 2001 dei limiti d'impegno di seguito specificati con le norme legislative di autorizzazione, iscritti sulle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento ai capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, a fianco di ciascuno indicati:

Limite: 3
Legge autorizzativa: LR 22 febbraio 2000 n. 2, art. 8
LR 20 giugno 1983 n. 64, art. 40
U.P.B: 8.1.24.2.772
Capitolo: 256
Annualità: 2001
Stanziamento: 27.422.280

Limite: 3
Legge autorizzativa: LR 15 febbraio 1999 n. 4, art. 16

LR 22 febbraio 2000 n. 2, art. 8
U.P.B: 8.1.24.2.159
Capitolo: 3281
Annualità: 2001
Stanziamento: 4.787.050

Limite: 2
Legge autorizzativa: LR 8 agosto 1996 n. 29, art. 79
U.P.B: 32.1.24.2.644
Capitolo: 9549
Annualità: 2001
Stanziamento: 227.994.605

è rideterminata con prelevamento dal «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia, costituito con i contributi speciali pluriennali assegnati dallo Stato», iscritto all'unità previsionale di base 32.24.2.645 del medesimo stato di previsione della spesa, con riferimento al capitolo 9620 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

40. La copertura per lire 649.677.936 di disponibilità del limite d'impegno n. 2 autorizzato dall'articolo 79 della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29, non utilizzate al 31 dicembre 2000 e trasferite ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della legge regionale 7/1999, con decreto dell'Assessore regionale alle finanze 5 febbraio 2001, n. 11, iscritte all'unità previsionale di base 32.1.24.2.644 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9549 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è rideterminata con prelevamento dal «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia, costituito con i contributi speciali pluriennali assegnati dallo Stato», iscritto all'unità previsionale di base 32.24.2.645 del medesimo stato di previsione della spesa, con riferimento al capitolo 9620 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

41. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla Tabella D allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo Documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati «di nuova istituzione» con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l'indicazione «modifica di denominazione».

Art. 5

(Finanziamento di interventi nel settore della cultura, dell'istruzione e dello sport)

1. In attuazione dell'articolo 16 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, è istituito nel bilancio regionale il «Fondo per il sostegno delle attività e delle iniziative culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative, informative ed editoriali promosse e svolte da istituzioni e associazioni della minoranza slovena», cui affluiscono i contributi annui assegnati dallo Stato per le finalità di cui al comma 1 del citato articolo 16.

2. A valere sul fondo di cui al comma 1 sono finanziate le attività e le iniziative promosse e svolte dalle istituzioni e associazioni della minoranza slovena, ivi comprese quelle dei corregionali all'estero, con particolare riguardo al funzionamento della stampa in lingua slovena, mediante concessione dei seguenti benefici:

a) sovvenzioni e contributi per iniziative informative ed editoriali, ivi comprese le pubblicazioni periodiche in lingua slovena, ai sensi dell'articolo 1, primo comma, numero 4, lettere a) e b), della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23;

b) sovvenzioni annue a sostegno dell'attività istituzionale, culturale, artistica, scientifica, educativa e sportiva dei seguenti enti e istituzioni di interesse primario:

1) Istituto sloveno di ricerche - Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) - di Trieste;

2) Teatro stabile sloveno - Slovensko stalno gledališce (SSG) - di Trieste;

3) Biblioteca nazionale slovena e degli studi - Narodna in študijska knjiznica (NŠK) - di Trieste;

4) Associazione "Kulturni dom Gorica" - di Gorizia;

5) Confederazione delle organizzazioni slovene - Svet slovenskih organizacij (SSO) - di Trieste;

6) Unione dei circoli culturali sloveni - Zveza slovenskih kulturnih društev (ZSKD) - di Gorizia;

7) Centro culturale sloveno - Slovenska prosveta - di Trieste;

8) Unione culturale cattolica slovena - Zveza slovenske katoliške prosvete (ZSKP) - di Gorizia;

9) Associazione "Kinoatelje" - di Gorizia;

10) Centro musicale sloveno "Glasbena matica" - di Trieste;

11) Centro sloveno di educazione musicale - Slovenski center za glasbeno vzgojo "Emil Komel" - di

Gorizia;

12) Associazione culturale "Kulturni center Lojze Bratuz" - di Gorizia;

13) Casa dello studente sloveno - Slovenski dijaški dom "Srecko Kosovel" - di Trieste;

14) Casa dello studente sloveno - Slovenski dijaški dom "Simon Gregorcic" - di Gorizia;

15) Unione culturale economica slovena - Slovenska kulturno-gospodarska zveza (SKGZ) - di Trieste;

16) Comunità economico-culturale slovena - Slovenska gospodarsko prosvetna skupnost (SPGS) - di Trieste;

17) Unione delle associazioni sportive slovene in Italia - Zdruzenje slovenskih športnih društev v Italiji (ZSŠDI) - di Trieste;

c) contributi a sostegno di iniziative e attività culturali, artistiche, scientifiche, educative e sportive delle istituzioni e associazioni minori, aventi a oggetto:

1) l'organizzazione di manifestazioni musicali, teatrali e cinematografiche, di esibizioni bandistiche, corali e folcloristiche, nonché altre iniziative per lo sviluppo degli scambi culturali e delle attività giovanili internazionali;

2) l'organizzazione di attività e servizi culturali ed educativi, comprendenti attività di produzione, documentazione e divulgazione culturale nelle discipline umanistiche, storiche e sociali, i servizi bibliotecari e il funzionamento di doposcuola;

3) l'organizzazione di manifestazioni sportive, convegni e corsi per la formazione e l'aggiornamento di tecnici, dirigenti e atleti.

3. L'elenco dei soggetti di cui al comma 2, lettera b), può essere modificato con deliberazione della Giunta regionale che, previa consultazione delle istituzioni anche di natura associativa della minoranza slovena maggiormente rappresentative, sulla base di criteri concordati che definiscono l'interesse primario, si esprime sulla permanenza dei requisiti degli enti e istituzioni che compaiono in tale elenco, con l'eventuale esclusione di quelli per i quali tali requisiti siano venuti meno, nonché sul riconoscimento di altri enti che ne abbiano fatto richiesta. Sulla deliberazione della Giunta regionale la competente Commissione consiliare esprime parere vincolante entro 30 giorni dalla ricezione della relativa richiesta. Decorso inutilmente tale termine si prescinde dall'espressione del parere.

4. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare di concerto con la Commissione di cui all'articolo 8 della legge regionale 5 settembre 1991, n. 46, come da ultimo modificato dall'articolo 25, comma 4, della legge regionale 31/1996, il fondo di cui al comma 1 è annualmente ripartito, in via anticipata entro l'esercizio precedente a quello di riferimento dello stanziamento oggetto di riparto, fra le categorie d'intervento previste al comma 2, con l'indicazione specifica degli importi da assegnare a ciascuno degli enti di cui alla lettera b) e degli importi da destinare a ciascuna delle categorie di intervento di cui alla lettera c). Il termine di presentazione delle domande per la concessione dei contributi previsti al comma 2 è fissato al 31 gennaio di ogni anno. Alla concessione dei contributi si provvede con le modalità previste dalle disposizioni generali della legislazione regionale vigente in materia di promozione delle attività culturali, ricreative e sportive e delle attività dei corregionali all'estero.

5. Sulla base della deliberazione della Giunta regionale che ripartisce il fondo di cui al comma 1, l'Assessore regionale alle finanze è autorizzato a disporre con proprio decreto da registrare alla Corte dei conti l'iscrizione nel bilancio regionale degli stanziamenti relativi agli interventi finanziati nelle appropriate unità previsionali di base e nei pertinenti capitoli di spesa, anche di nuova istituzione, mediante prelevamento dal fondo medesimo.

6. Le domande per la concessione dei benefici di cui al comma 2 sono presentate alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura - Servizio per le lingue regionali e minoritarie e al Servizio autonomo per i corregionali all'estero per gli interventi di competenza di cui alle lettere a) e c). In sede di prima applicazione delle disposizioni del presente articolo, il termine di presentazione delle domande è fissato al trentesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge. Sono fatte salve le domande presentate entro il 31 gennaio 2001.

7. In relazione all'autorizzazione di spesa disposta dallo Stato all'articolo 16, comma 2, della legge 38/2001, lo stanziamento del fondo di cui al comma 1 è determinato in lire 5.000 milioni per l'anno 2001 e lire 10.000 milioni per l'anno 2002; per gli anni successivi lo stanziamento è determinato con la legge regionale finanziaria in relazione all'assegnazione disposta dallo Stato per i medesimi anni.

8. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 alla funzione-obiettivo n. 17 - programma 17.4 - rubrica n. 42 - spese correnti - è istituita l'unità previsionale di base 17.4.42.1.565 «Fondo per interventi a tutela della minoranza slovena» con lo stanziamento complessivo di lire 15.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 5.000 milioni per l'anno 2001 e lire 10.000 milioni per l'anno 2002, riferito al capitolo 5571 (1.1.190.2.12.32) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 42 - Servizio per le lingue regionali e minoritarie - con la denominazione «Fondo per il sostegno delle attività e delle iniziative culturali, artistiche, sportive, ricreative,

scientifiche, educative, informative ed editoriali promosse e svolte da istituzioni e associazioni della minoranza slovena».

9. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 al Titolo II - categoria 2.3 - è istituita l'unità previsionale di base 2.3.446 «Assegnazioni vincolate alla tutela della minoranza slovena» con lo stanziamento complessivo di lire 15.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 5.000 milioni per l'anno 2001 e lire 10.000 milioni per l'anno 2002, riferito al capitolo 71 (2.3.1) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 42 - Servizio per le lingue regionali e minoritarie - con la denominazione «Acquisizione di fondi per interventi a tutela della minoranza slovena».

10. Il contributo annuo di lire 1.000 milioni disposto dallo Stato a decorrere dall'anno 2001 per le finalità previste dall'articolo 21, comma 3, della legge 38/2001, affluisce al "Fondo regionale per lo sviluppo della montagna" di cui all'articolo 4 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 ed è destinato a favore delle Comunità montane del Canal del Ferro-Val Canale, Valli del Torre e Valli del Natisone per il finanziamento di programmi d'intervento per lo sviluppo sociale, economico e ambientale dei territori dei Comuni, compresi nelle Comunità stesse, nei quali è storicamente insediata la minoranza slovena.

11. In relazione all'autorizzazione di spesa disposta dallo Stato all'articolo 21, comma 3, della legge 38/2001, per le finalità previste dal comma 10, è autorizzata la spesa annua di lire 1.000 milioni a decorrere dall'anno 2001, con l'onere complessivo di lire 3.000 milioni relativo alle quote dal 2001 al 2003 a carico dell'unità previsionale di base 17.4.14.2.1920 «Tutela degli interessi sociali, economici e ambientali della minoranza slovena» che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 - alla funzione-obiettivo n. 17 - programma 17.4 - rubrica n. 14 - spese d'investimento - con lo stanziamento complessivo di lire 3.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003, riferito al capitolo 1640 (2.1.233.5.12.33) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 14 - Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna - con la denominazione «Finanziamento del "Fondo regionale per lo sviluppo della montagna" da destinare ai programmi d'intervento delle Comunità montane del Canal del Ferro-Val Canale, Valli del Torre e Valli del Natisone per lo sviluppo sociale, economico e ambientale dei territori dei Comuni nei quali è storicamente insediata la minoranza slovena». Le quote relative agli anni successivi fanno carico alle corrispondenti unità previsionali di base/capitoli dei bilanci/documenti tecnici per gli anni medesimi.

12. In relazione all'autorizzazione di spesa disposta dallo Stato all'articolo 21, comma 3, della legge 38/2001, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 è iscritta l'assegnazione di lire 1.000 milioni a decorrere dall'anno 2001, con lo stanziamento complessivo di lire 3.000 milioni relativo alle quote degli anni dal 2001 al 2003 a carico dell'unità previsionale di base 2.3.900, di nuova istituzione nel medesimo stato di previsione, al Titolo II - categoria 2.3. - con la denominazione «Assegnazioni vincolate alla tutela degli interessi sociali, economici e ambientali della minoranza slovena» con lo stanziamento complessivo di lire 3.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003, con riferimento al capitolo 70 (2.3.1) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 14 - Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna - con la denominazione «Acquisizione di fondi per lo sviluppo sociale, economico e ambientale dei territori dei Comuni ricompresi nelle Comunità montane del Canal del Ferro - Val Canale, Valli del Torre e Valli del Natisone, nei quali è storicamente insediata la minoranza slovena». Le annualità relative agli anni successivi affluiscono alle corrispondenti unità previsionali di base/capitoli dei bilanci/documenti tecnici per gli anni medesimi.

13. La legge regionale 46/1991 e successive modifiche e integrazioni è abrogata, a esclusione dell'articolo 8.

14. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla Tabella E allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo Documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati «di nuova istituzione» con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l'indicazione «modifica di denominazione».

Art. 6

(Interventi nei settori produttivi)

1. Al fine di favorire il finanziamento delle piccole e medie imprese industriali, di servizio e loro consorzi, riservando particolare attenzione tra queste alle imprese

giovanili e femminili, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare obbligazioni emesse dal Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA fino alla concorrenza di lire 25.000 milioni a condizione che le obbligazioni medesime siano costituite in serie speciale, siano remunerate con l'interesse non superiore al 2 per cento e siano rimborsabili entro dieci anni.

2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere concessi, alle condizioni previste dall'Unione Europea per gli aiuti «de minimis», anche per finalità diverse dagli investimenti.

3. Le modalità e le condizioni per gli interventi di cui ai commi 1 e 2 e le caratteristiche delle imprese di servizio sono stabilite con regolamento.

4. La provvista di cui al comma 1 è integrata con ulteriore provvista del Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA per un importo comunque non inferiore al 20 per cento di quello sottoscritto dall'Amministrazione regionale.

5. L'Assessore alle finanze è autorizzato a stipulare con il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA apposita convenzione, su conforme deliberazione della Giunta regionale proposta di concerto con l'Assessore all'industria, per la disciplina delle modalità per l'emissione e il rimborso delle obbligazioni, nonché per l'utilizzo della provvista.

6. La presente disciplina di aiuti rispetta le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L10 del 13 gennaio 2001.

7. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 25.000 milioni a carico dell'unità previsionale di base 23.2.9.2.299 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 1358 (2.1.263.3.10.28) che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 9 - Servizio del credito - con la denominazione «Acquisto di obbligazioni del Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA per il finanziamento delle piccole e medie imprese industriali, di servizio e loro consorzi, con particolare attenzione alle imprese giovanili e femminili» e con lo stanziamento di lire 25.000 milioni per l'anno 2001.

8. Al fine di promuovere e consolidare l'imprenditoria femminile le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) sono autorizzate a concedere contributi in conto capitale secondo la regola «de minimis», nella misura del 50 per cento delle spese sostenute e ritenute ammissibili, per investimenti da realizzare da parte di piccole imprese appartenenti ai settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato, del turismo e agriturismo e dei servizi con unità locale ubicata sul territorio regionale e rientranti nelle tipologie di cui al comma 9 attraverso fondi somministrati dall'Amministrazione regionale.

9. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 8 le piccole imprese, così definite secondo le normative di settore, che rispondono ai seguenti requisiti:

a) imprese individuali gestite da donne;

b) società di persone e società cooperative, costituite in misura non inferiore all'80 per cento da donne;

c) società di capitali, con limitazione alle società a responsabilità limitata, le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore al 75 per cento a donne e il cui organo di amministrazione sia costituito per almeno il 75 per cento da donne.

10. I requisiti di cui al comma 9 devono sussistere alla data di presentazione della domanda di contributo e permanere per almeno due anni dalla data del provvedimento di concessione del contributo stesso. Si applicano le limitazioni previste dalla normativa comunitaria vigente per l'applicazione del regime «de minimis».

11. L'ammontare delle spese ammissibili a contributo non può essere inferiore a lire 10 milioni e non può superare lire 20 milioni. I contributi non sono cumulabili con altre agevolazioni ottenute sugli stessi investimenti ai sensi di norme regionali, statali e comunitarie.

12. Per le finalità di cui al comma 8 l'Amministrazione regionale sovvenziona le CCIAA come segue:

a) CCIAA di Trieste lire 200 milioni;

b) CCIAA di Gorizia lire 175 milioni;

c) CCIAA di Udine lire 365 milioni;

d) CCIAA di Pordenone lire 260 milioni.

13. Le CCIAA predispongono e approvano i bandi contenenti le modalità per l'accesso ai contributi e le condizioni di priorità per la formazione delle graduatorie, provvedono all'istruttoria delle domande e all'erogazione dei contributi. A seguito dell'approvazione dei bandi, le sovvenzioni di cui al comma 12 sono erogate, anche in via di anticipazione, dalla Direzione regionale dell'industria; con i decreti di concessione sono stabiliti le modalità e i termini di rendicontazione.

14. I beni oggetto dell'agevolazione sono soggetti a vincolo di destinazione per cinque anni nel caso di beni immobili e per due anni nel caso di beni mobili dalla data del provvedimento di concessione del contributo. Il mantenimento del vincolo riguarda anche i soggetti beneficiari dell'incentivo.

15. Per le finalità previste dai commi 8 e 12 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base

23.1.62.2.1609 «Interventi a favore dell'imprenditoria femminile» che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 - alla funzione obiettivo n. 23 - programma 23.1 - rubrica n. 62 - spese d'investimento - con lo stanziamento di lire 1.000 milioni per l'anno 2001, riferito al capitolo 8018 (2.1.238.3.10.28) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 62 - Servizio dello sviluppo industriale - con la denominazione «Finanziamenti alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la concessione di contributi a sostegno della piccola imprenditoria femminile».

16. All'onere di lire 1.000 milioni per l'anno 2001, derivante dalla autorizzazione di spesa di cui al comma 15, si provvede mediante utilizzo dell'accantonamento di pari importo iscritto a fondo globale sull'unità previsionale di base 55.2.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9710 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 119 del prospetto D/2), il cui stanziamento per l'anno 2001 è conseguentemente ridotto di pari importo.

17. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'INPS l'importo di lire 100 milioni per completare il pagamento delle indennità di maternità, per i figli nati o adottati entro il 31 dicembre 1999, alle donne non occupate in possesso dei requisiti previsti dalle norme del Titolo IV della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49, come vigente prima dell'entrata in vigore della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2.

18. Per le finalità previste dal comma 17 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 14.2.63.1.251 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 8462 (2.1.161.2.08.34) che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 63 - Servizio del lavoro e della previdenza - con la denominazione «Assegnazione all'INPS per il completamento del pagamento delle indennità di maternità, per i figli nati o adottati entro il 31 dicembre 1999, alle donne non occupate» e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l'anno 2001.

19. All'articolo 12 bis della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, come inserito dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 12/2001, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a integrare con propri finanziamenti il fondo di cui al comma 5.».

20. Per le finalità previste dal comma 5 bis dell'articolo 12 bis della legge regionale 1/1998, come inserito dal comma 19, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 21.1.63.2.345 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 8533 (2.1.235.3.10.02), che si istituisce nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 63 - Servizio del lavoro e della previdenza - con la denominazione «Erogazione all'Agenzia regionale per l'impiego di finanziamenti a integrazione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 14 della legge 68/1999» e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l'anno 2001.

21. In attuazione del disposto di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 26, gli interessi maturati al 31 dicembre 2000 sui conti correnti aperti presso le banche convenzionate in favore dei beneficiari delle azioni 1.1 e 1.5 del DOCUP obiettivo 2 1994-1996, pari a lire 800.105.308, sono iscritti sulla unità previsionale di base 4.3.850 «Recupero di interessi dalla "Friulia SpA" - obiettivo 2» che si istituisce nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 al titolo IV - categoria 4.3 - con riferimento al capitolo 1462 (4.3.6) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 62 - Servizio della promozione industriale - con la denominazione «Recupero dalla Finanziaria regionale "Friulia SpA" delle somme derivanti dagli interessi sui conti correnti aperti presso le banche convenzionate in favore dei beneficiari delle azioni 1.1 e 1.5 del DOCUP obiettivo 2 1994-1996» e corrispondentemente sull'unità previsionale di base 30.1.6.2.639 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9600 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

22. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla Tabella F allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo Documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati «di nuova istituzione» con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l'indicazione «modifica di denominazione».

Art. 7

(Altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili)

1. In relazione al disposto di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale 26 aprile 1999, n. 11, e all'articolo 8, comma 29, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, per far fronte agli oneri derivanti dal subentro del Servizio autonomo per i corregionali all'estero nella trattazione dei procedimenti in corso in materia di emigrazione già di competenza del disciolto Ente regionale per i problemi dei migranti (ERMI), quali risultanti dal bilancio di liquidazione dell'Ente, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 3.2.18.1.937 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 5582 (1.1.162.2.06.04) che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 18 - Servizio autonomo per i corregionali all'estero - con la denominazione «Oneri derivanti dal subentro dell'Amministrazione regionale nei rapporti passivi dell'ERMI in materia di emigrazione» e con lo stanziamento di lire 200 milioni per l'anno 2001.

2. Per le finalità previste dall'articolo 11, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, come modificato dal decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 168, è autorizzata la spesa di lire 30 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 52.2.8.1.659 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9641 (1.1.146.1.01.01) che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 8 - Servizio del controllo sugli atti del personale e connessi adempimenti fiscali e previdenziali - con la denominazione «Oneri relativi al versamento, in qualità di sostituto d'imposta, dell'imposta sui redditi derivanti dalle rivalutazioni maturate sulle quote di trattamento di fine rapporto» e con lo stanziamento di lire 30 milioni per l'anno 2001. Il precitato capitolo 9641 è inserito nell'Elenco 1 - «Spese obbligatorie» annesso al Documento tecnico precitato.

3. Per le finalità previste dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 9 febbraio 1996, n. 11, l'Amministrazione regionale è autorizzata a conferire al Centro di informazione e documentazione dell'INCE in Trieste, istituito con legge 28 agosto 1997, n. 286, un finanziamento di lire 300 milioni per l'anno 2001.

4. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 3.1.15.1.765 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 746 (1.1.162.2.10.32) che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 15 - Servizio autonomo per i rapporti internazionali - con la denominazione «Finanziamento al Centro di informazione e documentazione dell'INCE in Trieste per il supporto logistico, organizzativo e tecnico all'attività svolta nel territorio regionale» e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l'anno 2001.

5. All'onere di lire 300 milioni per l'anno 2001, derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 4, si provvede, mediante storno di pari importo dalle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento ai capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e per gli importi a fianco di ciascuna indicati:

a) 4.1.15.1.573 - capitolo 726: - 100 milioni per l'anno 2001;

b) 3.1.15.1.166 - capitolo 723: - 200 milioni per l'anno 2001.

6. All'articolo 8 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, il comma 103 è sostituito dal seguente:

«103. Per le finalità di cui al comma 102 l'Amministrazione regionale è autorizzata:

a) a rinegoziare le condizioni dei mutui per conto dei mutuatari;

b) ad attivare operazioni con utilizzo di strumenti finanziari derivati sulla base di specifici progetti volti a ridurre gli oneri complessivi a diretto carico dell'Amministrazione regionale in relazione all'ammortamento dei mutui di cui al comma 102;

c) a seguito della rinegoziazione di cui alla lettera a), a rideterminare i contributi a suo tempo concessi a fronte dei corrispondenti mutui.».

7. All'articolo 8 della legge regionale 2/2000, i commi 104 e 105 sono abrogati.

8. L'Assessore regionale alle finanze dispone con propri decreti l'adeguamento degli stanziamenti del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 e del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, in relazione all'attivazione di strumenti finanziari derivati previsti dall'articolo 8, comma 103, della legge regionale 2/2000, come sostituito dal comma 6, anche istituendo all'uopo nel bilancio e nel Documento tecnico nuove unità previsionali di base e nuovi capitoli di entrata e di spesa e disponendo le necessarie operazioni compensative con gli stanziamenti delle corrispondenti unità previsionali di base e dei capitoli relativi all'erogazione dei contributi, secondo le seguenti disposizioni:

a) iscrizione in apposite unità previsionali di base e

capitoli di entrata e di spesa degli stanziamenti relativi alle entrate e alle spese derivanti dall'attivazione di operazioni con utilizzo di strumenti finanziari derivati di cui all'articolo 8, comma 103, della legge regionale 2/2000, come sostituito dal comma 6;

b) adeguamento degli stanziamenti relativi all'erogazione di contributi a totale sollievo degli oneri dei mutui di cui all'articolo 8, comma 102, della legge regionale 2/2000, previa adozione dei rispettivi provvedimenti da parte delle Direzioni concedenti.

9. Al fine di garantire, in ogni caso, il puntale pagamento degli oneri derivanti dall'attivazione di strumenti finanziari derivati di cui all'articolo 8, comma 103, della legge regionale 2/2000, come sostituito dal comma 6, l'Amministrazione regionale rilascia all'istituto tesoriere apposita delegazione di pagamento a valere sulle quote fisse di tributi erariali devolute alla Regione ai sensi dell'articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 146, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

10. I contributi concessi a Enti locali, a sollievo parziale o totale degli oneri di ammortamento di mutui, sono confermati, quanto a durata e ammontare, a seguito di rinegoziazioni effettuate ai sensi dell'articolo 5, commi 6 e 8, del decreto legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 20 dicembre 1995, n. 539, purché l'onere complessivo per interessi derivante dal piano di ammortamento, come successivamente modificato, non sia inferiore a quello previsto nel piano di ammortamento originario.

11. Qualora la condizione di cui al comma 10 non sia realizzata, i contributi regionali sono corrispondentemente rideterminati, ferma restando l'estensione temporale originaria dei contributi medesimi.

12. Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 si applicano anche ai mutui già rinegoziati alla data di entrata in vigore della presente legge.

13. Al fine di consentire alla Promotur SpA di stipulare i mutui di cui al comma 1 dell'articolo 144 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 138, della legge regionale 4/2001, a carico dell'unità previsionale di base 2.2.64.2.45 con riferimento al capitolo 9011 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzie fidejussorie fino alla concorrenza di lire 5.000 milioni. La domanda di concessione della garanzia è presentata alla Direzione regionale del commercio e turismo - Servizio del turismo.

14. La domanda di concessione della garanzia di cui al comma 13 è corredata:

a) della deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Promotur SpA con cui è disposta l'assunzione del mutuo e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante;

b) della attestazione con la quale il legale rappresentante della Promotur SpA dichiara l'impossibilità di prestare proprie idonee garanzie.

15. Gli eventuali oneri derivanti dalla prestazione di garanzia di cui al comma 13, fanno carico all'unità previsionale di base 53.1.9.2.692 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 1547 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

16. All'articolo 7 della legge regionale 4/2001, dopo il comma 112, è inserito il seguente :

«112 bis. Al fine di consentire alla Promotur SpA di stipulare i mutui di cui al comma 109, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzie fidejussorie per una durata massima di dieci anni fino alla concorrenza di lire 6.500 milioni. La domanda di concessione della garanzia è presentata alla Direzione regionale del commercio e turismo - Servizio del turismo, e corredata dalla attestazione con la quale il legale rappresentante della Promotur SpA dichiara l'impossibilità di prestare proprie idonee garanzie.».

17. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, le operazioni di conversione da lira a euro di tutti gli importi monetari comunque registrati nel sistema contabile regionale sono effettuate al minimo dettaglio informatico presente negli archivi.

18. E' autorizzata l'eventuale maggiore spesa comunque derivante dalla conversione in euro di elementi di spesa effettuata con i criteri di cui al comma 17 rispetto al corrispondente stanziamento di bilancio autorizzato in lire e convertito in euro con i medesimi criteri.

19. Qualora in relazione all'applicazione del comma 17, il saldo dei movimenti contabili riferibili a una unità contabile elementare, già uguale a zero se espresso in lire, risulti diverso da zero se espresso in euro, è autorizzato l'inserimento nella base informativa di un altro movimento contabile riferito alla medesima unità contabile elementare, di importo pari, ma di segno contrario, a quello del saldo risultante in euro.

20. Le disposizioni di cui ai commi da 17 a 19 sono destinate anche agli Enti strumentali della Regione.

21. Al fine di consentire dall'1 gennaio 2002 la rappresentazione in euro dei dati monetari presenti negli atti relativi ai procedimenti di rimborso delle riduzioni del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale di cui alla legge regionale 12 novembre 1996, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, il ter-

mine del giorno 25 del mese, indicato al comma 1 dell'articolo 13 e al comma 4 dell'articolo 15 del Regolamento di esecuzione della legge regionale medesima, approvato con D.P.G.R. 27 novembre 1997, n. 0403/Pres., emanato ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, è modificato, con decorrenza dal mese di dicembre 2001, alla fine di ogni mese.

22. Al fine di assicurare la indispensabile continuità del servizio relativo alla gestione e allo sviluppo del sistema informativo elettronico regionale ai sensi della legge regionale 27 aprile 1972, n. 22, il Segretario generale della Presidenza della Giunta regionale può assumere impegni di spesa a carico di esercizi successivi a quello in corso con l'obbligo di contenere i pagamenti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio annuale.

23. Nei casi di apertura di credito disposte a favore di un dipendente in servizio presso l'Ufficio di collegamento della Regione con le Istituzioni europee a Bruxelles, di cui all'articolo 8, comma 73, della legge regionale 2/2000, gli eventuali buoni di prelevamento in contanti possono essere riscossi mediante accreditamento su di un apposito conto corrente bancario intestato al dipendente stesso.

24. All'articolo 4, della legge regionale 12 agosto 1975, n. 56, come sostituito dall'articolo 8, comma 46, della legge regionale 4/2001, al comma 3, la parola «trimestralmente» è sostituita dalla parola «semestralmente».

25. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 10 gennaio 1983 n. 2, la speciale sovvenzione costituita da contributi ventennali costanti può essere destinata anche alla copertura degli oneri relativi all'ammortamento dei mutui stipulati per le destinazioni elencate all'articolo 2 della legge regionale 2/1983.

26. Al fine di favorire le azioni e i processi di riqualificazione urbana, la spesa ammissibile alle provvidenze di cui all'articolo 13, comma 1, della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 34, è elevata a lire 35.000 per metro quadrato di superficie di facciata.

27. All'articolo 5, comma 1, della legge regionale 26 giugno 1995, n. 26, è soppressa la locuzione finale «che prevedano l'obbligo del venditore, in caso di insolvenza dell'utilizzatore, al riacquisto del bene od al subentro nel contratto per i canoni scaduti o a scadere».

28. All'articolo 52 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, dopo il comma 3 bis è inserito il seguente:

«3 ter. Ai Direttori del Servizio autonomo dell'immigrazione e del Servizio autonomo per i corregionali all'estero si applicano le disposizioni di cui al comma 3, facendo riferimento, per quanto riguarda l'approvazione dei contratti dai medesimi stipulati, al Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale.».

29. I contributi pluriennali autorizzati, ai sensi dell'articolo 5, comma 51, della legge regionale 2/2000, e dell'articolo 6, comma 4, della legge regionale 4/2001, possono essere concessi anche a sollievo degli oneri di ammortamento dei mutui contratti per l'esecuzione delle opere ivi previste. Ai fini della concessione, si applicano le disposizioni indicate dall'articolo 6, comma 2, della legge regionale 4/2001.

30. All'articolo 42, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n.7, dopo le parole «Enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale,» sono aggiunte le parole «Istituti scolastici,».

31. All'articolo 12 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, sono soppressi il secondo periodo del comma 10, i commi 11 e 12, e il secondo periodo del comma 14.

32. All'articolo 130 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, come da ultimo modificato dall'articolo 12, commi 13 e 14, della legge regionale 13/2000, sono apportate le seguenti modifiche:

a) sono soppressi i commi 1 bis e 1 ter, come inseriti dal citato articolo 12, comma 13, della legge regionale 13/2000;

b) al comma 2 le parole «non inferiore al 20 per cento di quello sottoscritto», come sostituite dall'articolo 12, comma 14, della legge regionale 13/2000, sono modificate in «non inferiore al 30 per cento di quello sottoscritto».

33. All'articolo 164, comma 1 bis, della legge regionale 5/1994, come inserito dall'articolo 26, comma 1, della legge regionale 25 marzo 1996 n. 16 è ripristinata la parola «piccole», soppressa dall'articolo 12, comma 15, della legge regionale 13/2000.

34. In via di interpretazione autentica, si prescinde dalla previsione di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 8 agosto 2000 n. 15, in ordine alla previsione espressa di esclusione, nei bandi e/o contratti relativi alla fornitura di prodotti agro-alimentari destinati alle mense, dei soggetti che non propongano prodotti provenienti da coltivazioni e/o da lavorazioni biologiche, per le domande afferenti interventi antecedenti l'entrata in vigore della legge e del relativo regolamento di attuazione.

35. All'articolo 2 della legge regionale 30 marzo 2001, n. 10, il comma 47 è soppresso.

36. All'articolo 6 della legge regionale 4/2001, il comma 57 è sostituito dal seguente:

«57. Nell'ambito dell'azione rivolta a favorire il rafforzamento e lo sviluppo dei legami culturali ed economici con le comunità dei corregionali all'estero, l'Amministrazione regionale promuove l'istituzione di borse di studio riservate a giovani discendenti di corregionali emigrati appartenenti alle suindicate comunità,

che frequentino corsi universitari presso le Università degli Studi del Friuli-Venezia Giulia. L'Amministrazione regionale, nell'ambito dell'azione di cui al presente comma, promuove altresì un programma organico, a carattere innovativo e sperimentale, di durata triennale, tendente al rafforzamento dell'attività di collegamento con i corregionali all'estero, che preveda la partecipazione di giovani laureati residenti in regione. A tale scopo l'Amministrazione regionale si avvale delle associazioni regionali, operanti nell'ambito dell'emigrazione, che siano state riconosciute di interesse regionale e che, alla data del 31 dicembre 2000, abbiano già un accordo di collaborazione con una delle Università della regione con cui possono stipulare apposite convenzioni operative.».

37. All'articolo 8, comma 28, della legge regionale 4/2001, le parole «ed è stabilito al 31 marzo 2001 il termine» sono sostituite dalle parole «per l'anno 2000, compresi, con riferimento all'anno 2001, i termini ivi previsti».

38. All'articolo 8 della legge regionale 4/2001, dopo il comma 29, è aggiunto il seguente:

«29 bis. In seguito alla soppressione dell'ERMI, il Comitato regionale dell'Emigrazione è convocato e presieduto dal Presidente della Giunta regionale o dal suo delegato; in luogo del Direttore dell'Ente soppresso è chiamato a farne parte il Direttore del Servizio autonomo per i corregionali all'estero.».

39. All'articolo 24, comma 1, della legge regionale 10 aprile 2001, n. 11, la locuzione «degli articoli 3 e 5» è rettificata in «dell' articolo 5».

40. Alla Tabella C allegata alla legge regionale 4/2001, relativamente alla variazione di spesa sull'unità previsionale di base 14.1.41.1.237, approvata con l'articolo 4, comma 81, della legge regionale 4/2001, tra le disposizioni citate in calce al capitolo 4700 la locuzione «Articolo 4, commi 4, 7, lettere a), c), d), f), legge regionale 15 febbraio 1999 n. 4» è rettificata in «Articolo 4, commi 4 e 7, legge regionale 15 febbraio 1999 n. 4».

41. Nel testo dell'articolo 8, comma 52, della legge regionale 4/2001, la locuzione «a specifici corsi di aggiornamento professionale» è sostituita dalla seguente «a specifici corsi, seminari, convegni e iniziative volte alla formazione e all'aggiornamento professionale». Conseguentemente le denominazioni dei capitoli di spesa di cui alla Tabella I allegata alla legge regionale 4/2001 sono modificate con la rettifica della locuzione «a specifici corsi di aggiornamento professionale» in «a specifici corsi, seminari, convegni e iniziative volte alla formazione e all'aggiornamento professionale».

42. Il codice di finanza regionale del capitolo 965 - rubrica 14 - Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna - unità previsionale di base 1.3.14.2.16 - dello stato di previsione della spesa del Documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e al bilancio per l'anno 2001 è rettificato in: «2.1.234.3.10.12».

43. A modifica di quanto stabilito dall'articolo 8, comma 82, della legge regionale 2/2000, gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento di cui all'articolo 8, comma 79, della legge regionale 2/2000, sono demandati all'Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale. L'unità previsionale di base 3.1.6.2.951 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con il capitolo 830 del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti, è attribuita alla competenza dell'Ufficio di gabinetto e è rettificata in 3.1.2.1.951. Il codice di finanza regionale del citato capitolo 830 è rettificato in 1.1.110.1.01.01.

44. La gestione dell'unità previsionale di base 52.3.6.1.1641 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con il capitolo 820 del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti, è attribuita al Servizio per la promozione dell'integrazione europea della Direzione regionale degli affari europei.

45. A supporto della riduzione di spesa di lire 50 milioni disposta per l'anno 2001 dall'articolo 8, comma 76 - Tabella G - della legge regionale 4/2001 a carico dello stanziamento iscritto per l'anno medesimo sull'unità previsionale di base 52.3.1.1.663/capitolo 587 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 è autorizzata - con effetto dall'1 gennaio 2001- la spesa di lire 50 milioni per l'anno 2001 a carico della medesima unità previsionale di base/capitolo.

46. A supporto della riduzione di spesa di lire 50 milioni disposta per l'anno 2001 dall'articolo 8, comma 76 - Tabella G - della legge regionale 4/2001 a carico dello stanziamento iscritto per l'anno medesimo sull'unità previsionale di base 52.2.4.1.653/capitolo 542 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 è autorizzata - con effetto dall'1 gennaio 2001- la spesa di lire 50 milioni per l'anno 2001 a carico della medesima unità previsionale di base/capitolo.

47. Le quote di stanziamento delle unità previsionali di base 52.2.4.1.1, 52.5.8.1.687, 52.2.4.1.662, 52.3.1.1.663 e 52.2.4.1.653/capitoli 550, 9650, 9637, 587 e 542 del precitato stato di previsione della spesa, corrispondenti alle autorizzazioni di spesa disposte per gli anni 2001 e 2002 rispettivamente all'articolo 27, commi 1, lettere a), b), c), 2 e 4, della legge regionale (132 bis), approvata dal Consiglio regionale il 4 ottobre 2000, all'esame della Corte Costituzionale, sono ridotte

di lire 1.326 milioni, 185 milioni, 300 milioni, 50 milioni e rispettivamente 50 milioni per l'anno 2001, nonché di lire 1.376 milioni, 185 milioni, 300 milioni e rispettivamente 50 milioni per l'anno 2002.

48. La riduzione di spesa di lire 1.861 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, disposta dall'articolo 27, comma 5, della legge regionale (132 bis)/2000 a carico dell'unità previsionale di base 52.2.8.1.659/capitolo 9631 del precitato stato di previsione della spesa, con effetto dall'1 gennaio 2001 resta acquisita nel quadro generale del bilancio per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001.

49. La complessiva disponibilità di lire 1.911 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002 derivante dal disposto del comma 47, è destinata, relativamente a lire 100 milioni ridotti sulle ivi citate unità previsionali di base 52.3.1.1.663 e 52.2.4.1.653/capitoli 587 e 542 per l'anno 2001 a copertura dei commi 45 e 46 con effetto dall'1 gennaio 2001, nonché per le restanti lire 1.811 milioni per l'anno 2001 e per lire 1.911 milioni per l'anno 2002 a copertura dell'accantonamento disposto per pari importo sul fondo globale iscritto sull'unità previsionale di base 55.2.8.1.920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9700 (partita n. 49, di nuova istituzione nel prospetto D/1 con la denominazione «Oneri derivanti dal riordino giuridico ed economico del personale - legge regionale 132/2000») del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

50. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla Tabella G allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo Documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati «di nuova istituzione» con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l'indicazione «modifica di denominazione».

Art. 8

(Copertura finanziaria)

1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove o maggiori autorizzazioni di spesa previste dagli articoli da 2 a 7 trova copertura nel saldo finanziario di cui all'articolo 1, comma 1, nonché nelle variazioni di entrata previste dall'articolo 1, comma 3, e nelle riduzioni di spesa previste dagli articoli da 2 a 7 medesimi.

Art. 9

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 12 settembre 2001

TONDO

TABELLA A1 (RELATIVA ALL' ARTICOLO 1 COMMA 3)

3.6.431 RECUPERO DI SOMME EROGATE E RELATIVI INTERESSI NEL SETTORE DEI BENI CULTURALI

CAPITOLO E/ 134
INTERESSI RELATIVI AI RECUPERI DI SOMME EROGATE DALL' AMMINISTRAZIONE REGIONALE E PER MOROSITA'

2000	--	2001	-500.000	2002	-500.000	2003	-500.000

3.6.547 RECUPERO DI SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE PER BENZINA A PREZZO RIDOTTO E RELATIVI INTERESSI

CAPITOLO E/ 1077
INTERESSI RELATIVI AI RECUPERI DI SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE DA PRIVATI PER RIDUZIONE DEL PREZZO ALLA POMPA DELLE BENZINE NEL TERRITORIO REGIONALE IMPROPRIAMENTE BENEFICIATE
ART. 16 BIS L.R. 12.11.1996 N. 47 COME INSERITO DALL' ART. 34 , COMMA 5 , L.R. 9.11.1998 N. 13

2000	--	2001	-4.000.000	2002	-4.000.000	2003	-4.000.000

3.6.554 RECUPERO DI SOMME EROGATE E RELATIVI INTERESSI NEL SETTORE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

CAPITOLO E/ 1215 (3.6.2) (DI NUOVA ISTITUZIONE)

RIENTRI DALL' AGENZIA REGIONALE PER L' IMPIEGO DI SOMME ASSEGNATE PER INTERVENTI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO

2000	--	2001	4.745.221.700	2002	--	2003	--

5.1.582 RICAVO DELLE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI INTERESSE REGIONALE CON RICORSO AL MERCATO FINANZIARIO

CAPITOLO E/ 1650
RICAVO DERIVANTE DALLE OPERAZIONI DI RICORSO AL MERCATO FINANZIARIO DESTINATE AL FINANZIAMENTO DI SPESE DI INTERESSE REGIONALE
ART. 1 , COMMA 2 , L.R. 26.2.2001 N. 4 , ART. 1, COMMA 2, L.R. (213)

2000	--	2001	-18.000.000.000	2002	-76.000.000.000	2003	-73.600.000.000

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

TABELLA A2 (RELATIVA ALL' ARTICOLO 1 COMMA 4)

2.3.436 ASSEGNAZIONI VINCOLATE AD INTERVENTI DI POLITICA SOCIALE

CAPITOLO E/ 423 (2.3.1) (DI NUOVA ISTITUZIONE)

ACQUISIZIONE DI ASSEGNAZIONI DELLO STATO A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI DI CUI ALL'ARTICOLO 20 DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 2000, N.328
ART. 20 L. 8.11.2000 N. 328

2000		2001		2002		2003	
	--		2.000.000.000		--		--

2.3.458 ASSEGNAZIONI VINCOLATE AD INTERVENTI IN MATERIA GEOLOGICO-AMBIENTALE

CAPITOLO E/ 342
ACQUISIZIONE DI FONDI PER LA REALIZZAZIONE DELLA CARTA GEOLOGICA
ART. 14 L. 28.8.1989 N. 305

2000		2001		2002		2003	
	--		1.500.000.000		--		--

2.3.461 ASSEGNAZIONI VINCOLATE AD INTERVENTI IN MATERIA IDRAULICO-AMBIENTALE

CAPITOLO E/ 378 (2.3.2) (DI NUOVA ISTITUZIONE)

ACQUISIZIONE DI ASSEGNAZIONI DALLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI URGENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO
ART. 1 , COMMA 2 , D.L. 1998 N. 180 CONVERTITO NELLA L. 3.8.1998 N. 267

2000		2001		2002		2003	
	--		6.475.602.500		--		--

2.3.464 ASSEGNAZIONI VINCOLATE AD INTERVENTI DI VIABILITA'

CAPITOLO E/ 498
ACQUISIZIONE DI FONDI DALLO STATO DA TRASFERIRE AGLI ENTI PROPRIETARI DELLE STRADE SUL TERRITORIO REGIONALE A TITOLO DI INDENNIZZO PER LA MAGGIORE USURA DELLE STRADE
ART. 34 DECRETO LEGISLATIVO 30.4.1992 N. 285

2000		2001		2002		2003	
	--		305.346.359		--		--

2.3.469 ASSEGNAZIONI VINCOLATE IN MATERIA DI CREDITO AGRARIO

CAPITOLO E/ 514
ACQUISIZIONE DI FONDI PER L' EROGAZIONE DI CONTRIBUTI NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI E DI CONTRIBUTI ANNUI COSTANTI SUI PRESTITI DI ESERCIZIO AD AMMORTAMENTO QUINQUENNALE A FAVORE DI AZIENDE AGRICOLE DANNEGGIATE DA EVENTI CALAMITOSI E RICADENTI NELLE ZONE DELIMITATE CON DECRETI EMESSI DAL MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI PER LA RICOSTITUZIONE DEI CAPITALI DI CONDUZIONE
ART. 1 , COMMA 2 , LETTERA B), L. 15.10.1981 N. 590 COME MODIFICATO DA ART. 2 L. 13.5.1985 N. 198 , ART. 3 , COMMA 2 , LETTERA C), L. 14.2.1992 N. 185
SPESA RIPARTITA

2000		2001		2002		2003	
	--		-168.000.000		-168.000.000		-168.000.000

2001 - 2005 -168.000.000

CAPITOLO E/ 517
ACQUISIZIONE DI FONDI PER L' EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A TITOLO DI CONCORSO STATALE NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI SUI PRESTITI DI ESERCIZIO AD AMMORTAMENTO QUINQUENNALE DI CUI ALL' ART. 2 DELLA LEGGE 14 FEBBRAIO 1964, N. 38 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, A FAVORE DI AZIENDE AGRICOLE, COOPERATIVE DI COMMERCIALIZZAZIONE E TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI E ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE DEI PRODUTTORI AGRICOLI, COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI E RICADENTI NELLE ZONE DELIMITATE CON DECRETI EMESSI DAL MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
ART. 1 , COMMA 2 , LETTERA C), L. 15.10.1981 N. 590 , ART. 1 , COMMA 3 , L. 25.7.1956 N. 838 COME INSERITO CON ART. 8 L. 13.5.1985 N. 198 , ART. 3 , COMMA 2 , LETTERE D) , F), L. 14.2.1992 N. 185
SPESA RIPARTITA

2000		2001		2002		2003	
	--		-87.000.000		-87.000.000		-87.000.000

2001 - 2005 -87.000.000

TABELLA A2 (RELATIVA ALL' ARTICOLO 1 COMMA 4)

(CONTINUA)

CAPITOLO E/ 777 (2.3.2) (DI NUOVA ISTITUZIONE)

ACQUISIZIONE DI FONDI PER L' EROGAZIONE DI CONTRIBUTI IN FORMA ATTUALIZZATA A TITOLO DI CONCORSO STATALE NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI SUI PRESTITI DI ESERCIZIO AD AMMORTAMENTO QUINQUENNALE DI CUI ALL' ART. 2 DELLA LEGGE 14 FEBBRAIO 1964, N. 38 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, A FAVORE DI AZIENDE AGRICOLE, COOPERATIVE DI COMMERCIALIZZAZIONE E TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI E ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE DEI PRODUTTORI AGRICOLI, COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI E RICADENTI NELLE ZONE DELIMITATE CON DECRETI EMESSI DAL MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
ART. 1 , COMMA 2 , LETTERA C), L. 15.10.1981 N. 590 , ART. 1 , COMMA 3 , L. 25.7.1956 N. 838 COME INSERITO CON L' ART. 8 L. 13.5.1985 N. 198 , ART. 3 , COMMA 2 , LETTERE D) , F), L. 14.2.1992 N. 185 , ART. 16 , COMMA 5 , L. 27.3.2001 N. 122

2000	--	2001	87.000.000	2002	--	2003	--

CAPITOLO E/ 778 (2.3.2) (DI NUOVA ISTITUZIONE)

ACQUISIZIONE DI FONDI PER L' EROGAZIONE DI CONTRIBUTI NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI E DI CONTRIBUTI IN FORMA ATTUALIZZATA SUI PRESTITI DI ESERCIZIO AD AMMORTAMENTO QUINQUENNALE A FAVORE DI AZIENDE AGRICOLE DANNEGGIATE DA EVENTI CALAMITOSI E RICADENTI NELLE ZONE DELIMITATE CON DECRETI EMESSI DAL MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI PER LA RICOSTITUZIONE DEI CAPITALI DI CONDUZIONE
ART. 1 , COMMA 2 , LETTERA B), L. 15.10.1981 N. 590 COME MODIFICATO DALL' ART. 2 L. 13.5.1985 N. 198 , ART. 3 , COMMA 2 , LETTERA C), L. 14.2.1992 N. 185 , ART. 16 , COMMA 5 , L. 27.3.2001 N. 122

2000	--	2001	168.000.000	2002	--	2003	--

TOTALE: 2.3.469

2000	--	2001	--	2002	-255.000.000	2003	-255.000.000

2.3.814 ASSEGNAZIONI VINCOLATE IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE

CAPITOLO E/ 433
ACQUISIZIONE DEI CONTRIBUTI STATALI A VALERE SUL FONDO PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI
ART. 13 , COMMA 4 , L. 12.3.1999 N. 68

2000	--	2001	1.283.260.077	2002	1.283.260.077	2003	1.283.260.077

2.3.843 ASSEGNAZIONI VINCOLATE ALL' ATTUAZIONE DI INIZIATIVE ED OBIETTIVI COMUNITARI - AGENDA 2000

CAPITOLO E/ 179
ACQUISIZIONI DALLO STATO PER L' ATTUAZIONE DI PROGRAMMI E PROGETTI COMUNITARI RELATIVI ALLA FASE DI PROGRAMMAZIONE 2000- 2006
ART. 5 L. 16.4.1987 N. 183 , REGOLAMENTO C.E.E. 21.6.1999 N. 1260

2000	--	2001	-26.601.999.694	2002	--	2003	--

CAPITOLO E/ 182
ACQUISIZIONI DALLA UNIONE EUROPEA PER L' ATTUAZIONE DI PROGRAMMI E PROGETTI COMUNITARI RELATIVI ALLA FASE DI PROGRAMMAZIONE 2000- 2006
REGOLAMENTO C.E.E. 21.6.1999 N. 1260

2000	--	2001	-16.329.600.000	2002	--	2003	--

TOTALE: 2.3.843

2000	--	2001	-42.931.599.694	2002	--	2003	--

TABELLA A2 (RELATIVA ALL' ARTICOLO 1 COMMA 4)

(CONTINUA)

2.3.2759 INTERVENTI A FAVORE DELL' IMPRENDITORIA FEMMINILE
(DI NUOVA ISTITUZIONE)

CAPITOLO E/ 1106 (2.3.2) (DI NUOVA ISTITUZIONE)

ACQUISIZIONE DI FONDI DA DESTINARE AGLI INTERVENTI A FAVORE DELL' IMPRENDITORIA FEMMINILE PER I PROGRAMMI DI CUI ALL' ARTICOLO 12 DELLA LEGGE 215/1992 PREDISPOSTI E APPROVATI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 21 E 22 DEL DPR 314/2000
ART. 12 L. 1992 N. 215 , ART. 2 , COMMA 1 , LETTERE A) , B), D.P.R. 2000 N. 314

2000	--	2001	153.000.000	2002	--	2003	--

2.4.477 ENTRATE PER INIZIATIVE NEL SETTORE ENERGETICO (LEGGE 10/91)

CAPITOLO E/ 696
ACQUISIZIONE DI FONDI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI ALL' ARTICOLO 8 DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 10
ART. 8 L. 9.1.1991 N. 10

2000	--	2001	-2.575.407.490	2002	--	2003	--

4.2.22.2.85 SPESE PER LA CARTOGRAFIA GEOLOGICA

CAPITOLO S/ 2230
SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA CARTA GEOLOGICA
ART. 14 L. 28.8.1989 N. 305

2000	--	2001	1.500.000.000	2002	--	2003	--

5.4.22.2.597 SPESE PER OPERE IDRAULICHE E DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA

CAPITOLO S/ 2554
SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI URGENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO
ART. 1 , COMMA 2 , D.L. 1998 N. 180 CONVERTITO CON MODIFICHE NELLA L. 3.8.1998 N. 267

2000	--	2001	6.475.602.500	2002	--	2003	--

10.4.25.1.201 INDENNIZZI PER LA MAGGIORE USURA DELLE STRADE

CAPITOLO S/ 3907
EROGAZIONE A FAVORE DEGLI ENTI PROPRIETARI DELLE STRADE SUL TERRITORIO REGIONALE A TITOLO DI INDENNIZZO PER LA MAGGIORE USURA DELLE STRADE - FONDI STATALI
ART. 34 DECRETO LEGISLATIVO 30.4.1992 N. 285

2000	--	2001	305.346.359	2002	--	2003	--

14.1.41.1.237 FINANZIAMENTO DELLE SPESE CORRENTI PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DEI COMUNI

CAPITOLO S/ 4699 (1.1.152.2.08.07) (DI NUOVA ISTITUZIONE)

FONDO SOCIALE REGIONALE PER IL FINANZIAMENTO DELLE SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO -ASSISTENZIALI DI COMPETENZA DEI COMUNI SINGOLI O ASSOCIATI E DI INTERVENTI PER LA FAMIGLIA - FONDI STATALI
ART. 20 L. 8.11.2000 N. 328

2000	--	2001	2.000.000.000	2002	--	2003	--

21.1.63.2.345 INTERVENTI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO DELL' AGENZIA REGIONALE PER L' IMPIEGO

CAPITOLO S/ 8532
EROGAZIONE ALL' AGENZIA REGIONALE PER L' IMPIEGO DEI CONTRIBUTI STATALI ASSEGNATI A VALERE SUL FONDO PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI
ART. 13 , COMMA 4 , L. 12.3.1999 N. 68

2000	--	2001	1.283.260.077	2002	1.283.260.077	2003	1.283.260.077

TABELLA A2 (RELATIVA ALL' ARTICOLO 1 COMMA 4)

(CONTINUA)

22.4.61.2.385 CONCORSO NEGLI INTERESSI SUI PRESTITI D' ESERCIZIO PER I DANNI DA EVENTI CALAMITOSI E IL RIPRISTINO DEGLI OLIVETI

CAPITOLO S/ 7111
CONCORSO NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI SUI PRESTITI DI ESERCIZIO AD AMMORTAMENTO QUINQUENNALE DI CUI ALL' ART. 2 DELLA LEGGE 14 FEBBRAIO 1964, N. 38 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, A FAVORE DI AZIENDE AGRICOLE SINGOLE E ASSOCIATE, COOPERATIVE DI COMMERCIALIZZAZIONE E TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI E ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE DEI PRODUTTORI AGRICOLI, COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI E RICADENTI NELLE ZONE DELIMITATE CON DECRETI EMESSI DAL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
ART. 1 , COMMA 3 , L. 25.7.1956 N. 838 COME INSERITO CON ART. 8 L. 13.5.1985 N. 198 , ART. 1 , COMMA 2 , LETTERA C), L. 15.10.1981 N. 590 , ART. 3 , COMMA 2 , LETTERE D) , F), L. 14.2.1992 N. 185
LIMITE 41

2000	--	2001	-87.000.000	2002	-87.000.000	2003	-87.000.000

2001 - 2005 -87.000.000

CAPITOLO S/ 7112
CONCORSO NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI E CONTRIBUTI ANNUI COSTANTI SUI PRESTITI DI ESERCIZIO AD AMMORTAMENTO QUINQUENNALE A FAVORE DI AZIENDE AGRICOLE DANNEGGIATE DA EVENTI CALAMITOSI E RICADENTI NELLE ZONE DELIMITATE CON DECRETI EMESSI DAL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI PER LA RICOSTITUZIONE DEI CAPITALI DI CONDUZIONE
ART. 1 , COMMA 2 , LETTERA B), L. 15.10.1981 N. 590 COME MODIFICATO DA ART. 2 L. 13.5.1985 N. 198 , ART. 3 , COMMA 2 , LETTERA C), L. 14.2.1992 N. 185
LIMITE 42

2000	--	2001	-168.000.000	2002	-168.000.000	2003	-168.000.000

2001 - 2005 -168.000.000

CAPITOLO S/ 7777 (2.1.243.6.10.10) (DI NUOVA ISTITUZIONE)

CONCORSO NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI SUI PRESTITI DI ESERCIZIO AD AMMORTAMENTO QUINQUENNALE DI CUI ALL' ART. 2 DELLA LEGGE 14 FEBBRAIO 1964, N. 38 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, A FAVORE DI AZIENDE AGRICOLE SINGOLE E ASSOCIATE, COOPERATIVE DI COMMERCIALIZZAZIONE E TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI E ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE DEI PRODUTTORI AGRICOLI, COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI E RICADENTI NELLE ZONE DELIMITATE CON DECRETI EMESSI DAL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
ART. 1 , COMMA 3 , L. 25.7.1956 N. 838 COME INSERITO CON L' ART. 8 L. 13.5.1985 N. 198 , ART. 1 , COMMA 2 , LETTERA C), L. 15.10.1981 N. 590 , ART. 3 , COMMA 2 , LETTERE D) , F), L. 14.2.1992 N. 185 , ART. 16 , COMMA 5 , L. 27.3.2001 N. 122

2000	--	2001	87.000.000	2002	--	2003	--

CAPITOLO S/ 7778 (2.1.243.6.10.10) (DI NUOVA ISTITUZIONE)

CONCORSO NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI E CONTRIBUTI IN FORMA ATTUALIZZATA SUI PRESTITI DI ESERCIZIO AD AMMORTAMENTO QUINQUENNALE A FAVORE DI AZIENDE AGRICOLE DANNEGGIATE DA EVENTI CALAMITOSI E RICADENTI NELLE ZONE DELIMITATE CON DECRETI EMESSI DAL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI PER LA RICOSTITUZIONE DEI CAPITALI DI CONDUZIONE
ART. 1 , COMMA 2 , LETTERA B), L. 15.10.1981 N. 590 COME MODIFICATO DALL' ART. 2 L. 13.5.1985 N. 198 , ART. 3 , COMMA 2 , LETTERA C), L. 14.2.1992 N. 185 , ART. 16 , COMMA 5 , L. 27.3.2001 N. 122

2000	--	2001	168.000.000	2002	--	2003	--

TOTALE: 22.4.61.2.385

2000	--	2001	--	2002	-255.000.000	2003	-255.000.000

23.1.62.2.1609 INTERVENTI A FAVORE DELL' IMPRENDITORIA FEMMINILE

CAPITOLO S/ 8016 (2.1.238.3.10.28) (DI NUOVA ISTITUZIONE)

FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI CUI ALL' ARTICOLO 12 DELLA LEGGE 25 FEBBRAIO 1992, N. 215 IN MATERIA DI INTERVENTI A FAVORE DELL' IMPRENDITORIA FEMMINILE PREDISPOSTI E APPROVATI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 21 E 22 DEL DPR 28 LUGLIO 2000, N. 314
ART. 12 L. 1992 N. 215 , ART. 2 , COMMA 1 , LETTERA B), D.P.R. 2000 N. 314

2000	--	2001	153.000.000	2002	--	2003	--

TABELLA A2 (RELATIVA ALL' ARTICOLO 1 COMMA 4)

(CONTINUA)

55.2.8.2.9 FONDO GLOBALE DI PARTE CAPITALE

CAPITOLO S/ 9710/1
INTERVENTI ATTUATIVI DI PROGRAMMI E PROGETTI COMUNITARI RELATIVI ALLA FASE DI PROGRAMMAZIONE 2000-2006 - FONDI STATALI

2000	--	2001	-26.601.999.694	2002	--	2003	--

CAPITOLO S/ 9710/2
INTERVENTI ATTUATIVI DI PROGRAMMI E PROGETTI COMUNITARI RELATIVI ALLA FASE DI PROGRAMMAZIONE 2000-2006 - FONDI COMUNITARI

2000	--	2001	-16.329.600.000	2002	--	2003	--

CAPITOLO S/ 9710/92
FONDO PER L' ATTUAZIONE DEL RISPARMIO ENERGETICO PRIORITARIO NELL' AMBITO DEL PIANO REGIONALE RELATIVO ALL' USO DELLE FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA - SETTORE EDILIZIA - FONDI STATALI

2000	--	2001	-2.575.407.490	2002	--	2003	--

TOTALE: 55.2.8.2.9

2000	--	2001	-45.507.007.184	2002	--	2003	--

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

TABELLA B (RELATIVA ALL' ARTICOLO 2 COMMA 10)

1.3.1.2.13 SPESE D' INVESTIMENTO PER IL SISTEMA INFORMATIVO A SERVIZIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

CAPITOLO S/ 55

SISTEMA INFORMATIVO ELETTRONICO REGIONALE - SPESE PER LA REALIZZAZIONE E L' ACQUISIZIONE DI SOFTWARE APPLICATIVO PER I SERVIZI AGLI ENTI LOCALI (RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL' I.V.A.)
L.R. 27.4.1972 N. 22 , ART. 10 , COMMA 2 , LETTERE C) , D), L.R. 12.2.2001 N. 3

2000	--	2001	1.050.000.000	2002	3.000.000.000	2003	--

CAPITOLO S/ 56

SISTEMA INFORMATIVO ELETTRONICO REGIONALE - SPESE PER LA REALIZZAZIONE E L' ACQUISIZIONE DI SOFTWARE APPLICATIVO PER I SERVIZI AGLI ENTI LOCALI (RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL' I.V.A.) -FINANZIATO CON CONTRAZIONE DI MUTUO
L.R. 27.4.1972 N. 22

2000	--	2001	--	2002	-3.000.000.000	2003	--

TOTALE: 1.3.1.2.13

2000	--	2001	1.050.000.000	2002	--	2003	--

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

TABELLA C (RELATIVA ALL' ARTICOLO 3 COMMA 4)

12.1.41.1.220 FINANZIAMENTO DELLE SPESE CORRENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

CAPITOLO S/ 4355
FINANZIAMENTO AGLI ENTI CHE ESERCITANO, NELLA REGIONE, LE FUNZIONI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE L. 23.12.1978 N. 833 TITOLO I DEL DECRETO LEGISLATIVO 15.12.1997 N. 446 , ART. 6 , COMMA 1 , L.R. 12.2.1998 N. 3 , ART. 8 , COMMA 1 , L.R. 13.9.1999 N. 25 , ART. 50 L.R. 20.4.1999 N. 9 COME SOSTITUITO DALL' ART. 4 , COMMA 20 , L.R. 26.2.2001 N. 4 , ART. 3 , COMMI 15 , 16 , COMMA 18 , L.R. 22.2.2000 N. 2 , ART. 4 , COMMA 54 , L.R. 26.2.2001 N. 4 , ART. 6 , COMMA 6 , L.R. 21.7.1992 N. 21 , ART. 9 , COMMA 3 , L.R. 21.7.1992 N. 21 COME SOSTITUITO DALL' ART. 10 , COMMA 6 , L.R. 9.3.2001 N. 8 , ART. 1 , COMMA 2 , P.L. 2001 N. 120 , ART. 6 , COMMA 6 , L.R. 9.3.2001 N. 8

2000		2001		2002		2003	
2000	--	2001	83.121.994.228	2002	--	2003	--

12.2.41.2.224 FINANZIAMENTI PER LA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E L' AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO DEL PATRIMONIO SANITARIO E LE RSA ART. 20 L. 67/88

CAPITOLO S/ 4439
FINANZIAMENTO STRAORDINARIO ALLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI PER L' ACQUISTO DI ATTREZZATURE SANITARIE, INFORMATICHE E TECNICO-ECONOMALI DA DESTINARE AGLI STABILIMENTI OSPEDALIERI ATTIVATI NELL' AMBITO DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI DI CUI ALL' ART. 20 DELLA L. 11 MARZO 1988, N. 67
ART. 6 , COMMA 7 , L.R. 12.2.1998 N. 3

2000	--	2001	--	2002	2.500.000.000	2003	--

CAPITOLO S/ 4441
FINANZIAMENTO STRAORDINARIO ALLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI PER L' ACQUISTO DI ATTREZZATURE SANITARIE, INFORMATICHE E TECNICO-ECONOMALI DA DESTINARE AGLI STABILIMENTI OSPEDALIERI ATTIVATI NELL' AMBITO DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI DI CUI ALL' ART. 20 DELLA L. 11 MARZO 1988, N. 67-FINANZIATO CON CONTRAZIONE DI MUTUO
ART. 6 , COMMA 7 , L.R. 12.2.1998 N. 3

2000	--	2001	--	2002	-2.500.000.000	2003	--

TOTALE: 12.2.41.2.224

2000	--	2001	--	2002	--	2003	--

13.2.41.2.252 CONTRIBUTI PER STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI IVI COMPRESE ATTREZZATURE ED ARREDI

CAPITOLO S/ 4850
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L' ACQUISTO, LA REALIZZAZIONE, LA TRASFORMAZIONE, LA RISTRUTTURAZIONE E L' ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI STRUTTURE DESTINATE ALL' ASSISTENZA DEGLI ANZIANI, NONCHE' PER L' ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED ARREDI PER LE STRUTTURE MEDESIME
ART. 2 , COMMA 3 , ART. 3 L.R. 14.12.1987 N. 44

2000	--	2001	2.000.000.000	2002	--	2003	--

CAPITOLO S/ 4851
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L' ACQUISTO, LA REALIZZAZIONE, LA TRASFORMAZIONE, LA RISTRUTTURAZIONE E L' ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI STRUTTURE DESTINATE ALL' ASSISTENZA DEGLI ANZIANI, NONCHE' PER L' ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED ARREDI PER LE STRUTTURE MEDESIME - FINANZIATO CON CONTRAZIONE DI MUTUO
ART. 2 , COMMA 3 , ART. 3 L.R. 14.12.1987 N. 44

2000	--	2001	-2.000.000.000	2002	--	2003	--

TOTALE: 13.2.41.2.252

2000	--	2001	--	2002	--	2003	--

TABELLA C (RELATIVA ALL' ARTICOLO 3 COMMA 4)

(CONTINUA)

13.2.41.2.253 CONTRIBUTI PER STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI IN AREE CARENTI

CAPITOLO S/ 4873
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A COMUNI, PROVINCE E LORO CONSORZI, AZIENDE PER I SERVIZI SANITARI, ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA, COOPERATIVE E PERSONE GIURIDICHE PRIVATE SENZA FINI DI LUCRO OPERANTI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE STRUTTURE E PER LA RISTRUTTURAZIONE O LA RICONVERSIONE DI STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI
ART. 13 , COMMA 9 , L.R. 8.4.1997 N. 10

2000	--	2001	2.000.000.000	2002	--	2003	--

CAPITOLO S/ 4883
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A COMUNI, PROVINCE E LORO CONSORZI, AZIENDE PER I SERVIZI SANITARI, ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA, COOPERATIVE E PERSONE GIURIDICHE PRIVATE SENZA FINI DI LUCRO OPERANTI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE STRUTTURE E PER LA RISTRUTTURAZIONE O LA RICONVERSIONE DI STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - FINANZIATO CON CONTRAZIONE DI MUTUO
ART. 13 , COMMA 9 , L.R. 8.4.1997 N. 10

2000	--	2001	-2.000.000.000	2002	--	2003	--

TOTALE: 13.2.41.2.253

2000	--	2001	--	2002	--	2003	--

14.1.41.1.237 FINANZIAMENTO DELLE SPESE CORRENTI PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DEI COMUNI

CAPITOLO S/ 4700
FONDO SOCIALE REGIONALE PER IL FINANZIAMENTO DELLE SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO -ASSISTENZIALI DI COMPETENZA DEI COMUNI SINGOLI O ASSOCIATI E DI INTERVENTI PER LA FAMIGLIA
ARTT. 24 , 25 , 26 L.R. 19.5.1998 N. 10 , ART. 4 , COMMI 4 , 7 , L.R. 15.2.1999 N. 4 , ART. 4 , COMMA 56 , L.R. 26.2.2001 N. 4

2000	--	2001	5.000.000.000	2002	--	2003	--

14.2.41.2.255 CONTRIBUTI PER GLI ASILI-NIDO COMUNALI E PRIVATI

CAPITOLO S/ 4922
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A COMUNI E LORO CONSORZI PER LA COSTRUZIONE, IL COMPLETAMENTO, LA RISTRUTTURAZIONE, LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, L' IMPIANTO E L' ARREDAMENTO DI ASILI-NIDO, COMPRESO IL COSTO PER L' EVENTUALE ACQUISIZIONE DELLE AREE - FINANZIATO CON CONTRAZIONE DI MUTUO
ART. 21 L.R. 26.10.1987 N. 32 , ART. 1 , COMMA 20 , L.R. 8.4.1997 N. 10

2000	--	2001	--	2002	-2.000.000.000	2003	-2.000.000.000

CAPITOLO S/ 4923
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A COMUNI E LORO CONSORZI PER LA COSTRUZIONE, IL COMPLETAMENTO, LA RISTRUTTURAZIONE, LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, L' IMPIANTO E L' ARREDAMENTO DI ASILI-NIDO, COMPRESO IL COSTO PER L' EVENTUALE ACQUISIZIONE DELLE AREE
ART. 21 L.R. 26.10.1987 N. 32 , ART. 1 , COMMA 20 , L.R. 8.4.1997 N. 10

2000	--	2001	--	2002	2.000.000.000	2003	2.000.000.000

TOTALE: 14.2.41.2.255

2000	--	2001	--	2002	--	2003	--

15.1.17.2.938 INTERVENTI A FAVORE DEGLI IMMIGRATI

CAPITOLO S/ 4944 (2.1.235.3.08.07) (DI NUOVA ISTITUZIONE)

FINANZIAMENTO PER INIZIATIVE REGIONALI IN FAVORE DEGLI IMMIGRATI - RIPRISTINO DI SOMME DISIMPEGNATE SU FONDI STATALI VINCOLATI ASSEGNATI A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE MIGRATORIE
ARTT. 38 , 40 , 42 , 45 DECRETO LEGISLATIVO 25.7.1998 N. 286

2000	--	2001	218.845.500	2002	--	2003	--

TABELLA C (RELATIVA ALL' ARTICOLO 3 COMMA 4)

(CONTINUA)

CAPITOLO S/ 4949
FINANZIAMENTO DI PROGRAMMI E DI INIZIATIVE DI POLITICA ATTIVA NEI CONFRONTI DEGLI IMMIGRATI
L.R. 10.9.1990 N. 46 TITOLO I ART. 17 , COMMA 2 , L.R. 3.7.2000 N. 13 , ART. 8 , COMMI 33 , 34 , 35 , 36 , COMMA 37 , L.R. 26.2.2001 N. 4

2000	--	2001	1.500.000.000	2002	--	2003	

TOTALE: 15.1.17.2.938

2000	--	2001	1.718.845.500	2002	--	2003	

15.1.45.2.261 INTERVENTI A SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E DELLA COOPERAZIONE SOCIALE

CAPITOLO S/ 5014
CONFERIMENTI AL FONDO SPECIALE DI CUI ALL' ARTICOLO 15 DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1991, N. 266
ART. 12 , COMMA 2 , LETTERA A), L.R. 20.2.1995 N. 12

2000	-3.359.719.490	2001	--	2002	--	2003	--

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

TABELLA D (RELATIVA ALL' ARTICOLO 4 COMMA 41)

4.1.22.1.77 SPESE PER DOCUMENTAZIONI, RICERCHE E CONVEGNI NEL SETTORE AMBIENTALE

CAPITOLO S/ 2200
SPESE PER ACQUISIZIONE DOCUMENTI, DATI E STRUMENTAZIONI, RICERCHE, CONVEGNI
ART. 12 , COMMA TERZO , L.R. 7.1.1985 N. 3 , ART. 5 L.R. 31.10.1986 N. 46 COME INTEGRATO DALL' ART. 2 L.R. 20.1.1992 N. 3, ART. 33 BIS L.R. 7.9.1987 N. 30 COME INSERITO DALL' ART. 3 , COMMA 1 , L.R. 28.8.1989 N. 23, ART. 14 L.R. 9.5.1988 N. 27 COME INTEGRATO DALL'ART. 8 L.R. 4.5.1992 N. 15

2000	--	2001	50.000.000	2002	--	2003	--

4.1.22.2.78 SPESE PER PROGETTAZIONE DI INTERVENTI AMBIENTALI - PARCO PROGETTI

CAPITOLO S/ 2205
SPESE PER LA PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DI NATURA AMBIENTALE SUSCETTIBILI DI SOLLECITO COFINANZIAMENTO REGIONALE, STATALE O COMUNITARIO - PARCO PROGETTI
ART. 9 , COMMI 13 , 14 , L.R. 12.2.1998 N. 3

2000	-250.000.000	2001	--	2002	-250.000.000	2003	--

5.1.22.1.63 SPESE PER LA RILEVAZIONE DELLE CONDIZIONI IGIENICHE DEI CORPI IDRICI

CAPITOLO S/ 2241
SPESE PER IL FINANZIAMENTO DI STUDI E RILEVAMENTI DIRETTI A VALUTARE E DETERMINARE LE CONDIZIONI IGIENICHE DEI CORPI IDRICI, LE CARATTERISTICHE DEGLI SCARICHI INQUINANTI, NONCHE' LE FORME TECNICAMENTE PIU' OPPORTUNE DI TRATTAMENTO DEPURATIVO DEI LIQUIDI FOGNALI
ART. 3 , COMMA PRIMO , L.R. 16.8.1979 N. 42 , ART. 3 , COMMA SECONDO , L.R. 16.8.1979 N. 42 COME SOSTITUITO DALL' ART. 20 L.R. 13.7.1981 N. 45

2000	--	2001	-250.000.000	2002	--	2003	--

5.1.22.2.64 ATTREZZATURE PER INDAGINI GEOLOGICHE

CAPITOLO S/ 2261
SPESE PER L' ACQUISIZIONE DI STRUMENTAZIONE E ATTRIBUZIONE DI INCARICHI IN MATERIA DI GEOLOGIA APPLICATA E DI IDROGEOLOGIA DEL SUOLO E SOTTOSUOLO DEL TERRITORIO REGIONALE
ART. 4 , COMMA 15 , L.R. 22.2.2000 N. 2

2000	--	2001	-140.000.000	2002	--	2003	--

5.1.22.2.92 UTILIZZO DELLA QUOTA DI SPETTANZA REGIONALE DEL TRIBUTO PER IL DEPOSITO DEI RIFIUTI SOLIDI

CAPITOLO S/ 2259
SPESE PER LA MINOR PRODUZIONE DI RIFIUTI, PER ATTIVITA' DI RECUPERO DI MATERIE PRIME E DI ENERGIA, PER LA BONIFICA DEI SUOLI INQUINATI E IL RECUPERO DELLE AREE DEGRADATE, PER L' AVVIO ED IL FINANZIAMENTO DELL' ARPA, PER L' ISTITUZIONE E LA MANUTENZIONE DELLE AREE NATURALI PROTETTE, NONCHE' PER INVESTIMENTI AMBIENTALI RIFERIBILI AI RIFIUTI DEL SETTORE PRODUTTIVO SOGGETTO ALLA TASSAZIONE DEI FANGHI DI RISULTA
ART. 3 , COMMA 27 , L. 28.12.1995 N. 549 , ART. 11 L.R. 24.1.1997 N. 5 , ART. 9 , COMMA 19 , L.R. 12.2.1998 N. 3 , ART. 21 , COMMA 1 , LETTERA C), L.R. 3.3.1998 N. 6

2000	--	2001	8.300.795.990	2002	--	2003	--

5.2.22.2.99 CONTRIBUTI PER ACQUEDOTTI, FOGNATURE ED IMPIANTI DI DEPURAZIONE

CAPITOLO S/ 2334
CONTRIBUTI STRAORDINARI A COMUNI E LORO CONSORZI PER LA REALIZZAZIONE, IL POTENZIAMENTO ED IL COMPLETAMENTO DI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E RETI FOGNARIE INTERESSANTI LE AREE COSTIERE - FINANZIATO CON CONTRAZIONE DI MUTUO
ART. 1 L.R. 4.9.1990 N. 40

2000	--	2001	--	2002	-3.000.000.000	2003	-3.000.000.000

TABELLA D (RELATIVA ALL' ARTICOLO 4 COMMA 41)

(CONTINUA)

CAPITOLO S/ 2336
CONTRIBUTI STRAORDINARI A COMUNI E LORO CONSORZI PER LA REALIZZAZIONE, IL POTENZIAMENTO ED IL COMPLETAMENTO DI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E RETI FOGNARIE INTERESSANTI LE AREE COSTIERE
ART. 1 L.R. 4.9.1990 N. 40

2000	--	2001	--	2002	3.000.000.000	2003	3.000.000.000

TOTALE: 5.2.22.2.99

2000	--	2001	--	2002	--	2003	--

5.3.22.2.107 CONTRIBUTI PER LO SMALTIMENTO DELL' AMIANTO

CAPITOLO S/ 2424
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A FAVORE DI ENTI PUBBLICI ED ENTI PUBBLICI ECONOMICI PER I LAVORI DI RIMOZIONE DI MATERIALI CON AMIANTO DA EDIFICI PUBBLICI, LOCALI APERTI AL PUBBLICO E DI UTILIZZAZIONE COLLETTIVA
ART. 16 , COMMA 1 , L.R. 9.11.1998 N. 13 COME MODIFICATO DALL' ART. 5 , COMMA 93 , L.R. 26.2.2001 N. 4

2000	--	2001	--	2002	5.000.000.000	2003	5.000.000.000

CAPITOLO S/ 2428 (MODIFICA DENOMINAZIONE)
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A FAVORE DI ENTI PUBBLICI ED ENTI PUBBLICI ECONOMICI PER I LAVORI DI RIMOZIONE DI MATERIALI CON AMIANTO DA EDIFICI PUBBLICI, LOCALI APERTI AL PUBBLICO E DI UTILIZZAZIONE COLLETTIVA - FINANZIATO CON CONTRAZIONE DI MUTUO
ART. 16 , COMMA 1 , L.R. 9.11.1998 N. 13

2000	--	2001	--	2002	-5.000.000.000	2003	-5.000.000.000

TOTALE: 5.3.22.2.107

2000	--	2001	--	2002	--	2003	--

5.3.22.2.196 CONTRIBUTI PER IMPIANTI DI SMALTIMENTO E RICICLAGGIO DEI RIFIUTI

CAPITOLO S/ 2417 (2.1.236.3.10.16) (DI NUOVA ISTITUZIONE)

CONTRIBUTI AD ENTI TERRITORIALI, LORO CONSORZI E AZIENDE SPECIALI ISTITUITE AI SENSI DELLA LEGGE 8 GIUGNO 1999, N. 142 PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI, ANCHE DI CARATTERE SPERIMENTALE, NONCHE' DI ALTRE INIZIATIVE DI RILIEVO REGIONALE
ART. 31 , COMMA 1 , L.R. 7.9.1987 N. 30 COME SOSTITUITO DALL' ART. 5 , COMMA 94 , L.R. 26.2.2001 N. 4

2000	--	2001	6.500.000.000	2002	--	2003	6.500.000.000

CAPITOLO S/ 2421
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE, L' AMPLIAMENTO, IL COMPLETAMENTO, LA RISTRUTTURAZIONE E L' ADEGUAMENTO DI IMPIANTI PER LO SMALTIMENTO O IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IVI COMPRESE LE SPESE PER L' ACQUISTO DI AUTOMEZZI E ATTREZZATURE PER LA RACCOLTA ANCHE DIFFERENZIATA E IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, LA REALIZZAZIONE DI PIATTAFORME E IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO, LA PREDISPOSIZIONE DI AREE ATTREZZATE PER LO STOCCAGGIO PROVVISORIO DI RIFIUTI INGOMBRANTI
ART. 31 , COMMA 1 , L.R. 7.9.1987 N. 30 , ART. 31 , COMMA 2 , L.R. 7.9.1987 N. 30 COME DA ULTIMO SOSTITUITO DALL' ART. 23 , COMMA 1 , L.R. 14.6.1996 N. 22 , ART. 1 , COMMA 3 , LETTERA B), L.R. 2.5.1988 N. 25

2000	--	2001	4.692.840.483	2002	--	2003	--

TABELLA D (RELATIVA ALL' ARTICOLO 4 COMMA 41)

(CONTINUA)

CAPITOLO S/ 2427
CONTRIBUTI AD ENTI TERRITORIALI, LORO CONSORZI E AZIENDE SPECIALI ISTITUITE AI SENSI DELLA LEGGE 8 GIUGNO 1999, N. 142 PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI, ANCHE DI CARATTERE SPERIMENTALE, NONCHE' DI ALTRE INIZIATIVE DI RILIEVO REGIONALE - FINANZIATO CON CONTRAZIONE DI MUTUO
ART. 31 , COMMA 1 , L.R. 7.9.1987 N. 30 COME SOSTITUITO DALL' ART. 5 , COMMA 94 , L.R. 26.2.2001 N. 4

2000	--	2001	-6.500.000.000	2002	--	2003	-6.500.000.000

TOTALE: 5.3.22.2.196

2000	--	2001	4.692.840.483	2002	--	2003	--

5.4.22.2.114 CONTRIBUTI PER OPERE DI PREVENZIONE DI CALAMITA' NATURALI E IL RIPRISTINO DI EDIFICI DANNEGGIATI

CAPITOLO S/ 2543
CONTRIBUTI AL COMUNE DI BARCIS PER OPERE DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI DI INTERESSE TURISTICO
ART. 5 , COMMA 61 , L.R. 15.2.1999 N. 4

2000	--	2001	1.000.000.000	2002	1.000.000.000	2003	--

CAPITOLO S/ 2544
CONTRIBUTI AL COMUNE DI BARCIS PER OPERE DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI DI INTERESSE TURISTICO - FINANZIATO CON CONTRAZIONE DI MUTUO
ART. 5 , COMMA 61 , L.R. 15.2.1999 N. 4

2000	--	2001	-1.000.000.000	2002	-1.000.000.000	2003	--

TOTALE: 5.4.22.2.114

2000	--	2001	--	2002	--	2003	--

5.4.22.2.597 SPESE PER OPERE IDRAULICHE E DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA

CAPITOLO S/ 2496
SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE OPERE DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA, CON ESCLUSIONE DI QUELLE IDRAULICO-FORESTALI
R.D. 30.12.1923 N. 3267 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, R.D. 13.2.1933 N. 215 , ART. 1 L.R. 27.11.1972 N. 55

2000	--	2001	-150.000.000	2002	--	2003	--

CAPITOLO S/ 2504
SPESE PER INTERVENTI A SALVAGUARDIA DEGLI ABITATI DI RONCHIS E LATISANA NEL BACINO DEL FIUME TAGLIAMENTO E DEI CENTRI DI MEDEA E VERSA NEL BACINO DEL FIUME JUDRIO DA EVENTI CALAMITOSI STATISTICAMENTE RIPETIBILI - FINANZIATO CON CONTRAZIONE DI MUTUO
ARTT. 6 , 7 L.R. 17.8.1985 N. 38 , ART. 5 , COMMA 107 , L.R. 26.2.2001 N. 4

2000	--	2001	-4.500.000.000	2002	--	2003	--

TOTALE: 5.4.22.2.597

2000	--	2001	-4.650.000.000	2002	--	2003	--

5.4.22.2.611 CONTRIBUTI PER IL RECUPERO DI AREE DEGRADATE DA ATTIVITA' ESTRATTIVE

CAPITOLO S/ 2447
CONTRIBUTI UNA TANTUM A FAVORE DI COMUNI, SINGOLI O ASSOCIATI, PER IL RECUPERO DI AREE DEGRADATE DA ATTIVITA' ESTRATTIVE
ARTT. 3 , 4 L.R. 4.9.1991 N. 42

2000	-1.500.000.000	2001	--	2002	--	2003	--

TABELLA D (RELATIVA ALL' ARTICOLO 4 COMMA 41)

(CONTINUA)

5.5.27.2.133 SPESE PER PARCHI, RISERVE NATURALI, AREE PROTETTE E BIOTOPI

CAPITOLO S/ 3139
SPESE PER ACCORDI DI PROGRAMMA, PER I PIANI DI CONSERVAZIONE E SVILUPPO E LA GESTIONE DELLE RISERVE NATURALI REGIONALI, PER L' ACQUISIZIONE DI AREE NATURALI PROTETTE, BIOTOPI E TERRENI DI PARTICOLARE PREGIO NATURALISTICO, NONCHE' SPESE PER LA CONSERVAZIONE, IL MIGLIORAMENTO ED IL MANTENIMENTO DELLA BIODIVERSITA', E SPESE PER LA FRUIZIONE DIDATTICA E LA RICERCA SCIENTIFICA
ART. 84 , COMMA 1 , L.R. 30.9.1996 N. 42 , ART. 4 , COMMA 2 , L.R. 30.9.1996 N. 42 COME AGGIUNTO DALL' ART. 9 , COMMA 1 , L.R. 9.11.1998 N. 13 , ART. 7 , COMMA 1 , L.R. 13.9.1999 N. 26

2000	--	2001	2.000.000.000	2002	--	2003	--

8.1.24.2.159 CONTRIBUTI SU LEGGI PREGRESSE PER L' EDILIZIA

CAPITOLO S/ 3264
CONTRIBUTI PER GLI INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE FRUENTI DI MUTUO AGEVOLATO
ART. 36 L. 5.8.1978 N. 457 , ART. 1 , COMMI 4 , 11 , D.L. 23.1.1982 N. 9 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA L. 25.3.1982 N. 94

LIMITE 1

2000	-1.936.111.757	2001	--	2002	--	2003	--

2000 - 2000 -1.936.111.757

LIMITE 2

2000	-1.265.799.428	2001	--	2002	--	2003	--

2000 - 2000 -1.265.799.428

LIMITE 3

2000	-5.245.371.571	2001	--	2002	--	2003	--

2000 - 2000 -5.245.371.571

LIMITE 4

2000	-4.452.227.903	2001	--	2002	--	2003	--

2000 - 2000 -4.452.227.903

LIMITE 5

2000	-12.789.645.720	2001	--	2002	--	2003	--

2000 - 2000 -12.789.645.720

LIMITE 6

2000	-168.165.476	2001	--	2002	--	2003	--

2000 - 2000 -168.165.476

CAPITOLO S/ 3265
FINANZIAMENTI A FAVORE DELL' EDILIZIA RURALE
ARTT. 26 , 37 L. 5.8.1978 N. 457

LIMITE 1

2000	-3.829.626.486	2001	--	2002	--	2003	--

2000 - 2000 -3.829.626.486

CAPITOLO S/ 3266
FINANZIAMENTI PER INTERVENTI CONCERNENTI IL COMPLETAMENTO DI PROGRAMMI DI EDILIZIA CONVENZIONATA E AGEVOLATA IN CORSO
ART. 38 L. 5.8.1978 N. 457

LIMITE 1

2000	-860.556.969	2001	--	2002	--	2003	--

2000 - 2000 -860.556.969

LIMITE 2

2000	-513.955.658	2001	--	2002	--	2003	--

2000 - 2000 -513.955.658

TABELLA D (RELATIVA ALL' ARTICOLO 4 COMMA 41)

(CONTINUA)

CAPITOLO S/ 3275

CONTRIBUTI A TITOLO DI CONCORSO NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI PER MUTUI DA EROGARE AL FINE DI PROMUOVERE L' ACQUISTO O LA COSTRUZIONE DI ABITAZIONI TRA LE CATEGORIE MENO ABBIENTI, AI SENSI DELL' ARTICOLO 9 DEL DECRETO LEGGE 15 DICEMBRE 1979, N. 629, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 15 FEBBRAIO 1980, N. 25, E CONTRIBUTI UNA TANTUM A PRIVATI PER L' ACQUISTO, LA NUOVA COSTRUZIONE O IL RECUPERO DI ALLOGGI AI SENSI DEL DECIMO COMMA DELL' ART. 2 DELLA LEGGE 25 MARZO 1982, N. 94

ART. 9 D.L. 15.12.1979 N. 629 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA L. 15.2.1980 N. 25 , ART. 2 , COMMA 10 , D.L. 23.1.1982 N. 9 CONVERTITO NELLA L. 25.3.1982 N. 94 , ART. 5 BIS D.L. 7.2.1985 N. 12 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA L. 5.4.1985 N. 118

LIMITE 1

2000	-16.495.621.240	2001	--	2002	--	2003	--

2000 - 2000 -16.495.621.240

LIMITE 2

2000	-4.409.401.826	2001	--	2002	--	2003	--

2000 - 2000 -4.409.401.826

CAPITOLO S/ 3285

INTERVENTI PLURIENNALI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI EDILIZIA RURALE

ART. 89 L.R. 1.9.1982 N. 75 COME INTEGRATO DALL' ART. 32 L.R. 29.4.1986 N. 18 E MODIFICATO DALL' ART. 34 L.R. 30.5.1988 N. 37 , ART. 94 L.R. 1.9.1982 N. 75 COME DA ULTIMO SOSTITUITO DALL' ART. 36 L.R. 17.6.1993 N. 45

LIMITE 3

2000	-153.085.000	2001	-235.510.000	2002	--	2003	--

2000 -153.085.000 2001 -235.510.000

LIMITE 4

2000	-19.980.000	2001	-145.140.000	2002	--	2003	--

2000 -19.980.000 2001 -145.140.000

LIMITE 6

2000	-1.620.000	2001	-180.536.414	2002	--	2003	--

2000 -1.620.000 2001 -180.536.414

LIMITE 7

2000	-105.050.000	2001	-117.470.000	2002	--	2003	--

2000 -105.050.000 2001 -117.470.000

LIMITE 8

2000	-49.352.252	2001	-90.935.198	2002	--	2003	--

2000 -49.352.252 2001 -90.935.198

LIMITE 9

2000	-75.905.320	2001	-212.617.064	2002	--	2003	--

2000 -75.905.320 2001 -212.617.064

LIMITE 10

2000	-111.406.132	2001	-151.749.562	2002	--	2003	--

2000 -111.406.132 2001 -151.749.562

LIMITE 11

2000	-58.038.750	2001	-118.555.000	2002	--	2003	--

2000 -58.038.750 2001 -118.555.000

LIMITE 12

2000	-138.783.640	2001	-225.536.140	2002	--	2003	--

2000 -138.783.640 2001 -225.536.140

TABELLA D (RELATIVA ALL' ARTICOLO 4 COMMA 41)

(CONTINUA)

CAPITOLO S/ 3286
CONTRIBUTI PER GLI INTERVENTI DI EDILIZIA CONVENZIONATA - FONDI STATALI
ART. 36 L. 5.8.1978 N. 457 , ART. 1 , COMMA 11 , D.L. 23.1.1982 N. 9 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA L. 25.3.1982 N. 94 , ART. 3 , COMMA 7 , D.L. 7.2.1985 N. 12 CONVERTITO NELLA L. 5.4.1985 N. 118, ART. 85 L.R. 1.9.1982 N. 75 , ART. 94 L.R. 1.9.1982 N. 75 COME DA ULTIMO SOSTITUITO DALL' ART. 36 L.R. 17.6.1993 N. 45 , ART. 1 L.R. 7.3.1983 N. 22 , ART. 21 , COMMA 2 , L.R. 8.8.1996 N. 29

LIMITE 1

2000	-2.168.995.000	2001	--	2002	--	2003	--

2000 - 2000 -2.168.995.000

LIMITE 2

2000	-2.225.226.113	2001	--	2002	--	2003	--

2000 - 2000 -2.225.226.113

LIMITE 3

2000	-1.413.538.683	2001	--	2002	--	2003	--

2000 - 2000 -1.413.538.683

LIMITE 4

2000	-1.449.937.650	2001	--	2002	--	2003	--

2000 - 2000 -1.449.937.650

LIMITE 5

2000	-1.655.447.690	2001	--	2002	--	2003	--

2000 - 2000 -1.655.447.690

LIMITE 6

2000	-4.993.634.808	2001	--	2002	--	2003	--

2000 - 2000 -4.993.634.808

LIMITE 7

2000	-11.499.963.290	2001	--	2002	--	2003	--

2000 - 2000 -11.499.963.290

LIMITE 8

2000	-8.839.414.472	2001	--	2002	--	2003	--

2000 - 2000 -8.839.414.472

CAPITOLO S/ 3287
CONTRIBUTI PER GLI INTERVENTI DI EDILIZIA AGEVOLATA - FONDI STATALI
ART. 36 L. 5.8.1978 N. 457 , ART. 1 , COMMA 11 , D.L. 23.1.1982 N. 9 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA L. 25.3.1982 N. 94

LIMITE 1

2000	-2.224.110.000	2001	--	2002	--	2003	--

2000 - 2000 -2.224.110.000

TOTALE: 8.1.24.2.159

2000	-89.149.972.834	2001	-1.478.049.378	2002	--	2003	--

8.1.24.2.163 CONTRIBUTI E ANTICIPAZIONI PER L' EDILIZIA CONVENZIONATA

CAPITOLO S/ 3282
INTERVENTI PLURIENNALI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI EDILIZIA CONVENZIONATA
ART. 85 L.R. 1.9.1982 N. 75 COME INTEGRATO DALL' ART. 14 , COMMA 1 , L.R. 19.8.1996 N. 31 , ART. 94 L.R. 1.9.1982 N. 75 COME DA ULTIMO SOSTITUITO DALL' ART. 36 L.R. 17.6.1993 N. 45 ED INTEGRATO DALL' ART. 14 , COMMA 1 , L.R. 19.8.1996 N. 31 , ART. 21 , COMMA 1 , L.R. 8.8.1996 N. 29 , ART. 74 , COMMA 2 , L.R. 9.11.1998 N. 13 , ART. 3 , COMMA 1 , LETTERA A) , ART. 5 , COMMA 1 , D.D.L. *(RECTE: P.D.L.)* N. 112

LIMITE 1

2000	--	2001	-500.000.000	2002	--	2003	--

2001 - 2001 -500.000.000

TABELLA D (RELATIVA ALL' ARTICOLO 4 COMMA 41)

(CONTINUA)

LIMITE 4

2000	--	2001	-1.859.210.000	2002	-1.859.210.000	2003	-1.859.210.000

2001 - 2003 -1.859.210.000

LIMITE 5

2000	--	2001	-90.000.000	2002	--	2003	--

2001 - 2001 -90.000.000

LIMITE 6

2000	--	2001	-25.000.000	2002	--	2003	--

2001 - 2001 -25.000.000

LIMITE 7

2000	--	2001	-1.158.128.918	2002	--	2003	--

2001 - 2001 -1.158.128.918

LIMITE 8

2000	-250.000	2001	-960.851.880	2002	--	2003	--

2000 -250.000 2001 -960.851.880

LIMITE 9

2000	-615.822	2001	-99.238.950	2002	--	2003	--

2000 -615.822 2001 -99.238.950

LIMITE 10

2000	--	2001	-234.230.240	2002	--	2003	--

2001 - 2001 -234.230.240

LIMITE 11

2000	-21.265.920	2001	-21.265.920	2002	--	2003	--

2000 - 2001 -21.265.920

LIMITE 12

2000	-25.313.990	2001	-25.313.990	2002	--	2003	--

2000 - 2001 -25.313.990

LIMITE 13

2000	--	2001	-247.788.766	2002	--	2003	--

2001 - 2001 -247.788.766

LIMITE 14

2000	--	2001	-947.297.868	2002	--	2003	--

2001 - 2001 -947.297.868

LIMITE 17

2000	-2.633.844	2001	-2.633.844	2002	--	2003	--

2000 - 2001 -2.633.844

LIMITE 18

2000	-42.028.700	2001	-42.028.700	2002	--	2003	--

2000 - 2001 -42.028.700

TOTALE: 8.1.24.2.163

2000	-92.108.276	2001	-6.212.989.076	2002	-1.859.210.000	2003	-1.859.210.000

TABELLA D (RELATIVA ALL' ARTICOLO 4 COMMA 41)

(CONTINUA)

8.2.24.2.433 CONTRIBUTI AI COMUNI E ALLE A.T.E.R. PER INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO

CAPITOLO S/ 3327
SOVVENZIONI SPECIALI AI COMUNI PER INTERVENTI DI RESTAURO DELLE FACCIATE DI IMMOBILI COMPRESI NELLE ZONE DI RECUPERO
ART. 12 L.R. 26.10.1987 N. 34

2000	--	2001	4.589.210.000	2002	3.359.210.000	2003	1.859.210.000

CAPITOLO S/ 3328
SOVVENZIONI SPECIALI AI COMUNI PER INTERVENTI DI RESTAURO DELLE FACCIATE DI IMMOBILI COMPRESI NELLE ZONE DI RECUPERO - FINANZIATO CON CONTRAZIONE DI MUTUO
ART. 12 L.R. 26.10.1987 N. 34

2000	--	2001	--	2002	-1.500.000.000	2003	--

CAPITOLO S/ 3334
FINANZIAMENTI UNA TANTUM ALLE A.T.E.R. ED AI COMUNI PER INTERVENTI DI RECUPERO E DI RIQUALIFICAZIONE URBANA
ART. 13 , COMMA 2 , LETTERE B) , C) , D) , ART. 15 L.R. 29.4.1986 N. 18

2000	--	2001	--	2002	1.500.000.000	2003	4.500.000.000

CAPITOLO S/ 3335
FINANZIAMENTI UNA TANTUM ALLE A.T.E.R. ED AI COMUNI PER INTERVENTI DI RECUPERO E DI RIQUALIFICAZIONE URBANA - FINANZIATO CON CONTRAZIONE DI MUTUO
ART. 13 , COMMA 2 , LETTERE B) , C) , D) , ART. 15 L.R. 29.4.1986 N. 18

2000	--	2001	--	2002	-1.500.000.000	2003	-4.500.000.000

TOTALE: 8.2.24.2.433

2000	--	2001	4.589.210.000	2002	1.859.210.000	2003	1.859.210.000

8.2.24.2.788 CONTRIBUTI PER LA SALVAGUARDIA DEI CENTRI STORICI

CAPITOLO S/ 3350
CONTRIBUTI UNA TANTUM A FAVORE DEI COMUNI PER LA SALVAGUARDIA DEI CENTRI STORICI PRIMARI
ART. 1 , COMMA PRIMO , L.R. 10.1.1983 N. 2 , ART. 1 , COMMA SECONDO , L.R. 10.1.1983 N. 2 COME INTEGRATO DALL' ART. 8 L.R. 9.2.1996 N. 11

2000	-1.730.000.000	2001	-1.000.000.000	2002	3.000.000.000	2003	3.000.000.000

CAPITOLO S/ 3351
CONTRIBUTI UNA TANTUM A FAVORE DEI COMUNI PER LA SALVAGUARDIA DEI CENTRI STORICI PRIMARI - FINANZIATO CON CONTRAZIONE DI MUTUO
ART. 1 , COMMI PRIMO , SECONDO , L.R. 10.1.1983 N. 2

2000	--	2001	--	2002	-3.000.000.000	2003	-3.000.000.000

TOTALE: 8.2.24.2.788

2000	-1.730.000.000	2001	-1.000.000.000	2002	--	2003	--

9.1.22.2.173 CONTRIBUTI PER OPERE PUBBLICHE E DI METANIZZAZIONE

CAPITOLO S/ 2664
SPESE E CONTRIBUTI PER LA COSTRUZIONE, IL COMPLETAMENTO, L' ESTENSIONE ED IL MIGLIORAMENTO DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEI GAS COMBUSTIBILI E DI ALTRE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE NELL' AMBITO DEI TERRITORI RICOMPRESI NEI COMPRENSORI DELLE COMUNITA' MONTANE
ART. 3 , COMMA PRIMO , LETTERA B), L.R. 2.9.1981 N. 63 COME SOSTITUITO DALL' ART. 1 L.R. 27.12.1986 N. 60 E MODIFICATO DALL' ART. 1 L.R. 6.12.1991 N. 56

2000	--	2001	2.000.000.000	2002	--	2003	3.100.000.000

TABELLA D (RELATIVA ALL' ARTICOLO 4 COMMA 41)

(CONTINUA)

CAPITOLO S/ 2665
SPESE E CONTRIBUTI PER LA COSTRUZIONE, IL COMPLETAMENTO, L' ESTENSIONE ED IL MIGLIORAMENTO DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEI GAS COMBUSTIBILI E DI ALTRE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE NELL' AMBITO DEI TERRITORI RICOMPRESI NEI COMPRENSORI DELLE COMUNITA' MONTANE - FINANZIATO CON CONTRAZIONE DI MUTUO
ART. 3 , COMMA PRIMO , LETTERA B), L.R. 2.9.1981 N. 63 COME SOSTITUITO DALL' ART. 1 L.R. 27.12.1986 N. 60 E MODIFICATO DALL' ART. 1 L.R. 6.12.1991 N. 56

2000	--	2001	-2.000.000.000	2002	--	2003	-3.100.000.000

TOTALE: 9.1.22.2.173

2000	--	2001	--	2002	--	2003	--

10.1.25.2.564 ATTIVITA' PROMOZIONALI NEL SETTORE DEI TRASPORTI

CAPITOLO S/ 3628
SPESE PER LA PROMOZIONE E/O PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE VOLTE A SVILUPPARE IL SISTEMA TRASPORTISTICO REGIONALE INTEGRATO
ART. 11, COMMA 1 , L.R. 26.6.2001 N. 16

2000	--	2001	-400.000.000	2002	--	2003	--

10.1.25.2.182 SPESE PER OPERE DI VIABILITA' D' INTERESSE REGIONALE

CAPITOLO S/ 3670
SPESE PER LA REALIZZAZIONE, IL COMPLETAMENTO E L' AMMODERNAMENTO DI OPERE DI VIABILITA' DI INTERESSE REGIONALE
ART. 10 L.R. 20.5.1985 N. 22

2000	--	2001	500.000.000	2002	--	2003	--

CAPITOLO S/ 3671
SPESE PER LA REALIZZAZIONE, IL COMPLETAMENTO E L' AMMODERNAMENTO DI OPERE DI VIABILITA' DI INTERESSE REGIONALE - FINANZIATO CON CONTRAZIONE DI MUTUO
ART. 4 , COMMA PRIMO , L.R. 3.9.1984 N. 48 , ART. 10 L.R. 20.5.1985 N. 22 , ART. 5 , COMMA 136 , L.R. 26.2.2001 N. 4

2000	--	2001	-1.300.000.000	2002	--	2003	--

CAPITOLO S/ 3700
SPESE PER LA ATTUAZIONE DEL POTENZIAMENTO, MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA' DI RACCORDO CON IL SISTEMA AUTOSTRADALE REGIONALE NONCHE' PER LA SOPPRESSIONE DEI PASSAGGI A LIVELLO - FINANZIATO CON CONTRAZIONE DI MUTUO
ART. 4 , COMMA 68 , L.R. 22.2.2000 N. 2

2000	--	2001	-6.000.000.000	2002	--	2003	--

TOTALE: 10.1.25.2.182

2000	--	2001	-6.800.000.000	2002	--	2003	--

10.1.25.2.183 CONTRIBUTI ALLE AUTONOMIE LOCALI PER OPERE DI VIABILITA'

CAPITOLO S/ 3709
FINANZIAMENTI A TITOLO DI CONCORSO NELLE SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI TRATTI AUTOSTRADALI DELLA GRANDE VIABILITA' DI TRIESTE E DEL CARSO, NONCHE' DEL RACCORDO STRADALE TRA L' AUTOSTRADA A4 E L' AEROPORTO DI RONCHI DEI LEGIONARI, NONCHE' DELLE SPESE DI MANUTENZIONE DEL COLLEGAMENTO STRADALE PIANDIPAN - SEQUALS
ART. 66 , COMMA 3 , L.R. 28.4.1994 N. 5 COME INTEGRATO DALL' ART. 12 , COMMA 29 , L.R. 8.4.1997 N. 10

2000	--	2001	-700.000.000	2002	--	2003	--

TABELLA D (RELATIVA ALL' ARTICOLO 4 COMMA 41)

(CONTINUA)

10.1.25.2.184 SPESE PER OPERE SOSTITUTIVE DEI PASSAGGI A LIVELLO

CAPITOLO S/ 3679
SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE SOSTITUTIVE DEI PASSAGGI A LIVELLO LUNGO LA LINEA FERROVIARIA UDINE - VENEZIA NELL' AMBITO DEL PIANO DECENNALE DI CUI ALLA LEGGE 10 MAGGIO 1983, N. 189 - FINANZIATO CON CONTRAZIONE DI MUTUO
ART. 69 , COMMA 1 , L.R. 28.4.1994 N. 5

2000	--	2001	1.300.000.000	2002	--	2003	--

10.1.25.2.186 SPESE PER OPERE DI VIABILITA' IN CONCESSIONE DALL' ANAS

CAPITOLO S/ 3712
SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE RELATIVE A STRADE STATALI ED AUTOSTRADE IN CONCESSIONE DALL' ANAS - FINANZIATO CON CONTRAZIONE DI MUTUO
ART. 7 L.R. 2.7.1986 N. 27

2000	--	2001	6.000.000.000	2002	--	2003	--

10.2.25.1.189 SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE PORTUALI E DI NAVIGAZIONE INTERNA

CAPITOLO S/ 3753
SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE PORTUALI E DI NAVIGAZIONE INTERNA DI COMPETENZA REGIONALE, PER L' ILLUMINAZIONE, I SEGNALAMENTI, LE FORNITURE D' ACQUA, GLI ACQUISTI, I NOLEGGI E LA MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE E DEI MEZZI NECESSARI ALL' ATTIVITA' ISTITUZIONALE ED OPERATIVA DEL SERVIZIO DEI PORTI E DELLA NAVIGAZIONE INTERNA
ART. 21 , COMMA 1 , L.R. 14.8.1987 N. 22

2000	--	2001	1.500.000.000	2002	--	2003	--

10.2.25.2.190 SPESE PER INTERVENTI NEI PORTI E NELLE VIE DI NAVIGAZIONE INTERNA

CAPITOLO S/ 3770
SPESE PER INTERVENTI NEI PORTI E NEGLI APPRODI MARITTIMI, LAGUNARI, LACUALI E FLUVIALI ANCHE AD USO TURISTICO, NEI CANALI MARITTIMI, NELLE VIE DI NAVIGAZIONE INTERNA E PER LE OPERE MARITTIME DI COMPETENZA REGIONALE
ART. 21 L.R. 14.8.1987 N. 22 COME INTEGRATO DALL' ART. 3 L.R. 23.7.1990 N. 30 , ART. 5 , COMMA 55 , L.R. 15.2.1999 N. 4

2000	--	2001	-1.500.000.000	2002	--	2003	--

10.2.25.2.191 CONTRIBUTI PER IL PORTO DI TRIESTE

CAPITOLO S/ 3773
CONTRIBUTO A FAVORE DELL' ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI TRIESTE
ART. 4 L. 9.7.1967 N. 589

2000	--	2001	-700.000.000	2002	--	2003	--

CAPITOLO S/ 3782
CONTRIBUTI PLURIENNALI A FAVORE DELL'AUTORITA' PORTUALE DI TRIESTE PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI OPERE DI ORDINARIA E STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEI BACINI E DELLE BANCHINE DEL COMPRENSORIO CANTIERISTICO EX ARSENALE TRIESTINO S. MARCO
ART. 5 , COMMA 116 , L.R. 26.2.2001 N. 4
LIMITE 1

2000	--	2001	-1.500.000.000	2002	-1.500.000.000	2003	-1.500.000.000

2001 - 2010 -1.500.000.000

LIMITE 2

2000	--	2001	--	2002	1.500.000.000	2003	1.500.000.000

2002 - 2011 1.500.000.000

TOTALE: 10.2.25.2.191

2000	--	2001	-2.200.000.000	2002	--	2003	--

TABELLA D (RELATIVA ALL' ARTICOLO 4 COMMA 41)

(CONTINUA)

10.4.25.1.398 SPESE PER ATTIVITA' PROMOZIONALI NEL SETTORE DELLA VIABILITA'

CAPITOLO S/ 3914
SPESE PER LA PROMOZIONE DELLA SICUREZZA STRADALE
ART. 1 , COMMA PRIMO , LETTERA A), L.R. 10.4.1972 N. 18

2000 --	2001 200.000.000	2002 --	2003 --

10.4.25.2.214 CONTRIBUTI PER I SERVIZI DI TRASPORTO PASSEGGERI MARITTIMI, LAGUNARI

CAPITOLO S/ 3951
CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L' ISTITUZIONE, IL POTENZIAMENTO ED IL RIASSETTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PASSEGGERI MARITTIMI, LAGUNARI, FLUVIALI E LACUALI
ART. 1 L.R. 23.7.1990 N. 30 , ART. 5 , COMMA 78 , L.R. 15.2.1999 N. 4

2000 --	2001 141.500.000	2002 --	2003 --

CAPITOLO S/ 3954
CONTRIBUTI PER L' ESERCIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI CABOTAGGIO MARITTIMO NEL GOLFO DI TRIESTE
ART. 4 , COMMA 105 , L.R. 22.2.2000 N. 2

2000 --	2001 -141.500.000	2002 --	2003 --

TOTALE: 10.4.25.2.214

2000 --	2001 --	2002 --	2003 --

11.1.25.1.215 ASSEGNAZIONI ALLE PROVINCE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

CAPITOLO S/ 3977
FINANZIAMENTO ALLE PROVINCE PER L' ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI ESERCIZIO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
ART. 16 L.R. 7.5.1997 N. 20

2000 --	2001 -2.500.000.000	2002 --	2003 --

22.6.28.1.1234 ANTICIPAZIONI PER IL PERSONALE ASSUNTO DALL' ENTE TUTELA PESCA CON CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO
(DI NUOVA ISTITUZIONE)

CAPITOLO S/ 4275 (1.1.183.1.01.01) (DI NUOVA ISTITUZIONE)

TRASFERIMENTI ANCHE IN VIA ANTICIPATA PER IL PERSONALE ASSUNTO CON CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO DALL' ENTE TUTELA PESCA DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA PER TUTTE LE ATTIVITA' DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI ITTICI COMPRESA LA PISCICOLTURA, NONCHE' DI RIPOPOLAMENTO DELLE ACQUE INTERNE
ART. 11 , COMMA 16 , L.R. 3.7.2000 N. 13

2000 --	2001 250.000.000	2002 --	2003 --

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

TABELLA E (RELATIVA ALL' ARTICOLO 5 COMMA 14)

16.3.9.1.874 CONTRIBUTI PER ACQUISTO DI BENI MOBILI ED ATTREZZATURE DA PARTE DEL COLLEGIO DEL MONDO UNITO DELL' ADRIATICO

CAPITOLO S/ 1311 (1.1.162.2.06.04) (DI NUOVA ISTITUZIONE)

CONTRIBUTO AL COLLEGIO DEL MONDO UNITO DELL' ADRIATICO DI DUINO PER L' ACQUISTO DI BENI MOBILI ED ATTREZZATURE
ART. 13 , COMMA 35 , L.R. 13.9.1999 N. 25

2000	--	2001	253.190.000	2002	--	2003	--

16.3.9.2.275 SPESE PER IL COLLEGIO DEL MONDO UNITO DELL' ADRIATICO

CAPITOLO S/ 1320
SPESE PER LA REALIZZAZIONE IN DUINO-AURISINA DEL COLLEGIO DEL MONDO UNITO
ART. 46 D.P.R. 6.3.1978 N. 102

2000	-253.190.000	2001	--	2002	--	2003	--

17.1.42.2.281 CONTRIBUTI PER INTERVENTI NEL SETTORE DEL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO, AMBIENTALE, CULTURALE E ARCHEOLOGICO

CAPITOLO S/ 5177
CONTRIBUTI A FAVORE DI PROVINCE, COMUNI ED ALTRI ENTI ED ISTITUZIONI PUBBLICI E PRIVATI, PER L' ESECUZIONE DI LAVORI DI CONSERVAZIONE E RESTAURO; CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI E LORO CONSORZI PER L' ACQUISIZIONE E VALORIZZAZIONE DI BENI MOBILI CONSIDERATI DI INTERESSE ARTISTICO, STORICO ED ARCHEOLOGICO AI SENSI DELLA LEGGE 1 GIUGNO 1939, N. 1089, E PER L' ACQUISTO E L' INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE ED ATTREZZATURE VOLTE AD ASSICURARE LA LORO MIGLIORE CUSTODIA E CONSERVAZIONE
ART. 49 L.R. 18.11.1976 N. 60 COME MODIFICATO DALL' ART. 12 L.R. 24.7.1986 N. 30 E DALL' ART. 3 , COMMA 1 , L.R. 30.8.1996 N. 37

2000	--	2001	--	2002	1.000.000.000	2003	1.000.000.000

CAPITOLO S/ 5188
CONTRIBUTI A FAVORE DI PROVINCE, COMUNI ED ALTRI ENTI ED ISTITUZIONI PUBBLICI E PRIVATI, PER L' ESECUZIONE DI LAVORI DI CONSERVAZIONE E RESTAURO; CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI E LORO CONSORZI PER L' ACQUISIZIONE E VALORIZZAZIONE DI BENI MOBILI CONSIDERATI DI INTERESSE ARTISTICO, STORICO ED ARCHEOLOGICO AI SENSI DELLA LEGGE 1 GIUGNO 1939, N. 1089, E PER L' ACQUISTO E L' INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE ED ATTREZZATURE VOLTE AD ASSICURARE LA LORO MIGLIORE CUSTODIA E CONSERVAZIONE-FINANZIATO CON CONTRAZIONE DI MUTUO
ART. 49 L.R. 18.11.1976 N. 60 COME MODIFICATO DALL' ART. 12 L.R. 24.7.1986 N. 30 E DALL' ART. 3 , COMMA 1 , L.R. 30.8.1996 N. 37

2000	--	2001	--	2002	-1.000.000.000	2003	-1.000.000.000

TOTALE: 17.1.42.2.281

2000	--	2001	--	2002	--	2003	--

17.3.42.2.300 CONTRIBUTI PER STRUTTURE TEATRALI E SEDI POLIFUNZIONALI

CAPITOLO S/ 5740 (MODIFICA DENOMINAZIONE)
FINANZIAMENTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI VENZONE PER L' IMPIANTO E L' ALLESTIMENTO DEL LABORATORIO -MOSTRA SUL TERREMOTO E LA RICOSTRUZIONE
ART. 5 , COMMI 153 , 156 , L.R. 26.2.2001 N. 4

2000	--	2001	--	2002	--	2003	--

TABELLA E (RELATIVA ALL' ARTICOLO 5 COMMA 14)

(CONTINUA)

17.4.42.1.305 CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE CULTURALI ED ARTISTICHE DELLE POPOLAZIONI DI LINGUA OD ORIGINE SLOVENA

CAPITOLO S/ 5525 (MODIFICA DENOMINAZIONE)
CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DELLA MINORANZA SLOVENA PER ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE - REISCRIZIONE FONDI STATALI
ART. 2 , COMMA 3 , LETTERA F), L.R. 5.9.1991 N. 46 COME SOSTITUITO DALL' ART. 15 , COMMA 1 , L.R. 8.4.1997 N. 10

2000	--	2001	1.530.233	2002	--	2003	--

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

TABELLA F (RELATIVA ALL' ARTICOLO 5 COMMA 22)

2.1.14.2.49 FINANZIAMENTI DEL FONDO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA

CAPITOLO S/ 1055 (2.1.210.3.01.01) (DI NUOVA ISTITUZIONE)

FINANZIAMENTO DEL "FONDO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA" - FONDI STATALI EX ARTICOLO 7, COMMA 2 DELLA LEGGE 19/1991
ART. 4 , COMMI 1 , 2 , L.R. 8.4.1997 N. 10

2000	--	2001	62.690.200	2002	--	2003	--

2.2.14.2.25 CONTRIBUTI PER INTERVENTI SPECIFICI DELLE COMUNITA' MONTANE

CAPITOLO S/ 1026
FINANZIAMENTI STRAORDINARI ALLE COMUNITA' MONTANE PER L' ATTUAZIONE DI INIZIATIVE DIRETTE PER ATTIVITA' PROMOZIONALI E DI PROPAGANDA A FAVORE DELL' AGRITURISMO, VOLTE A FAVORIRE LA QUALIFICAZIONE DEGLI OPERATORI DEL SETTORE - FONDI STATALI
ART. 9 , COMMA 3 , L.R. 25.6.1993 N. 50

2000	-62.690.200	2001	--	2002	--	2003	--

7.1.23.1.119 CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI E AI CONSORZI DI COMUNIONI FAMILIARI MONTANE

CAPITOLO S/ 2820
CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI E AI CONSORZI DI COMUNIONI FAMILIARI MONTANE A TITOLO DI CONCORSO NELLE SPESE DI PRIMO IMPIANTO
ART. 8 , COMMA 1 , L.R. 5.1.1996 N. 3

2000	--	2001	150.000.000	2002	--	2003	--

20.1.43.1.334 CONTRIBUTI PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

CAPITOLO S/ 5807
CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
ART. 3 , COMMA PRIMO , LETTERE A) , B) , C) , D) , ART. 31 L.R. 16.11.1982 N. 76 , ART. 12 , COMMA 1 , L.R. 7.2.1992 N. 7 , ART. 17 L.R. 28.10.1988 N. 62 , ART. 9 L.R. 20.2.1995 N. 12 , ART. 13 L.R. 22.7.1996 N. 25 , ART. 35 L.R. 30.9.1996 N. 42 , ART. 5 , COMMA 5 , LETTERA A), L.R. 19.4.1999 N. 8 , ART. 6 , COMMA 1 , L.R. 8.5.2000 N. 10 , ART. 22 L.R. 10.4.2001 N. 11

2000	--	2001	745.221.700	2002	--	2003	--

22.1.61.2.350 CONTRIBUTI PER IL CONCORSO NEGLI INTERESSI SUI MUTUI PER IL MIGLIORAMENTO FONDIARIO E AZIENDALE ANCHE AGRITURISTICO

CAPITOLO S/ 6296
CONTRIBUTI ANNUI COSTANTI AGLI OPERATORI AGRITURISTICI A SOLLIEVO DEGLI ONERI DI AMMORTAMENTO IN LINEA INTERESSI A RATA COSTANTE DEI MUTUI DA STIPULARE PER RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO, RISTRUTTURAZIONE, RECUPERO EDILIZIO, AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI ESISTENTI DA DESTINARE ALL' ATTIVITA' AGRITURISTICA IVI COMPRESI L' ARREDAMENTO E L' ATTREZZATURA DEI LOCALI PER ALLESTIMENTO DI AREE E SERVIZI PER LA SOSTA DI CAMPEGGIATORI E TURISTI, REALIZZAZIONE DI IMPIANTI IGIENICO-SANITARI ED ALTRE INFRASTRUTTURE AL SERVIZIO DELL' ATTIVITA' AGRITURISTICA, PER MANTENIMENTO, SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI NEI TERRITORI DI UBICAZIONE DELL' AZIENDA AGRTURISTICA, PER INTERVENTI RELATIVI ALL' ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEI LOCALI DELL' AZIENDA STESSA NONCHE' PER REALIZZAZIONE DI LOCALI E IMPIANTI DA ADIBIRE A LAVORAZIONE E TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AZIENDALI DA DESTINARE ALLA ATTIVITA' AGRITURISTICA
ART. 17 L.R. 22.7.1996 N. 25
LIMITE 3

2000	--	2001	-100.000.000	2002	-100.000.000	2003	-100.000.000

2001 - 2010 -100.000.000

TABELLA F (RELATIVA ALL' ARTICOLO 6 COMMA 22)

(CONTINUA)

CAPITOLO S/ 6299
CONTRIBUTI NEGLI INTERESSI SUI MUTUI EROGATI AI TERMINI DELLA LEGGE 5 LUGLIO 1928, N. 1760, DAGLI ISTITUTI AUTORIZZATI AD ESERCITARE IL CREDITO AGRARIO DI MIGLIORAMENTO, A FAVORE DEI COLTIVATORI DIRETTI, AFFITTUARI COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI, COLONI, COMPARTECIPANTI E SALARIATI, NONCHE' DELLE COOPERATIVE AGRICOLE, PER ACQUISTI DI FONDI RUSTICI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1948, N. 114 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI
ART. 1 L.R. 16.5.1973 N. 45 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, ART. 3 , COMMA SECONDO , L.R. 16.5.1973 N. 45 COME SOSTITUITO DALL' ART. 16 , COMMA 22 , L.R. 13.9.1999 N. 25 , ART. 8 , COMMA 22 , L.R. 11.9.2000 N. 18
LIMITE 23

2000	--	2001	151.250.000	2002	151.250.000	2003	151.250.000

2001 - 2020 151.250.000

CAPITOLO S/ 6309
CONTRIBUTI NEGLI INTERESSI SU MUTUI PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE E PER L' ACQUISTO DI MACCHINARI ED ATTREZZATURE DESTINATI ALLA MANIPOLAZIONE, LAVORAZIONE, TRASFORMAZIONE, E CONSERVAZIONE DELLE PRODUZIONI VITIVINICOLE - FONDI REGIONALI
ART. 2 L.R. 21.3.1988 N. 13
LIMITE 4

2000	-135.000.000	2001	-135.000.000	2002	-135.000.000	2003	-135.000.000

2000 - 2014 -135.000.000

TOTALE: 22.1.61.2.350

2000	-135.000.000	2001	-83.750.000	2002	-83.750.000	2003	-83.750.000

22.1.61.2.352 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER IL MIGLIORAMENTO FONDIARIO ANCHE AI FINI DELL' ATTI_ VITA' AGRITURISTICA

CAPITOLO S/ 6300
CONTRIBUTI PER IL MIGLIORAMENTO, RAZIONALIZZAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE ZOOTECNICA E PER LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI ZOOTECNICI
ART. 4 L.R. 20.7.1967 N. 16 COME DA ULTIMO MODIFICATO DALL' ART. 80 , COMMA 1 , L.R. 13.7.1998 N. 12

2000	--	2001	500.000.000	2002	--	2003	--

CAPITOLO S/ 6304
CONTRIBUTI PER INTERVENTI A FAVORE DELLE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO
ARTT. 43 , 44 R.D. 13.2.1933 N. 215 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI

2000	--	2001	1.800.000.000	2002	--	2003	--

TOTALE: 22.1.61.2.352

2000	--	2001	2.300.000.000	2002	--	2003	--

22.1.61.2.357 CONTRIBUTI PER L' ACQUACOLTURA

CAPITOLO S/ 6446
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELL' ACQUACOLTURA SIA NELLE ACQUE DOLCI INTERNE, SIA IN QUELLE SALMASTRE, VALLIVE E LAGUNARI - FONDI REGIONALI
ART. 22 , COMMA PRIMO , LETTERA B), L.R. 27.11.1981 N. 79 ABROGATO DA ART. 80, C. 1, LETT. MM), L.R. 13.7.1998 N. 12 , CON EFFETTO EX ART. 93, C. 1, LR 12/98, ART. 24 L.R. 27.11.1981 N. 79 COME SOSTITUITO DALL' ART. 2 L.R. 12.3.1985 N. 11 E ABROG. DA ARTT. 80, LETT. MM), 93 LR 12/98

2000	-800.000.000	2001	-500.000.000	2002	--	2003	--

TABELLA F (RELATIVA ALL' ARTICOLO 6 COMMA 22)

(CONTINUA)

22.2.61.2.363 SPESE PER FAVORIRE L' ESECUZIONE DI OPERE DI INTERESSE AGRARIO E FORESTALE E INFRASTRUTTURE COLLETTIVE

CAPITOLO S/ 5562
INTERVENTI PER FAVORIRE L' ESECUZIONE DI OPERE DI INTERESSE AGRARIO E FORESTALE, COMPRENSIVE DEGLI INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E RICOSTITUZIONE VEGETALE, E PER L' ESECUZIONE DI OPERE COMUNI A SERVIZIO DI PIU' FONDI
ART. 1 , COMMA SECONDO , L.R. 31.8.1965 N. 18 COME INTEGRATO DALL' ART. 2 L.R. 12.8.1975 N. 58 E DALL' ART. 6 L.R. 29.6.1983 N. 70 E DA ULTIMO ABROGATO DALL' ART. 80 , COMMA 1 , LETTERA A), L.R. 13.7.1998 N. 12 CON EFFETTO EX ART. 93, C. 1, LR 12/98

2000	--	2001	500.000.000	2002	--	2003	--

CAPITOLO S/ 6572
CONTRIBUTI AI COMUNI O LORO CONSORZI, NONCHE' AI CONSORZI DI BONIFICA PER LA REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI STRADE VICINALI
ART. 6 , COMMA 14 , L.R. 22.2.2000 N. 2

2000	--	2001	--	2002	1.500.000.000	2003	1.500.000.000

CAPITOLO S/ 6574
CONTRIBUTI AI COMUNI O LORO CONSORZI, NONCHE' AI CONSORZI DI BONIFICA PER LA REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI STRADE VICINALI-FINANZIATO CON CONTRAZIONE DI MUTUO
ART. 6 , COMMA 14 , L.R. 22.2.2000 N. 2

2000	--	2001	--	2002	-1.500.000.000	2003	-1.500.000.000

TOTALE: 22.2.61.2.363

2000	--	2001	500.000.000	2002	--	2003	--

22.2.61.2.364 CONTRIBUTI PER INTERVENTI COLLETTIVI NELLE ZONE MONTANE E SVANTAGGIATE

CAPITOLO S/ 6576 (2.1.232.3.10.10) (DI NUOVA ISTITUZIONE)

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AGLI ENTI LOCALI TERRITORIALI, ALL' ERSA, ALLE ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE DI COMUNIONI FAMILIARI MONTANE, AI CONSORZI PRIVATI OD ORGANIZZAZIONI SIMILARI, ALLE ORGANIZZAZIONI DEI PRODUTTORI ZOOTECNICI E AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI A TITOLO PRINCIPALE, PER LA COSTRUZIONE, RIATTAMENTO E MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' DI ACCESSO ALLE MALGHE E DI QUELLA INTERNA AI PASCOLI, PER OPERE ED IMPIANTI FINALIZZATI ALLA PRODUZIONE, AL MAGAZZINAGGIO E ALLA DISTRIBUZIONE DEI FORAGGI, PER SISTEMAZIONE E ATTREZZATURE DI PASCOLI, OPERE DI PROVVISTA D' ACQUA, NONCHE' PER RICOVERI PER MANDRIE NELLE ZONE MONTANE E SVANTAGGIATE
ART. 63 , COMMI 1 , 3 , L.R. 13.7.1998 N. 12

2000	--	2001	--	2002	2.000.000.000	2003	2.000.000.000

CAPITOLO S/ 6577
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AGLI ENTI LOCALI TERRITORIALI, ALL' ERSA, ALLE ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE DI COMUNIONI FAMILIARI MONTANE, AI CONSORZI PRIVATI OD ORGANIZZAZIONI SIMILARI, ALLE ORGANIZZAZIONI DEI PRODUTTORI ZOOTECNICI E AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI A TITOLO PRINCIPALE, PER LA COSTRUZIONE, RIATTAMENTO E MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' DI ACCESSO ALLE MALGHE E DI QUELLA INTERNA AI PASCOLI, PER OPERE ED IMPIANTI FINALIZZATI ALLA PRODUZIONE, AL MAGAZZINAGGIO E ALLA DISTRIBUZIONE DEI FORAGGI, PER SISTEMAZIONE E ATTREZZATURE DI PASCOLI, OPERE DI PROVVISTA D' ACQUA, NONCHE' PER RICOVERI PER MANDRIE NELLE ZONE MONTANE E SVANTAGGIATE - FINANZIATO CON CONTRAZIONE DI MUTUO
ART. 63 , COMMI 1 , 3 , L.R. 13.7.1998 N. 12

2000	--	2001	--	2002	-2.000.000.000	2003	-2.000.000.000

TOTALE: 22.2.61.2.364

2000	--	2001	--	2002	--	2003	--

TABELLA F (RELATIVA ALL' ARTICOLO 6 COMMA 22)

(CONTINUA)

22.3.61.1.228 RIMBORSI ALLE C.C.I.A.A. PER SERVIZI RESI NEL SETTORE AGRICOLO

CAPITOLO S/ 6861
RIMBORSI ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA PER LE SPESE GIA' SOSTENUTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI, NONCHE' PER LE SPESE RELATIVE ALLA TENUTA DELL' ELENCO DEGLI OPERATORI AGRITURISTICI, E LA CERTIFICAZIONE E LA GESTIONE INFORMATICA DEI DATI RELATIVI AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI
ART. 1 L.R. 25.6.1990 N. 27 COME INTEGRATO DALL' ART. 215 L.R. 28.4.1994 N. 5 E MODIFICATO DALL' ART. 14 L.R. 10.1.1996 N. 6 , ART. 8 , COMMA 4 , L.R. 22.7.1996 N. 25 COME SOSTITUITO DALL' ART. 88 , COMMA 2 , L.R. 9.11.1998 N. 13 , ART. 84 , COMMA 14 , L.R. 9.11.1998 N. 13

2000		2001		2002		2003	
2000	--	2001	300.000.000	2002	--	2003	--

22.3.61.1.369 CONTRIBUTI PER L' ATTIVITA' DELL' ERSA

CAPITOLO S/ 6815
FINANZIAMENTI ALL' ERSA PER L' ATTUAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI E DIMOSTRATIVI, NONCHE' DI PROGETTI PILOTA, RIFERITI ALL' AGRICOLTURA BIOLOGICA E AL CICLO DI PRODUZIONE DI CARNI BIOLOGICHE
ART. 7 , COMMA 17 , L.R. 26.2.2001 N. 4

2000	--	2001	-900.000.000	2002	--	2003	--

22.3.61.1.371 CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI ALLEVATORI ED ALTRI ENTI PER IL FUNZIONAMENTO E L' ATTIVITA'

CAPITOLO S/ 6831
CONTRIBUTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PRODUZIONE ZOOTECNICA
L. 29.6.1929 N. 1366 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, ART. 1 L.R. 8.7.1977 N. 34 , ART. 2 L.R. 8.7.1977 N. 34 COME INTEGRATI DALL' ART. 1 L.R. 23.2.1981 N. 11 E DALL' ART. 52 , COMMA 3 , L.R. 17.6.1993 N. 47

2000	--	2001	150.000.000	2002	--	2003	--

22.3.61.1.375 CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' E SERVIZI DI PROMOZIONE E SVILUPPO AGRICOLO

CAPITOLO S/ 6874
SOVVENZIONI E SUSSIDI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, CONSORZI E COMITATI PER CELEBRAZIONI PUBBLICHE, FIERE, MOSTRE, MERCATI, RASSEGNE, ESPOSIZIONI, CONCORSI, CONVEGNI E CONGRESSI NELL' AMBITO DEL TERRITORIO REGIONALE
PUNTO 3), LETT. A), ART. 1 L.R. 29.10.1965 N. 23 COME INTEGRATO DALL' ART. 1 L.R. 1971 N. 6 , ART. 45 , COMMA 1 , LETTERA B), L.R. 9.3.1988 N. 10

2000	--	2001	50.000.000	2002	--	2003	--

22.3.61.1.932 INTRODUZIONE PRODOTTI BIOLOGICI ED INIZIATIVE DI EDUCAZIONE ALIMENTARE

CAPITOLO S/ 6806
CONTRIBUTI PER L' ALIMENTAZIONE BIOLOGICA, TIPICA E TRADIZIONALE NELLE MENSE PUBBLICHE
ART. 4 , COMMA 1 , LETTERA A), L.R. 8.8.2000 N. 15

2000	--	2001	-1.050.000.000	2002	--	2003	--

22.3.61.1.1048 SISTEMA INFORMATIVO AGRICOLO DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

CAPITOLO S/ 6950
SPESE PER L' ISTITUZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AGRICOLO DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA (S.I. AGRI. FVG)
ART. 7 , COMMA 25 , L.R. 26.2.2001 N. 4

2000	--	2001	200.000.000	2002	--	2003	--

TABELLA F (RELATIVA ALL' ARTICOLO 6 COMMA 22)

(CONTINUA)

22.3.61.2.378 CONTRIBUTI PER L' ALLEVAMENTO, LA RIPRODUZIONE E LA PROFILASSI DEL BESTIAME

CAPITOLO S/ 7029
CONTRIBUTI ALLE AZIENDE CHE ALLEVANO BOVINI DA LATTE PER L' ACQUISTO - IN SOSTITUZIONE DEI CAPI MORTI - DI NUOVI CAPI CON LE CARATTERISTICHE DI CUI ALL' ARTICOLO 2 DELLA LEGGE REGIONALE 20 LUGLIO 1967, N. 16
ART. 7 , COMMA 20 , L.R. 26.2.2001 N. 4

2000	--	2001	-150.000.000	2002	--	2003	--

22.3.61.2.381 CONTRIBUTI PER CONVEGNI, MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE PROMOZIONALI E PER L' ATTIVITA' DEI CONSORZI ZONE VITIVINICOLE

CAPITOLO S/ 6994
CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI, AD ISTITUTI, ENTI, ASSOCIAZIONI, CONSORZI, COMITATI E COOPERATIVE, AL FINE DI ASSICURARE LA COPERTURA DELLE SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E MANIFESTAZIONI, NONCHE' PER L' ATTUAZIONE DI INIZIATIVE VOLTE A PROMUOVERE CONOSCENZA, DIFFUSIONE E VALORIZZAZIONE DEI SISTEMI RAZIONALI DI COLTIVAZIONE E CONSERVAZIONE
ART. 11 L.R. 30.12.1967 N. 29 COME DA ULTIMO MODIFICATO DALL' ART. 80 , COMMA 1 , L.R. 13.7.1998 N. 12

2000	--	2001	445.000.000	2002	--	2003	--

CAPITOLO S/ 7026
CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ED IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DEI CONSORZI PER LE ZONE VITICOLE A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA - FONDI REGIONALI
ART. 29 L.R. 27.11.1981 N. 79 COME MODIFICATO DALL' ART. 23 , COMMA 5 , L.R. 25.3.1996 N. 16

2000	-50.000.000	2001	--	2002	--	2003	--

TOTALE: 22.3.61.2.381

2000	-50.000.000	2001	445.000.000	2002	--	2003	--

23.1.62.2.290 CONTRIBUTI PER L' INNOVAZIONE TECNOLOGICA GESTIONALE E ORGANIZZATIVA DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

CAPITOLO S/ 7709
CONTRIBUTI ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE INDUSTRIALI E LORO CONSORZI PER FAVORIRE L' UTILIZZO DELLE NUOVE TECNICHE DI GESTIONE AZIENDALE ANCHE ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE ED IL POTENZIAMENTO DEI SISTEMI INFORMATIVI - FINANZIATO CON CONTRAZIONE DI MUTUO
ART. 45 L.R. 23.7.1984 N. 30 COME SOSTITUITO DALL' ART. 19 , COMMA 1 , L.R. 20.1.1992 N. 2

2000	--	2001	--	2002	-9.000.000.000	2003	-9.000.000.000

CAPITOLO S/ 7710
CONTRIBUTI ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE INDUSTRIALI E LORO CONSORZI PER FAVORIRE L' UTILIZZO DELLE NUOVE TECNICHE DI GESTIONE AZIENDALE ANCHE ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE ED IL POTENZIAMENTO DEI SISTEMI INFORMATIVI
ART. 45 L.R. 23.7.1984 N. 30 COME SOSTITUITO DALL' ART. 19 , COMMA 1 , L.R. 20.1.1992 N. 2

2000	--	2001	--	2002	9.000.000.000	2003	9.000.000.000

TOTALE: 23.1.62.2.290

2000	--	2001	--	2002	--	2003	--

23.2.9.2.299 SOTTOSCRIZIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI PER AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE INDUSTRIALI

CAPITOLO S/ 1354
ACQUISTO DI OBBLIGAZIONI DELL' ISTITUTO MEDIOCREDITO PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DEL FRIULI -VENEZIA GIULIA AL FINE DI FAVORIRE IL FINANZIAMENTO DELLE IMPRESE INDUSTRIALI, A PARTICOLARE SOSTEGNO DELL' IMPRENDITORIA GIOVANILE E FEMMINILE
ART. 12 , COMMA 10 , L.R. 3.7.2000 N. 13

2000	-25.000.000.000	2001	--	2002	--	2003	--

TABELLA F (RELATIVA ALL' ARTICOLO 6 COMMA 22)

(CONTINUA)

23.2.62.2.309 CONTRIBUTI PER LA RIDUZIONE E IL RICICLAGGIO DEI REFLUI

CAPITOLO S/ 7811

CONTRIBUTI UNA TANTUM A IMPRESE, COOPERATIVE, SOCIETA' MISTE O DI TIPO CONSORTILE TRA IMPRESE ED ENTI PUBBLICI PER L' ATTUAZIONE DI INTERVENTI VOLTI AD ATTIVARE E MODIFICARE I PROCESSI E GLI IMPIANTI PRODUTTIVI AL FINE DI RIDURRE LA QUANTITA' O LA PERICOLOSITA' DEI REFLUI, NONCHE' PER INTERVENTI FINALIZZATI AL RECUPERO, RICICLAGGIO E RIUTILIZZO DELLE SOSTANZE ADOPERATE E RESIDUATE DALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, AI SENSI DELL' ARTICOLO 15, COMMI 1 E 2, DELLA LEGGE REGIONALE 3 GIUGNO 1978, N. 47, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

ART. 15 L.R. 3.6.1978 N. 47 COME DA ULTIMO SOSTITUITO DALL' ART. 34 L.R. 20.1.1992 N. 2 E MODIFICATO DALL' ART. 5 L.R. 3.2.1993 N. 3 E DALL' ART. 10 L.R. 11.3.1993 N. 8 , ART. 11 L.R. 11.3.1993 N. 8

2000	--	2001	--	2002	2.500.000.000	2003	2.500.000.000

CAPITOLO S/ 7827

CONTRIBUTI UNA TANTUM A IMPRESE, COOPERATIVE, SOCIETA' MISTE O DI TIPO CONSORTILE TRA IMPRESE ED ENTI PUBBLICI PER L' ATTUAZIONE DI INTERVENTI VOLTI AD ATTIVARE E MODIFICARE I PROCESSI E GLI IMPIANTI PRODUTTIVI AL FINE DI RIDURRE LA QUANTITA' O LA PERICOLOSITA' DEI REFLUI, NONCHE' PER INTERVENTI FINALIZZATI AL RECUPERO, RICICLAGGIO E RIUTILIZZO DELLE SOSTANZE ADOPERATE E RESIDUATE DALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, AI SENSI DELL' ARTICOLO 15, COMMI 1 E 2, DELLA LEGGE REGIONALE 3 GIUGNO 1978, N. 47, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI - FINANZIATO CON CONTRAZIONE DI MUTUO

ART. 15 L.R. 3.6.1978 N. 47 COME DA ULTIMO SOSTITUITO DALL' ART. 34 L.R. 20.1.1992 N. 2 E MODIFICATO DALL' ART. 5 L.R. 3.2.1993 N. 3 E DALL' ART. 10 L.R. 11.3.1993 N. 8 , ART. 11 L.R. 11.3.1993 N. 8

2000	--	2001	--	2002	-2.500.000.000	2003	-2.500.000.000

TOTALE: 23.2.62.2.309

2000	--	2001	--	2002	--	2003	--

24.2.62.2.331 CONTRIBUTI PER LA RICERCA APPLICATA

CAPITOLO S/ 8010

CONTRIBUTI A FAVORE DI INIZIATIVE DI RICERCA APPLICATA E DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA - FINANZIATO CON CONTRAZIONE DI MUTUO

ARTT. 21 , 22 , 23 L.R. 3.6.1978 N. 47 , ART. 24 L.R. 3.6.1978 N. 47 COME MODIFICATO DALL' ART. 43 L.R. 23.7.1984 N. 30 E INTEGRATO DALL' ART. 8 , COMMA 1 , L.R. 18.3.1991 N. 12 E DALL' ART. 219 , COMMA 1 , L.R. 28.4.1994 N. 5 , ARTT. 3 , 4 L.R. 7.8.1985 N. 31

2000	--	2001	--	2002	-25.000.000.000	2003	-25.000.000.000

CAPITOLO S/ 8020

CONTRIBUTI A FAVORE DI INIZIATIVE DI RICERCA APPLICATA E DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA - FONDI REGIONALI

ARTT. 21 , 22 , 23 L.R. 3.6.1978 N. 47 , ART. 24 L.R. 3.6.1978 N. 47 COME MODIFICATO DALL' ART. 43 L.R. 23.7.1984 N. 30 E INTEGRATO DALL' ART. 8 , COMMA 1 , L.R. 18.3.1991 N. 12 E DALL' ART. 219 , COMMA 1 , L.R. 28.4.1994 N. 5 , ARTT. 3 , 4 L.R. 7.8.1985 N. 31

2000	--	2001	--	2002	25.000.000.000	2003	25.000.000.000

TOTALE: 24.2.62.2.331

2000	--	2001	--	2002	--	2003	--

25.1.63.1.336 FINANZIAMENTI ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA PER ATTIVITA' NEL SETTORE DELL' ARTIGIANATO

CAPITOLO S/ 8607

RIMBORSO ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELLE SOMME ANTICIPATE PER LE SPESE SOSTENUTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI PER L' ARTIGIANATO, IVI COMPRESI I COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI

ART. 10 QUATER , COMMA SECONDO , L.R. 24.2.1970 N. 6 COME INTRODOTTO DALL' ART. 2 L.R. 27.8.1992 N. 22 E MODIFICATO DALL' ART. 88 , COMMA 1 , L.R. 26.9.1995 N. 39 , ART. 11 , COMMA 46 , L.R. 12.2.1998 N. 3

2000	--	2001	-350.000.000	2002	--	2003	--

TABELLA F (RELATIVA ALL' ARTICOLO 6 COMMA 22)

(CONTINUA)

25.2.9.2.343 FONDO SPECIALE DI ROTAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE ARTIGIANE

CAPITOLO S/ 1380
CONFERIMENTI AL FONDO SPECIALE DI ROTAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE ARTIGIANE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA DI CUI ALL' ART. 7 DELLA L. 9 GENNAIO 1991, N. 19 COME SOSTITUITO DALL' ARTICOLO 2, COMMA 13, DEL DECRETO LEGGE 149/1993, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 237/1993
ART. 1 , COMMA 1 , LETTERA A), L.R. 28.8.1992 N. 28 , ART. 59 , COMMA 1 , L.R. 6.2.1996 N. 9

2000	--	2001	1.000.000.000	2002	--	2003	--

26.1.63.1.445 FINANZIAMENTI ALLE ASSOCIAZIONI DI RAPPRESENTANZA, ASSISTENZA E TUTELA DEL MOVIMENTO COOPERATIVO

CAPITOLO S/ 8772
FINANZIAMENTI ALLE ASSOCIAZIONI DI RAPPRESENTANZA, ASSISTENZA E TUTELA DEL MOVIMENTO COOPERATIVO PIU' RAPPRESENTATIVE A LIVELLO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI SOSTEGNO E SUPPORTO ALLE IMPRESE COOPERATIVE
ART. 25 L.R. 20.11.1982 N. 79 COME DA ULTIMO MODIFICATO DA ART. 6 , COMMA 85 , L.R. 22.2.2000 N. 2

2000	--	2001	400.000.000	2002	--	2003	--

26.1.63.2.448 CONTRIBUTI ALLA FINRECO

CAPITOLO S/ 8798
FINANZIAMENTO ALLA FINRECO PER INTERVENTI A FAVORE DELLE COOPERATIVE ASSOCIATE, ISCRITTE AL REGISTRO DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 79/1982 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, CON ESCLUSIONE DELLE COOPERATIVE ISCRITTE ALLA SEZIONE' EDILIZIA'
ART. 4 , COMMI 1 , 2 , L.R. 15.11.1999 N. 28

2000	--	2001	-250.000.000	2002	--	2003	--

27.1.64.2.480 CONTRIBUTI PER L' IMPIANTO E L' ALLESTIMENTO DI COMPRENSORI FIERISTICI, MERCATI, CENTRI COMMERCIALI

CAPITOLO S/ 9105
CONTRIBUTI PLURIENNALI AL COMUNE DI UDINE PER LA COPERTURA DEGLI ONERI IN LINEA CAPITALE ED INTERESSI DEI MUTUI DA CONTRARSI PER IL COMPLETAMENTO DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO DI UDINE
ART. 6 , COMMA 120 , L.R. 22.2.2000 N. 2
LIMITE 2

2000	--	2001	--	2002	-250.000.000	2003	-250.000.000

2002 - 2011 -250.000.000

LIMITE 3

2000	--	2001	250.000.000	2002	250.000.000	2003	250.000.000

2001 - 2010 250.000.000

TOTALE: 27.1.64.2.480

2000	--	2001	250.000.000	2002	--	2003	--

28.2.64.2.510 CONTRIBUTI PER STRUTTURE ED INFRASTRUTTURE TURISTICHE

CAPITOLO S/ 9260
CONTRIBUTI A PRIVATI OPERATORI PER LA COSTRUZIONE, L' ADATTAMENTO E L' ARREDAMENTO DI IMMOBILI DA ADIBIRE A STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE DI CUI AL TITOLO I DELLA LEGGE REGIONALE 30 MAGGIO 1988, N. 39, NONCHE' PER L' AMPLIAMENTO, L' AMMODERNAMENTO ED IL RINNOVO DELL' ARREDAMENTO DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE ESISTENTI
ART. 2 , COMMA PRIMO , LETTERA A), L.R. 25.8.1965 N. 16 COME DA ULTIMO SOSTITUITO DALL' ART. 1 L.R. 4.5.1993 N. 17 , ART. 11 , COMMA 27 , L.R. 12.2.1998 N. 3

2000	--	2001	--	2002	1.000.000.000	2003	1.000.000.000

TABELLA F (RELATIVA ALL' ARTICOLO 6 COMMA 22)

(CONTINUA)

CAPITOLO S/ 9263
CONTRIBUTI A PRIVATI OPERATORI PER LA COSTRUZIONE, L' ADATTAMENTO E L' ARREDAMENTO DI IMMOBILI DA ADIBIRE A STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE DI CUI AL TITOLO I DELLA LEGGE REGIONALE 30 MAGGIO 1988, N. 39, NONCHE' PER L' AMPLIAMENTO, L' AMMODERNAMENTO ED IL RINNOVO DELL' ARREDAMENTO DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE ESISTENTI - FINANZIATO CON CONTRAZIONE DI MUTUO
ART. 2 , COMMA PRIMO , LETTERA A), L.R. 25.8.1965 N. 16 COME DA ULTIMO SOSTITUITO DALL' ART. 1 L.R. 4.5.1993 N. 17 , ART. 11 , COMMA 27 , L.R. 12.2.1998 N. 3

2000	--	2001	--	2002	-1.000.000.000	2003	-1.000.000.000

CAPITOLO S/ 9264
CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E DI PRIVATI OPERATORI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI ED OPERE COMPLEMENTARI ALLA ATTIVITA' TURISTICA E PER LO SVILUPPO DEL MOVIMENTO TURISTICO NONCHE' LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI A FUNE - FINANZIATO CON CONTRAZIONE DI MUTUO
ART. 2 , COMMA PRIMO , LETTERA F), L.R. 25.8.1965 N. 16 COME DA ULTIMO MODIFICATA DALL' ART. 13 , COMMA 1 , L.R. 3.7.2000 N. 13 , ART. 3 L.R. 14.12.1987 N. 43 COME MODIFICATO DALL' ART. 58 L.R. 30.5.1988 N. 39

2000	--	2001	--	2002	-3.500.000.000	2003	-3.500.000.000

CAPITOLO S/ 9265
CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E DI PRIVATI OPERATORI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI ED OPERE COMPLEMENTARI ALLA ATTIVITA' TURISTICA E PER LO SVILUPPO DEL MOVIMENTO TURISTICO NONCHE' LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI A FUNE
ART. 2 , COMMA PRIMO , LETTERA F), L.R. 25.8.1965 N. 16 COME DA ULTIMO MODIFICATA DALL' ART. 13 , COMMA 1 , L.R. 3.7.2000 N. 13 , ART. 3 L.R. 14.12.1987 N. 43 COME MODIFICATO DALL' ART. 58 L.R. 30.5.1988 N. 39

2000	--	2001	--	2002	3.500.000.000	2003	3.500.000.000

CAPITOLO S/ 9313
CONTRIBUTI A IMPRESE, ORGANISMI ASSOCIATI E SOGGETTI PUBBLICI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI STRATEGICI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI E TURISTICHE NEI CENTRI URBANI, NELLE PERIFERIE E NELLE AREE RURALI E MONTANE - FONDI REGIONALI
ART. 16 , COMMA 1 , L. 7.8.1997 N. 266 , ART. 8 , COMMA 12 , L.R. 15.2.1999 N. 4 , ART. 16 , COMMA 24 , L.R. 13.9.1999 N. 25

2000	--	2001	1.269.000.000	2002	--	2003	--

TOTALE: 28.2.64.2.510

2000	--	2001	1.269.000.000	2002	--	2003	--

28.2.64.2.512 CONTRIBUTI PER LA NAUTICA DA DIPORTO

CAPITOLO S/ 9266
CONTRIBUTI PER LA COSTRUZIONE E L' INSTALLAZIONE DI STRUTTURE E DI IMPIANTI NECESSARI PER LA NAUTICA DA DIPORTO
ART. 2 , COMMA PRIMO , LETTERA D), L.R. 25.8.1965 N. 16 COME MODIFICATO DALL' ART. 1 L.R. 4.5.1993 N. 17

2000	--	2001	--	2002	1.000.000.000	2003	1.000.000.000

CAPITOLO S/ 9267
CONTRIBUTI PER LA COSTRUZIONE E L' INSTALLAZIONE DI STRUTTURE E DI IMPIANTI NECESSARI PER LA NAUTICA DA DIPORTO - FINANZIATO CON CONTRAZIONE DI MUTUO
ART. 2 , COMMA PRIMO , LETTERA D), L.R. 25.8.1965 N. 16 COME MODIFICATO DALL' ART. 1 L.R. 4.5.1993 N. 17

2000	--	2001	--	2002	-1.000.000.000	2003	-1.000.000.000

TOTALE: 28.2.64.2.512

2000	--	2001	--	2002	--	2003	--

TABELLA F (RELATIVA ALL' ARTICOLO 6 COMMA 22)

(CONTINUA)

30.1.6.2.639 FONDO PER IL FINANZIAMENTO E L' ADEGUAMENTO DI PROGRAMMI E PROGETTI COMUNITARI

CAPITOLO S/ 9600
FONDO PER IL FINANZIAMENTO E L' ADEGUAMENTO DI PROGRAMMI E PROGETTI AMMESSI O AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO COMUNITARIO
ART. 9 , COMMA 1 , LETTERA D) , ART. 14 , COMMA 2 , ART. 23 L.R. 16.4.1999 N. 7

2000	--	2001	-29.046.132.420	2002	--	2003	--

30.3.1.2.1084 SPESE PER L' ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE NELL' AMBITO DELLE FINALITA' DI CUI AL REGOLAMENTO (CE) N. 1260/1999

CAPITOLO S/ 175
SPESE PER L' ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER I SERVIZI PUBBLICI PER L' IMPIEGO IN FAVORE DELL' AGENZIA REGIONALE PER L' IMPIEGO - PARCO PROGETTI OBIETTIVO 3 ARTICOLO 1 REGOLAMENTO (CE) N. 1260/1999

2000	-2.375.000.000	2001	--	2002	--	2003	--

30.3.9.2.1081 SPESE PER L' ACQUISTO DI IMMOBILI NELL' AMBITO DELLE FINALITA' DI CUI AL REGOLAMENTO (CE) N. 1260/1999

CAPITOLO S/ 1520
SPESE PER L' ACQUISIZIONE DI SEDI PER I SERVIZI PUBBLICI PER L' IMPIEGO IN FAVORE DELL' AGENZIA REGIONALE PER L' IMPIEGO - PARCO PROGETTI OBIETTIVO 3 ARTICOLO 1 REGOLAMENTO (CE) N. 1260/1999
ART. 1 REGOLAMENTO C.E.E. 21.6.1999 N. 1260

2000	-4.940.000.000	2001	--	2002	--	2003	--

30.3.9.2.1082 SPESE PER L' ACQUISTO DI ARREDI NELL' AMBITO DELLE FINALITA' DI CUI AL REGOLAMENTO (CE) N. 1260/1999

CAPITOLO S/ 1460
SPESE PER L' ACQUISIZIONE DI ARREDI PER I SERVIZI PUBBLICI PER L' IMPIEGO IN FAVORE DELL' AGENZIA REGIONALE PER L' IMPIEGO - PARCO PROGETTI OBIETTIVO 3 ARTICOLO 1 REGOLAMENTO (CE) N. 1260/1999
ART. 1 REGOLAMENTO C.E.E. 21.6.1999 N. 1260

2000	-2.185.000.000	2001	--	2002	--	2003	--

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

TABELLA G (RELATIVA ALL' ARTICOLO 7 COMMA 50)

3.1.6.1.59 FONDO REGIONALE PER L' EUROPA

CAPITOLO S/ 741
FONDO REGIONALE PER L' EUROPA
ART. 2 L.R. 31.1.1989 N. 6 , ART. 93 L.R. 5.9.1989 N. 25 , ART. 13 L.R. 31.1.1989 N. 6 COME INTEGRATO DALL' ART. 3 , COMMA 1 , L.R. 5.9.1997 N. 28 , ART. 6 L.R. 16.8.2000 N. 16

2000	--	2001	159.291.661	2002	--	2003	--

3.1.6.1.61 CONTRIBUTI PER PROGETTI AMMESSI A FINANZIAMENTO E GESTITI DIRETTAMENTE DALLA COMMISSIONE EUROPEA

CAPITOLO S/ 743
CONTRIBUTI AGLI ENTI SENZA FINALITA' DI LUCRO DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA PER PROGETTI AMMESSI AL FINANZIAMENTO DI PROGRAMMI DELL' UNIONE EUROPEA GESTITI DIRETTAMENTE DALLA COMMISSIONE EUROPEA
ART. 16 , COMMA 16 , L.R. 8.4.1997 N. 10

2000	--	2001	-158.291.661	2002	--	2003	--

CAPITOLO S/ 749
FINANZIAMENTI PER CONCORRERE ALL' ATTIVAZIONE DI SPECIFICI PROGRAMMI FINALIZZATI AD INCORAGGIARE LA DIFFUSIONE DELL' APPRENDIMENTO DELLE LINGUE NEL QUADRO DELLA DECISIONE DELL' UE DI PROCLAMARE IL 2001 "ANNO EUROPEO DELLE LINGUE"
ART. 8 , COMMA 16 , L.R. 26.2.2001 N. 4

2000	--	2001	-1.000.000	2002	--	2003	--

TOTALE: 3.1.6.1.61

2000	--	2001	-159.291.661	2002	--	2003	--

3.1.15.1.58 SPESE PER ATTIVITA' PROMOZIONALI ALL'ESTERO E PER QUOTE ASSOCIATIVE AD ISTITUZIONI EUROPEE

CAPITOLO S/ 740
SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' PROMOZIONALI ALL'ESTERO NELLE MATERIE DI COMPETENZA REGIONALE PROMOSSE SIA SUL TERRITORIO REGIONALE, SIA AL DI FUORI DELLO STESSO
ARTT. 1 , 2 , 3 , 4 , 5 L.R. 27.7.1982 N. 47 COME MODIFICATA DALL' ART. 43 L.R. 19.6.1985 N. 25 , ARTT. 4 , 6 L.R. 16.8.2000 N. 16

2000	--	2001	50.000.000	2002	--	2003	--

3.1.15.1.175 PREMIO "SENZA CONFINI"

CAPITOLO S/ 720
SPESE PER LA CONCESSIONE DEL PREMIO "SENZA CONFINI" A PERSONALITA' DI RILIEVO INTERNAZIONALE
ART. 8 , COMMA 15 , L.R. 22.2.2000 N. 2

2000	--	2001	-250.000.000	2002	--	2003	--

3.1.15.2.1030 COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E PARTENARIATO INTERNAZIONALE

CAPITOLO S/ 725
SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PRESENTATI AI SENSI DELLA LEGGE 26 FEBBRAIO 1992, N. 212, PER LA TRANSIZIONE VERSO FORME DI ECONOMIA DI MERCATO NEI PAESI DELL'EUROPA CENTRALE ED ORIENTALE
ART. 8 , COMMA 1 , L.R. 11.9.2000 N. 18

2000	--	2001	200.000.000	2002	--	2003	--

TABELLA G (RELATIVA ALL' ARTICOLO 7 COMMA 50)

(CONTINUA)

3.2.18.1.937 INTERVENTI A FAVORE DEGLI EMIGRATI

CAPITOLO S/ 5581 (MODIFICA DENOMINAZIONE)
FINANZIAMENTI STRAORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI DEGLI EMIGRATI CHE COLLABORANO CON LA REGIONE PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO AI DISCENDENTI DI CORREGIONALI EMIGRATI CHE FREQUENTINO CORSI UNIVERSITARI IN REGIONE E PER L'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI ORGANICI INNOVATIVI E SPERIMENTALI PER IL RAFFORZAMENTO DELL'ATTIVITA' DI COLLEGAMENTO CON I CORREGIONALI ALL'ESTERO CHE PREVEDANO LA PARTECIPAZIONE DI GIOVANI LAUREATI RESIDENTI IN REGIONE
ART. 6 , COMMA 57 , L.R. 26.2.2001 N. 4 COME MODIFICATO DA ART. 7 COMMA 36 L.R. (213)

2000	--	2001	--	2002	--	2003	--

52.1.1.1.646 SPESE PER IL CONSIGLIO REGIONALE

CAPITOLO S/ 99
SPESE PER IL CONSIGLIO REGIONALE, ESCLUSE LE SPESE PER IL PERSONALE REGIONALE E QUELLE PER L' ACQUISTO E LE AFFITTANZE DI BENI IMMOBILI NONCHE' QUELLE PER IL FUNZIONAMENTO, LA MANUTENZIONE E L' USO DEGLI UFFICI E DEI RELATIVI IMPIANTI
ART. 20 TER , COMMA 1 , L.R. 24.6.1993 N. 49 COME INSERITO DALL' ART. 17 , COMMA 1 , L.R. 25.3.1996 N. 16 , ARTT. 3 , 11 , 12 , 19 , 21 L.R. 13.9.1995 N. 38 , ART. 50 , COMMA 1 , L.R. 19.8.1996 N. 31 , ART. 13 L.R. 26.8.1996 N. 35 , ART. 42 , COMMA 2 , L.R. 9.9.1997 N. 31 , ART. 19 , COMMA 11 , L.R. 12.2.1998 N. 3 , ART. 2 , COMMA 4 , ART. 8 , COMMA 4 , L.R. 17.4.2000 N. 8 , ARTT. 5 , 12 , COMMA 1 , 7 , 13 , COMMA 2 , 19 L.R. 10.4.2001 N. 11
(SPESA DI FUNZIONAMENTO)

2000	--	2001	2.000.000.000	2002	--	2003	--

52.2.4.1.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE

CAPITOLO S/ 550 (MODIFICA DENOMINAZIONE)
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI DI CARATTERE CONTINUATIVO AL PERSONALE REGIONALE E COMANDATO, NONCHE' A QUELLO ASSUNTO MEDIANTE CONTRATTI REGOLATI DALLE NORME SULL' IMPIEGO PRIVATO, NONCHE' CONGUAGLI EFFETTUATI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 241/1997 COME INTEGRATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 490/1998
L.R. 2000 N. 132 (CONTROLLO GOVERNATIVO IN ITINERE) ART. 9 , COMMA SECONDO , L.R. 31.8.1981 N. 53 ART. 219 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, ART. 36 L.R. 19.10.1984 N. 49 , ART. 10 L.R. 26.10.1987 N. 33 , ART. 4 L.R. 12.2.1990 N. 5 , ART. 36 L.R. 7.3.1990 N. 11 , ART. 4 , COMMA 3 , L.R. 18.3.1992 N. 11 , ART. 14 L.R. 27.8.1992 N. 25 COME MODIFICATO DALL' ART. 12 L.R. 18.12.1992 N. 38 , ARTT. 2 , 3 L.R. 8.6.1993 N. 33 , ART. 48 , COMMA 1 , L.R. 15.6.1993 N. 39 COMBINATO DISPOSTO ARTT. 7 E 19 C.N. L.G. ART. 162 , COMMA 1 , L.R. 14.2.1995 N. 8 COME AGGIUNTO DALL' ART. 2 L.R. 11.4.1995 N. 17 , ART. 9 , COMMA 1 , L.R. 4.1.1995 N. 2 , ART. 12 , COMMA 1 , L.R. 14.2.1995 N. 8 , ART. 4 , COMMA 2 , L.R. 14.2.1995 N. 10 , ARTT. 30 , 31 L.R. 28.8.1995 N. 35 , ART. 4 , COMMA 1 , L.R. 5.9.1995 N. 36 , ARTT. 4 , 5 , 6 , 7 L.R. 7.5.1996 N. 20 , ART. 8 L.R. 7.5.1996 N. 20 COME MODIFICATO ED INTEGRATO DALL' ART. 21 L.R. 12.11.1996 N. 47 , ARTT. 9 , 11 L.R. 7.5.1996 N. 20 , ART. 1 L.R. 1.4.1996 N. 19 , ART. 30 , COMMA 3 , L.R. 30.9.1996 N. 42 , ART. 10 , COMMA 1 , ARTT. 11 , 13 , COMMA 1 , 17 , COMMA 1 , 18 , COMMA 1 , L.R. 9.9.1997 N. 31 , ART. 18 , COMMA 2 , ART. 31 , COMMA 1 , ART. 48 , COMMA 1 , L.R. 9.9.1997 N. 31 , ART. 24 L.R. 3.3.1998 N. 6 , ART. 1 L.R. 5.9.1997 N. 29 , ARTT. 67 , 69 , 72 , 73 L.R. 14.1.1998 N. 1 , ART. 10 , COMMA 1 , L.R. 22.12.1998 N. 17 , ART. 77 L.R. 14.1.1998 N. 1 , ART. 9 , COMMA 21 , L.R. 9.11.1998 N. 13 , ART. 1 L.R. 23.12.1998 N. 18 , ART. 62 L.R. 20.4.1999 N. 9 , ART. 20 , COMMA SECONDO , L.R. 22.8.1968 N. 30 COME SOSTITUITO DALL' ART. 2 , COMMA 1 , L.R. 15.2.2000 N. 1 ART. 40, COMMI 10 E 11 L.R. 31.12.1999 N. 30 COME MODIFICATI DALL' ART. 7 , COMMA 134 , L.R. 26.2.2001 N. 4 COMMA 10BIS ART. 40 L.R. 31.12.1999 N. 30 COME INSERITO DALL' ART. 11 , COMMA 4 , L.R. 3.7.2000 N. 13 E MODIFICATO DALL' ART. 7 , COMMA 135 , L.R. 26.2.2001 N. 4 , ART. 4 , COMMA 1 , L.R. 15.2.2000 N. 1 , ART. 45 , COMMA 4 , L.R. 1.3.1988 N. 7 COME SOSTITUITO DALL' ART. 6 , COMMA 1 , L.R. 15.2.2000 N. 1 , ART. 7 , COMMA 3 , L.R. 17.4.2000 N. 8 , ART. 9 , COMMA 9 , L.R. 3.7.2000 N. 13 , ART. 1 , COMMA 1 , L.R. 27.11.2000 N. 22 , L.R. 30.3.2001 N. 10 , ART. 4 , COMMA 3 , L.R. 10.4.2001 N. 11 , ART. 1 D.D.L. N. 5043 , ART. 18 , COMMI 1 , 6 , D.D.L. N. 106 , ART. 5 , COMMA 1 , D.D.L. N. 5044
(SPESA OBBLIGATORIA E DI FUNZIONAMENTO)

2000	--	2001	--	2002	-7.000.000.000	2003	-7.000.000.000

52.2.4.1.2 ONERI RELATIVI A TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTO E DI QUIESCENZA

CAPITOLO S/ 549 (1.1.130.1.01.01) (DI NUOVA ISTITUZIONE)

RIMBORSI AI SENSI DELL' ARTICOLO 8, COMMA 2, DEL DPR 8 AGOSTO 1986, N. 538 IN FAVORE DELL' I.N.P.D.A.P. - EX DIREZIONI PROVINCIALI DEL TESORO (SPESA OBBLIGATORIA)
(SPESA OBBLIGATORIA)

2000	--	2001	50.000.000	2002	--	2003	--

TABELLA G (RELATIVA ALL' ARTICOLO 7 COMMA 50)

(CONTINUA)

52.2.4.1.651 INDENNITA' DI TRASFERTA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI

CAPITOLO S/ 553
INDENNITA' DI TRASFERTA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL' ESTERO AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L' AMMINISTRAZIONE REGIONALE
ART. 219 L.R. 31.8.1981 N. 53 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, ART. 10 , COMMA 1 , L.R. 22.12.1998 N. 17 , ART. 62 L.R. 20.4.1999 N. 9 , ART. 18 , COMMA 1 , L.R. 13.9.1999 N. 25
(SPESA DI FUNZIONAMENTO)

2000		2001		2002		2003	
2000	--	2001	500.000.000	2002	--	2003	--

52.2.8.1.659 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E FISCALI

CAPITOLO S/ 9630
ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE, NONCHE' ONERI ASSUNTI A CARICO DELL' AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL' ARTICOLO 199 DELLA L. R. 31 AGOSTO 1981, N. 53 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E L.R. 19 OTTOBRE 1984, N. 49
ART. 14 L.R. 27.8.1992 N. 25 COME MODIFICATO DALL' ART. 12 L.R. 18.12.1992 N. 38 , ART. 2 L.R. 8.6.1993 N. 33 , ART. 3 L.R. 2.2.1993 N. 2 , ART. 48 , COMMA 1 , L.R. 15.6.1993 N. 39 , ART. 186 , COMMA 13 , L.R. 28.4.1994 N. 5 , ART. 9 , COMMA 1 , L.R. 4.1.1995 N. 2 , ART. 162 , COMMA 1 , L.R. 14.2.1995 N. 8 COME AGGIUNTO DALL' ART. 2 L.R. 11.4.1995 N. 17 , ART. 4 , COMMA 2 , L.R. 14.2.1995 N. 10 , ARTT. 30 , 31 L.R. 28.8.1995 N. 35 , ART. 54 BIS L.R. 31.8.1981 N. 53 COME INSERITO DALL' ART. 2 , COMMA 1 , L.R. 7.5.1996 N. 20 , ARTT. 4 , 5 , 6 , 7 L.R. 7.5.1996 N. 20 , ART. 8 L.R. 7.5.1996 N. 20 COME MODIFICATO ED INTEGRATO DALL' ART. 21 L.R. 12.11.1996 N. 47 , ART. 1 L.R. 1.4.1996 N. 19 , ARTT. 9 , 11 L.R. 7.5.1996 N. 20 , ART. 30 , COMMA 3 , L.R. 30.9.1996 N. 42 , ART. 10 , COMMA 1 , ARTT. 11 , 13 , COMMA 1 , L.R. 9.9.1997 N. 31 , ART. 17 , COMMA 1 . ART. 18 , COMMA 1 , ART. 18 , COMMA 2 , ART. 31 , COMMA 1 , L.R. 9.9.1997 N. 31 , ART. 1 L.R. 5.9.1997 N. 29 , ARTT. 67 , 69 , 72 , 73 , 77 L.R. 14.1.1998 N. 1 , ART. 24 L.R. 3.3.1998 N. 6 , ART. 9 , COMMA 21 , L.R. 9.11.1998 N. 13 , ART. 10 , COMMA 1 , L.R. 22.12.1998 N. 17 , ART. 1 L.R. 23.12.1998 N. 18 , ART. 62 L.R. 20.4.1999 N. 9 , ART. 40, COMMI 10 E 11 L.R. 31.12.1999 N. 30 COME MODIFICATI DALL' ART. 7 , COMMA 134 , L.R. 26.2.2001 N. 4 COMMA 10BIS, ART. 40 L.R. 31.12.1999 N. 30 COME INSERITO DALL' ART. 11 , COMMA 4 , L.R. 3.7.2000 N. 13 E MODIFICATO DALL' ART. 7 , COMMA 135 , L.R. 26.2.2001 N. 4 , ART. 20 , COMMA SECONDO , L.R. 22.8.1968 N. 30 COME SOSTITUITO DALL' ART. 2 , COMMA 1 , L.R. 15.2.2000 N. 1 , ART. 4 , COMMA 1 , L.R. 15.2.2000 N. 1 , ART. 45 , COMMA 4 , L.R. 1.3.1988 N. 7 COME SOSTITUITO DALL' ART. 6 , COMMA 1 , L.R. 15.2.2000 N. 1 , ART. 7 , COMMA 3 , L.R. 17.4.2000 N. 8 , ART. 9 , COMMA 9 , L.R. 3.7.2000 N. 13 , ART. 1 , COMMA 1 , L.R. 27.11.2000 N. 22 , ART. 30 , COMMA 1 , LETTERA D), L.R. 2000 N. 132 (CONTROLLO GOVERNATIVO IN ITINERE) ART. 4 , COMMA 3 , L.R. 10.4.2001 N. 11 , L.R. 30.3.2001 N. 10 , ART. 1 D.D.L. N. 5043 , ART. 18 , COMMI 1 , 6 , D.D.L. N. 106 , ART. 5 , COMMA 1 , D.D.L. N. 5044 , ART. 20 L.R. 10.4.2001 N. 11
(SPESA OBBLIGATORIA E DI FUNZIONAMENTO)

2000	--	2001	--	2002	-1.000.000.000	2003	-1.000.000.000

CAPITOLO S/ 9631
IMPOSTE E TASSE SUGLI ASSEGNI, INDENNITA' ED ALTRE COMPETENZE CORRISPOSTI AL PERSONALE IN SERVIZIO E ADEMPIMENTI CONNESSI ALL' APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 241/1997 COME INTEGRATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 490/1998
ART. 11 L.R. 18.12.1992 N. 38 , ARTT. 2 , 3 L.R. 8.6.1993 N. 33 , ART. 48 , COMMA 1 , L.R. 15.6.1993 N. 39 , ART. 9 , COMMA 1 , L.R. 4.1.1995 N. 2 , ART. 162 , COMMA 1 , L.R. 14.2.1995 N. 8 COME AGGIUNTO DALL' ART. 2 L.R. 11.4.1995 N. 17 , ART. 4 , COMMA 2 , L.R. 14.2.1995 N. 10 , ARTT. 30 , 31 L.R. 28.8.1995 N. 35 , ART. 1 L.R. 1.4.1996 N. 19 , ART. 54 BIS L.R. 31.8.1981 N. 53 COME INSERITO DALL' ART. 2 , COMMA 1 , L.R. 7.5.1996 N. 20 , ARTT. 4 , 5 , 6 , 7 L.R. 7.5.1996 N. 20 , ART. 8 L.R. 7.5.1996 N. 20 COME MODIFICATO ED INTEGRATO DALL' ART. 21 L.R. 12.11.1996 N. 47 , ARTT. 9 , 11 L.R. 7.5.1996 N. 20 , ART. 10 , COMMA 1 , ARTT. 11 , 13 , COMMA 1 , L.R. 9.9.1997 N. 31 , ART. 17 , COMMA 1 , L.R. 9.9.1997 N. 31 , ART. 30 , COMMA 3 , L.R. 30.9.1996 N. 42 , ART. 18 , COMMI 1 , 2 , COMMA 1 , L.R. 9.9.1997 N. 31 , ART. 1 L.R. 5.9.1997 N. 29 , ARTT. 67 , 69 , 72 , 73 , 77 L.R. 14.1.1998 N. 1 , ART. 24 L.R. 3.3.1998 N. 6 , ART. 9 , COMMA 21 , L.R. 9.11.1998 N. 13 , ART. 1 L.R. 23.12.1998 N. 18 , ART. 10 , COMMA 1 , L.R. 22.12.1998 N. 17 , ART. 62 L.R. 20.4.1999 N. 9 , ART. 40, COMMI 10 E 11 L.R. 31.12.1999 N. 30 COME MODIFICATI DALL' ART. 7 , COMMA 134 , L.R. 26.2.2001 N. 4 COMMA 10BIS ART. 40 L.R. 31.12.1999 N. 30 COME INSERITO DALL' ART. 11 , COMMA 4 , L.R. 3.7.2000 N. 13 E MODIFICATO DALL' ART. 7 , COMMA 135 , L.R. 26.2.2001 N. 4 , ART. 20 , COMMA SECONDO , L.R. 22.8.1968 N. 30 COME SOSTITUITO DALL' ART. 2 , COMMA 1 , L.R. 15.2.2000 N. 1 , ART. 4 , COMMA 1 , L.R. 15.2.2000 N. 1 , ART. 45 , COMMA 4 , L.R. 1.3.1988 N. 7 COME SOSTITUITO DALL' ART. 6 , COMMA 1 , L.R. 15.2.2000 N. 1 , ART. 7 , COMMA 3 , L.R. 17.4.2000 N. 8 , ART. 198 L.R. 1.3.1988 N. 7 , ART. 48 L.R. 27.3.1996 N. 18 COME SOSTITUITO DAL ART. 10 , COMMA 1 , L.R. 2000 N. 132 (CONTROLLO GOVERNATIVO IN ITINERE) ART. 18 , COMMA 2 , L.R. 2000 N. 132 (CONTROLLO GOVERNATIVO IN ITINERE) ART. 23 L.R. 2000 N. 132 (CONTROLLO GOVERNATIVO IN ITINERE) ART. 24 L.R. 2000 N. 132 (CONTROLLO GOVERNATIVO IN ITINERE) ART. 18 , COMMA 1 , L.R. 2000 N. 132 (CONTROLLO GOVERNATIVO IN ITINERE) ART. 25 L.R. 2000 N. 132 (CONTROLLO GOVERNATIVO IN ITINERE) ART. 27 , COMMA 17 , L.R. 2000 N. 132 (CONTROLLO GOVERNATIVO IN ITINERE) ART. 28 , COMMA 15 , L.R. 2000 N. 132 (CONTROLLO GOVERNATIVO IN ITINERE) ART. 31 L.R. 2000 N. 132 (CONTROLLO

TABELLA G (RELATIVA ALL' ARTICOLO 7 COMMA 50)

(CONTINUA)

GOVERNATIVO IN ITINERE) ART. 32 L.R. 2000 N. 132 (CONTROLLO GOVERNATIVO IN ITINERE) ART. 33 L.R. 2000 N. 132 (CONTROLLO GOVERNATIVO IN ITINERE) ART. 34 L.R. 2000 N. 132 (CONTROLLO GOVERNATIVO

2000		2001		2002		2003	
2000	--	2001	--	2002	-2.000.000.000	2003	-2.000.000.000

TOTALE: 52.2.8.1.659

2000		2001		2002		2003	
2000	--	2001	--	2002	-3.000.000.000	2003	-3.000.000.000

52.3.1.1.663 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI, COMITATI, COLLEGI E CONSIGLI

CAPITOLO S/ 153
ULTERIORI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI TECNICHE PROVINCIALI PER LA VERIFICA DEI CALCOLI RELATIVI ALLA STRUTTURA DEI SINGOLI EDIFICI ED OPERE IN PROGETTO
ART. 5 , COMMA 11 , L.R. 9.5.1988 N. 27
(SPESA DI FUNZIONAMENTO)

2000		2001		2002		2003	
2000	--	2001	15.000.000	2002	--	2003	--

52.3.1.1.664 SISTEMA INFORMATIVO DELL' AMMINISTRAZIONE REGIONALE - SPESE DI GESTIONE

CAPITOLO S/ 156
SISTEMA INFORMATIVO ELETTRONICO REGIONALE - SPESE DI GESTIONE PER I SERVIZI DELL' AMMINISTRAZIONE REGIONALE
ART. 1 L.R. 27.4.1972 N. 22 COME MODIFICATO DALL' ART. 82 L.R. 1.2.1991 N. 4 , ART. 8 , COMMA 5 , L.R. 12.11.1996 N. 47 , ART. 6 , COMMA 2 , L.R. 14.1.1998 N. 1 , ART. 10 L.R. 25.2.2000 N. 4 COMMA 3BIS ART. 7 L.R. 12.11.1996 N. 47 COME AGGIUNTO DALL' ART. 7 , COMMA 5 , L.R. 8.5.2000 N. 11 , ART. 11 L.R. 10.4.2001 N. 12 , ART. 5 , COMMA 1 , L.R. 12.2.2001 N. 3 , ART. 16 , COMMI 1 , 2 , D.D.L. N. 210
(SPESA DI FUNZIONAMENTO)

2000		2001		2002		2003	
2000	--	2001	1.400.000.000	2002	--	2003	--

52.3.1.2.666 SISTEMA INFORMATIVO DELL' AMMINISTRAZIONE REGIONALE - SPESE PER LO SVILUPPO

CAPITOLO S/ 180
SISTEMA INFORMATIVO ELETTRONICO REGIONALE - SPESE PER LA REALIZZAZIONE E L' ACQUISIZIONE DI SOFTWARE APPLICATIVO PER L' AMMINISTRAZIONE REGIONALE
ARTT. 1 , 2 , 3 L.R. 27.4.1972 N. 22 , ART. 8 , COMMA 5 , L.R. 12.11.1996 N. 47 , ART. 6 , COMMA 2 , L.R. 14.1.1998 N. 1 , ART. 19 , COMMA 1 , L.R. 12.2.1998 N. 3 , ART. 10 L.R. 25.2.2000 N. 4 COMMA 3BIS ART. 7 L.R. 12.11.1996 N. 47 COME AGGIUNTO DALL' ART. 7 , COMMA 5 , L.R. 8.5.2000 N. 11 , ART. 20 BIS L.R. 11.11.1996 N. 46 COME INSERITO DAL ART. 1 , COMMA 17 , L.R. 3.7.2000 N. 13 , ART. 38 , COMMA 2 , L.R. 20.3.2000 N. 7 , ART. 11 L.R. 10.4.2001 N. 12 , ART. 5 , COMMA 1 , L.R. 12.2.2001 N. 3 , ART. 17 , COMMA 1 , D.D.L. N. 210
(SPESA DI FUNZIONAMENTO)

2000		2001		2002		2003	
2000	--	2001	3.000.000.000	2002	7.000.000.000	2003	--

CAPITOLO S/ 182
SISTEMA INFORMATIVO ELETTRONICO REGIONALE - SPESE PER LA REALIZZAZIONE E L' ACQUISIZIONE DI SOFTWARE APPLICATIVO PER L' AMMINISTRAZIONE REGIONALE-FINANZIATO CON CONTRAZIONE DI MUTUO
ARTT. 1 , 2 , 3 L.R. 27.4.1972 N. 22 , ART. 8 , COMMA 5 , L.R. 12.11.1996 N. 47 , ART. 6 , COMMA 2 , L.R. 14.1.1998 N. 1 , ART. 19 , COMMA 1 , L.R. 12.2.1998 N. 3 , ART. 10 L.R. 25.2.2000 N. 4 COMMA 3BIS ART. 7 L.R. 12.11.1996 N. 47 COME AGGIUNTO DALL' ART. 7 , COMMA 5 , L.R. 8.5.2000 N. 11 , ART. 20 BIS L.R. 11.11.1996 N. 46 COME INSERITO DALL' ART. 1 , COMMA 17 , L.R. 3.7.2000 N. 13 , ART. 38 , COMMA 2 , L.R. 20.3.2000 N. 7

2000		2001		2002		2003	
2000	--	2001	--	2002	-7.000.000.000	2003	--

TOTALE: 52.3.1.2.666

2000		2001		2002		2003	
2000	--	2001	3.000.000.000	2002	--	2003	--

TABELLA G (RELATIVA ALL' ARTICOLO 7 COMMA 50)

(CONTINUA)

52.3.4.1.2603 SPESE PER IL LAVORO INTERINALE
(DI NUOVA ISTITUZIONE)

CAPITOLO S/ 599 (1.1.148.2.10.02) (DI NUOVA ISTITUZIONE)

SPESE PER IL RICORSO AL LAVORO INTERINALE
ART. 2 , COMMA 44 , L. 24.6.1997 N. 196 , L.R. 30.3.2001 N. 10

2000	--	2001	500.000.000	2002	10.000.000.000	2003	10.000.000.000

52.3.9.1.676 CONTRIBUTO PER L' AVVIO DELLA SOCIETA' PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE

CAPITOLO S/ 1481
CONTRIBUTO PER L' AVVIO DELLA SOCIETA' IMMOBILIARE PER LA GESTIONE E LA UTILIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE DELL' AMMINISTRAZIONE REGIONALE
ART. 3 , COMMA 7 , L.R. 12.2.1998 N. 3

2000	--	2001	300.000.000	2002	--	2003	--

52.3.13.1.667 C.C.I.A.A. - FUNZIONI DELEGATE EX L.R. 47/1996

CAPITOLO S/ 925
RIMBORSO ANNUO ALLE CAMERE DI COMMERCIO DELLE SPESE SOSTENUTE PER L' ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE DI CUI ALL' ARTICOLO 8 DELLA LEGGE REGIONALE 47/1996 PER LA PARTE ECCEDENTE LE ENTRATE LORO DERIVANTI DALL' APPLICAZIONE DELLA LEGGE MEDESIMA
ART. 12 BIS , COMMA 1 , L.R. 12.11.1996 N. 47 COME INSERITO DALL' ART. 12 , COMMA 1 , L.R. 8.5.2000 N. 11

2000	--	2001	300.000.000	2002	--	2003	--

52.3.13.1.922 SPESE PER LA CARTA DEL CITTADINO

CAPITOLO S/ 950
SPESE PER L' ACQUISIZIONE DELLE CARTE DEL CITTADINO E LE LICENZE D' USO DELLO SPAZIO DI MEMORIA PER LA FRUIZIONE DEI NUOVI SERVIZI SUGLI IDENTIFICATIVI GIA' RILASCIATI PER L' OTTENIMENTO DELLE RIDUZIONI DEL PREZZO SULLE BENZINE
COMMI 3QUATER E 3QUINQUIES ART. 7 L.R. 12.11.1996 N. 47 COME INSERITI DALL' ART. 7 , COMMA 5 , L.R. 8.5.2000 N. 11

2000	--	2001	-300.000.000	2002	--	2003	--

52.3.18.1.2520 SPESE PER L' ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER L' ATTIVITA' DEL SERVIZIO AUTONOMO PER I CORREGIONALI ALL' ESTERO
(DI NUOVA ISTITUZIONE)

CAPITOLO S/ 5583 (1.1.141.1.01.01) (DI NUOVA ISTITUZIONE)

SPESE PER ESIGENZE OPERATIVE CORRENTI, IVI COMPRESE QUELLE PER L' ACQUISTO DI MATERIALI ED ATTREZZATURE D' UFFICIO, ATTREZZATURE INFORMATICHE, LIBRI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI ANCHE SU SUPPORTO INFORMATICO, NONCHE' PER LA PARTECIPAZIONE A SPECIFICI CORSI, SEMINARI, CONVEGNI ED INIZIATIVE VOLTE ALLA FORMAZIONE E ALL' AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE - SERVIZIO PER I CORREGIONALI ALL' ESTERO
ART. 8 , COMMA 52 , L.R. 26.2.2001 N. 4 COME MODIFICATO DALL' ART. 7, COMMA 41, L.R. (213)

2000	--	2001	30.000.000	2002	--	2003	--

53.2.9.1.701 INTERESSI, SPESE E ONERI ACCESSORI SULLE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI INTERESSE REGIONALE CON RICORSO AL MERCATO FINANZIARIO

CAPITOLO S/ 1550
INTERESSI, SPESE ED ONERI ACCESSORI SULLE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI INTERESSE REGIONALE CON RICORSO AL MERCATO FINANZIARIO
(SPESA OBBLIGATORIA)

2000	--	2001	-5.568.476.679	2002	500.000.000	2003	5.500.000.000

TABELLA G (RELATIVA ALL' ARTICOLO 7 COMMA 50)

(CONTINUA)

53.2.9.3.706 RIMBORSI DEL CAPITALE DERIVANTE DALLE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI INTERESSE REGIONALE CON RICORSO AL MERCATO FINANZIARIO

CAPITOLO S/ 1570
RIMBORSI DEL CAPITALE DERIVANTE DALLE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI INTERESSE REGIONALE CON RICORSO AL MERCATO FINANZIARIO
(SPESA OBBLIGATORIA)

2000	--	2001	-72.123.863.051	2002	-76.500.000.000	2003	-79.100.000.000

55.1.8.1.712 ONERI PER SPESE OBBLIGATORIE E D' ORDINE

CAPITOLO S/ 9680
ONERI PER SPESE OBBLIGATORIE E D' ORDINE
ART. 9 , COMMA 1 , LETTERA B) , ART. 20 , COMMI 1 , 2 , L.R. 16.4.1999 N. 7

2000	--	2001	-1.033.238.911	2002	79.250.000	2003	79.250.000

55.2.8.2.9 FONDO GLOBALE DI PARTE CAPITALE

CAPITOLO S/ 9710/99
ACCANTONAMENTI A FONDO GLOBALE PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO

2000	--	2001	150.000.000	2002	--	2003	--

CAPITOLO S/ 9710/108
INTERVENTI PER LA TUTELA DELLE RISORSE GENETICHE AUTOCTONE DI INTERESSE AGRARIO E FORESTALE

2000	--	2001	-500.000.000	2002	--	2003	--

CAPITOLO S/ 9710/115 (2.1.280.3.10.26) (DI NUOVA ISTITUZIONE)

FONDO PER L' ATTUAZIONE DEL RISPARMIO ENERGETICO PRIORITARIO NELL' AMBITO DEL PIANO REGIONALE RELATIVO ALL' USO DELLE FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA - SETTORE EDILIZIA - RIPRISTINO FONDI STATALI

2000	--	2001	2.575.407.490	2002	--	2003	--

TOTALE: 55.2.8.2.9

2000	--	2001	2.225.407.490	2002	--	2003	--

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 luglio 2001, n. 2386.

Individuazione dei criteri per la ripartizione dell'aumento comunitario del quantitativo di latte: quota assegnata al Friuli-Venezia Giulia (2ª tranche).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il regolamento CEE n. 804/68 relativo all'organizzazione comune di mercato del settore lattiero caseario;

VISTO il regolamento CEE n. 3950/92 che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero - caseari;

VISTO il regolamento CEE n. 536/93 che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

VISTA la legge 26 novembre 1992, n. 468 recante «Misure urgenti nel settore lattiero-caseario»;

VISTO il D.P.R. 23 dicembre 1993, n. 569 «Regolamento di esecuzione della legge 26 novembre 1992, n. 468, concernente misure urgenti nel settore lattiero-caseario»;

VISTO il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 27 dicembre 1994, n. 762 «Regolamento recante ulteriori disposizioni per l'applicazione delle quote latte»;

VISTO il decreto legge 23 dicembre 1994, n. 727 recante «Norme per l'avvio degli interventi programmati in agricoltura e per il rientro della produzione lattiera nella quota comunitaria», convertito con modificazioni in legge 24 febbraio 1995, n. 46;

VISTO il decreto legge 23 ottobre 1996, n. 552 coordinato con la legge di conversione 20 dicembre 1996, n. 642 recante «Interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996»;

VISTO il decreto legge 23 ottobre 1996, n. 542 convertito con modificazioni in legge 23 dicembre 1996, n. 649;

VISTA la legge 23 dicembre 1996, n. 662 «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;

VISTO il decreto legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito con modificazioni in legge 28 marzo 1997, n. 81;

VISTO il decreto legge 7 maggio 1997, n. 118 convertito con modificazioni in legge 3 luglio 1997, n. 204 recante «Disposizioni urgenti in materia di quote latte»;

VISTO il decreto legge 1 dicembre 1997, n. 411 «Misure urgenti per gli accertamenti in materia di produzione lattiera» convertito con modificazioni in legge 27 gennaio 1998, n. 5;

VISTO il decreto legge 1 marzo 1999, n. 43 «Disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario», convertito con modificazioni in legge 27 aprile 1999, n. 118;

VISTO il decreto legge 4 febbraio 2000, n. 8, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 7 febbraio 2000, convertito in legge 7 aprile 2000, n. 79, recante «Disposizioni urgenti per la ripartizione dell'aumento comunitario del quantitativo globale di latte e per la regolazione provvisoria del settore lattiero-caseario», emanato in applicazione del Regolamento CE n. 1256/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999;

VISTA la sentenza T.A.R. del Friuli-Venezia Giulia del 15 dicembre 2000 n. 1314 Reg. Sent./2000 di annullamento delle deliberazioni giuntali del 9 maggio 2000 n. 1302 e del 13 maggio 2000 n. 1378 con cui venivano individuati i criteri per la ripartizione dell'aumento comunitario del quantitativo di latte assegnato alla Regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi del decreto legislativo n. 8/2000;

VISTA la deliberazione n. 173 del 19 gennaio 2001 con la quale la Giunta regionale, adeguandosi a quanto stabilito dalla precitata sentenza del T.A.R. del Friuli-Venezia Giulia, ha individuato i criteri per la ripartizione dell'aumento comunitario del quantitativo di latte assegnato alla Regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi della legge n. 79/2000;

VISTA la deliberazione n. 2122 del 27 giugno 2001 con la quale la Giunta regionale, in base ai criteri stabiliti dalla propria deliberazione n. 173/2001 ha disposto l'assegnazione a n. 569 aziende aventi titolo del quantitativo di latte attribuito alla Regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi della legge n. 79/2000;

VISTO l'articolo 1, comma 8-bis della legge n. 79/2000 in base al quale il quantitativo di latte attribuito ai sensi del Regolamento CE n. 1256/1999, con decorrenza dal 1° aprile 2001, affluisce alla riserva nazionale ed è ripartito tra le Regioni e Province autonome sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali;

CONSIDERATO che il succitato articolo 1, comma 8 bis dispone altresì che con il medesimo Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali siano stabiliti i criteri per la ripartizione fra le Regioni e Province autonome, dei quantitativi derivanti da revoche, rinunce o abbandoni effettuati ai sensi della normativa nazionale e comunitaria;

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 19 aprile 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 26 giugno 2001, con il quale, ai sensi dell'articolo 1, comma 8-bis della legge n. 79/2000, è disposto che il quantitativo di latte attribuito, con decorrenza 1° aprile 2001, dall'Unione europea con Regolamento CE n. 1256/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, affluisce alla riserva nazionale ed

è ripartito tra le Regioni e Province autonome sulla base dei seguenti criteri:

- quantitativi di latte prodotto e commercializzato dai produttori le cui aziende sono ubicate nel rispettivo territorio delle singole regioni, nel corso dei periodi 1997-1998, 1998-1999 e 1999-2000;

- riduzione dei quantitativi di riferimento disposte ai sensi della legge 24 febbraio 1995 n. 46 attualmente operanti, detratte le riassegnazioni effettuate alle singole Regioni in applicazione dell'articolo 1, comma 21, della legge 27 aprile 1999, n. 118;

CONSIDERATO che il succitato Decreto Ministeriale, tenuto conto dei criteri di ripartizione in esso esposti, dispone l'assegnazione alla regione Friuli-Venezia Giulia di un quantitativo di latte pari a 4968 tonnellate;

CONSIDERATO che l'articolo 2 del più volte citato Decreto ministeriale dispone che le Regioni assegnino i quantitativi alle stesse attribuiti, ai propri produttori entro novanta giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto medesimo;

CONSIDERATO che al fine dell'assegnazione delle quote assegnate alla Regione è opportuno fare riferimento a dati di quota e di produzione relativi all'ultimo periodo conclusosi 2000-2001;

VALUTATO altresì, che l'assegnazione di dette quote debba avvenire tramite avviso pubblico;

CONSIDERATO che la quantità da assegnare ai sensi dell'articolo 1 del Decreto ministeriale è da intendersi quale quota A, con decorrenza 1° aprile 2001;

CONSIDERATO che, aderendo all'ordine del giorno n. 2 presentato nella seduta antimeridiana del 24 gennaio 2001 del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, i criteri di assegnazione della seconda tranche di quote latte sono stati sottoposti preventivamente all'esame della seconda Commissione consiliare riunitasi in data 12 luglio 2001 ottenendo dalla medesima parere favorevole;

CONSIDERATO pertanto che per la seconda «tranche» di quota comunitaria aggiuntiva:

- è opportuno riservare, a seguito di domanda presentata alla Direzione regionale dell'agricoltura in data 20 aprile 2001 prot. n. 9424, così come previsto dall'articolo 1 bis della legge 79/2000, un idonea quota a favore dell'azienda agraria dell'Istituto Tecnico Agrario di Cividale del Friuli, avente funzione didattica e sperimentale, al solo fine di permetterne la sua attività istituzionale;

- è necessario favorire il potenziamento delle aziende in cui operano i giovani che garantiscono la necessaria continuità del comparto e che esprimono con continuità il potenziale produttivo disponibile avendo prodotto nel periodo lattiero - caseario 2000-2001 almeno il 90% delle quote possedute dai medesimi al 31 marzo 2001, al netto delle quote eventualmente assegnate con i criteri previsti dalla deliberazione n. 173/2001;

- è opportuno intervenire a favore delle aziende condotte da giovani che intendono iniziare l'attività zootecnica di produzione latte;

- è necessario procedere alla riattribuzione delle restanti quote a favore dei produttori ancora in attività che esprimono con continuità il potenziale produttivo disponibile avendo prodotto nel periodo lattiero-caseario 2000-2001 almeno il 90% delle quote possedute dai produttori medesimi al 31 marzo 2001, al netto delle quote eventualmente assegnate con i criteri previsti dalla deliberazione n. 173/2001;

RITENUTO di dover procedere all'individuazione dei criteri oggettivi di priorità e delle modalità di attribuzione delle quote;

RITENUTO di riservare all'azienda agraria dell'Istituto Tecnico Agrario di Cividale del Friuli, quale unico istituto scolastico della regione Friuli-Venezia Giulia che alleva bovini da latte e rappresenta, quindi, un punto di riferimento indispensabile per gli allievi interessati al settore zootecnico, che rimane di grande rilevanza per l'economia agricola regionale, una quota di 100 tonnellate, al fine di rispondere significativamente e totalmente a detta richiesta;

RITENUTO di consentire l'accesso all'assegnazione della quota aggiuntiva ai produttori che nel periodo 2000-2001 hanno commercializzato un quantitativo di latte, espresso in latte rettificato, pari o superiore al 90% della quota complessiva di cui disponevano in Regione il 31 marzo 2001, al netto delle quote eventualmente assegnate con la deliberazione n. 2122/2001;

RITENUTO di attribuire ai giovani agricoltori già titolari di quota, che ne facciano richiesta, la quota aggiuntiva in proporzione alle quote possedute al 31 marzo 2001, al netto delle quote eventualmente assegnate con la deliberazione n. 2122/2001;

RITENUTO di attribuire ai giovani agricoltori non titolari di quota, che ne facciano richiesta, a partire dal periodo 2001-2002, la quota in modo proporzionale alla quantità indicata in domanda e non superiore alla medesima o comunque fino ad un massimo di 40 tonnellate;

CONSIDERATO che detto limite massimo consente alle aziende un avvio nel periodo 2001-2002 delle produzioni lattiere compatibile con una programmazione degli investimenti aziendali necessari alla medesima;

RITENUTO di attribuire ai produttori titolari o contitolari di quota che ne facciano richiesta, la quota aggiuntiva in proporzione alla media tra le quote possedute al 31 marzo 2001, al netto delle quote eventualmente assegnate con la deliberazione n. 2122/2001, e le produzioni espresse in latte rettificato del periodo 2000-

2001;

RITENUTO di non penalizzare i produttori che si sono impegnati finanziariamente all'acquisto di quota ed eventuale bestiame al fine di incrementare le potenzialità produttive della propria azienda;

RITENUTO di derogare pertanto, ai fini dell'eleggibilità all'assegnazione della quota, dal limite produttivo minimo fissato del 90% per i produttori che, limitatamente al periodo 1999-2000 e comunque entro il 31 dicembre 1999, abbiano acquistato quote con validità, ai fini delle produzioni, a far tempo dal 1° aprile 2000;

CONSIDERATO quindi che i produttori di cui al capoverso precedente devono aver prodotto un quantitativo di latte, espresso in latte rettificato, pari o superiore al 90% della quota di cui disponevano al 31 marzo 2001 al netto delle quote acquistate nel periodo precedente entro il 31 dicembre 1999 e delle quote eventualmente assegnate con la deliberazione n. 2122/2001;

RITENUTO che con la distribuzione della quota aggiuntiva derivante dalla prima «tranche» comunitaria, regolamentata con deliberazione n. 173/2001 della Giunta regionale, sono state soddisfatte soprattutto le esigenze delle aziende che operano ai limiti della marginalità strutturale e reddituale del settore lattiero ed è ora opportuno salvaguardare le aziende aventi maggiore peso produttivo nel settore lattiero-caseario regionale;

RITENUTO necessario, al fine di ripartire la quota aggiuntiva in quantità economicamente significative, di prevedere un limite minimo di assegnazione pari a 5 tonnellate - lattazione media di una vacca inserita in un allevamento di zona delimitata montana ai sensi della Direttiva n. 273/75/CEE - per i produttori con azienda ubicata in zona delimitata montana ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge n. 118/1999;

RITENUTO necessario, al fine di ripartire la quota aggiuntiva in quantità economicamente significative, di prevedere un limite minimo di assegnazione pari a 8 tonnellate - lattazione media di una vacca inserita in un allevamento razionale di zona non considerata montana ai sensi della Direttiva n. 273/75/CEE - per i produttori, con azienda ubicata in zona non delimitata montana ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge n. 118/1999;

RITENUTO di disporre l'azzeramento della quota aggiuntiva della seconda «tranche» calcolata a favore dei produttori titolari di quota, le cui aziende sono ubicate in zona montana come determinate dall'articolo 1, comma 6, della legge n. 118/1999, che facciano richiesta di assegnazione aggiuntiva, quando non superi nella graduatoria generale detto limite minimo di 5 tonnellate, da considerarsi rilevante in un contesto di economia marginale;

RITENUTO di disporre l'azzeramento della quota della quota aggiuntiva della seconda «tranche» calcolata a favore dei produttori titolari di quota le cui aziende non sono ubicate in zona montana, come determinate dall'articolo 1, comma 6, della legge n. 118/1999, che facciano richiesta di assegnazione aggiuntiva, quando non superi nella graduatoria generale il limite minimo di 8 tonnellate da considerarsi significativo dal punto di vista tecnico-economico;

RITENUTO inoltre, in considerazione della limitata quantità complessiva di quota assegnata alla Regione pari a tonnellate 4968, di individuare quale tetto massimo di quota aggiuntiva a favore dei produttori già titolari di quota al 31 marzo 2001 un quantitativo pari a 20 tonnellate, al fine di consentire un più ampio ed equo riparto delle quote attribuite alla Regione Friuli-Venezia Giulia dal più volte citato del decreto legge n. 8/2000;

RITENUTO che per la formazione delle graduatorie dei giovani agricoltori titolari di quota e dei produttori titolari di quota che beneficeranno della quota aggiuntiva devono essere considerati prioritariamente i soggetti che hanno presentato domanda per la prima assegnazione e non sono compresi nella graduatoria utile di cui alla deliberazione n. 2122/2001;

RITENUTO infine che un ulteriore criterio di priorità per la formazione della graduatoria dei giovani agricoltori titolari di quota e dei produttori titolari di quota che beneficeranno della quota aggiuntiva è l'ubicazione delle aziende in zona montana, come determinate dall'articolo 1, comma 6, della legge n. 118/1999, e successivamente tutte le altre.

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

VISTO l'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale all'agricoltura,

all'unanimità,

DELIBERA

Art. 1

- di stabilire, sulla base di quanto indicato nelle premesse e qui integralmente richiamato, che il quantitativo assegnato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di data 19 aprile 2001 alla Regione Friuli-Venezia Giulia, pari a tonnellate 4968, detratto il quantitativo di cui al successivo articolo 2, sia attribuito ai produttori titolari o contitolari di quota attivi in Regione nel periodo 2000-2001, ai giovani titolari o contitolari di azienda agricola titolari di quota nel periodo 2000-2001 ed ai giovani titolari o contitolari di azienda agricola privi di quota nel periodo 2000-2001, secondo i seguenti criteri oggettivi di ripartizione:

a) il 25%, pari a 1217 tonnellate, ai giovani agricoltori che ne facciano richiesta, proporzionalmente alle quote possedute al 31 marzo 2001, al netto delle quote eventualmente assegnate con deliberazione n. 2122/2001. Nel caso di più giovani agricoltori, così come definiti al successivo articolo 3, inseriti nella medesima azienda, solo uno di essi potrà farne richiesta. Non si procede ad assegnazione alcuna nei confronti di coloro ai quali, a seguito del calcolo proporzionale, competerebbe una assegnazione inferiore a 5 tonnellate se titolari o contitolari di aziende ubicate in zona delimitata montana ai sensi della Direttiva n. 273/75/CEE, od 8 tonnellate se titolari o contitolari di aziende ubicate in zona non delimitata montana ai sensi della Direttiva n. 273/75/CEE;

b) il 10%, pari a 486,8 tonnellate, ai giovani agricoltori non titolari o non contitolari di quota, che ne facciano richiesta. Nel caso di più giovani titolari di azienda solo uno di essi potrà fare istanza. Nella domanda deve essere specificata la quantità di quota richiesta in relazione alle proprie prospettive produttive. L'assegnazione di quota é effettuata in modo proporzionale alle quantità richieste. L'assegnazione attribuita a ciascuna azienda non può superare la quantità di quota richiesta e comunque il limite di 40 tonnellate. Non si procede ad assegnazione alcuna nei confronti di coloro ai quali, a seguito del calcolo proporzionale, competerebbe una assegnazione inferiore a 5 tonnellate se titolari o contitolari di aziende ubicate in zona delimitata montana ai sensi della Direttiva n. 273/75/CEE, od 8 tonnellate se titolari o contitolari di aziende ubicate in zona non delimitata montana ai sensi della Direttiva n. 273/75/CEE;

c) il 65% - pari a 3164,2 tonnellate - ai produttori che ne facciano richiesta, titolari di quota, in proporzione alla media tra le quote possedute al 31 marzo 2001, al netto delle quote eventualmente assegnate con deliberazione n. 2122/2001, e le produzioni espresse in latte rettificato del periodo 2000-2001. Non si procede ad assegnazione alcuna nei confronti di coloro ai quali, a seguito del calcolo proporzionale, competerebbe una assegnazione inferiore a 5 tonnellate se titolari o contitolari di aziende ubicate in zona delimitata montana ai sensi della Direttiva n. 273/75/CEE, od 8 tonnellate se titolari o contitolari di aziende ubicate in zona non delimitata montana ai sensi della Direttiva n. 273/75/CEE.

Le assegnazioni di cui alle lettere a) e c) sono cumulabili, ove ne ricorrano le condizioni, fermo restando che l'assegnazione aggiuntiva attribuita a ciascuna azienda non può superare il limite di 20 tonnellate.

Gli eventuali quantitativi di quote che residuino nell'ambito della lettera b) vengono riversati ad incremento del quantitativo di cui alla lettera a).

Art. 2

Un quantitativo pari a 100 tonnellate viene assegnato, ai sensi dell'articolo 1 bis della legge n. 79/2000, all'azienda sperimentale e didattica dell'Istituto Agrario di Cividale del Friuli, al fine di permettere la sua attività istituzionale.

Art. 3

Ai fini dell'attuazione di quanto disposto al punto 1, lettere a) e b), per giovane agricoltore si intende colui che non ha compiuto 40 anni alla data del 1° aprile 2001, possiede i requisiti di cui alla legge 15 dicembre 1998, n. 441 ed è iscritto all'apposita gestione previdenziale.

Art. 4

La quantità assegnata ai sensi dell'articolo 1 è da intendersi quale quota A, con decorrenza 1° aprile 2001.

Art. 5

Con le quote assegnate ai sensi dell'articolo 1, le aziende non possono superare la quota di 30 tonnellate/ha di superficie agricola utilizzata, esclusa quella destinata a boschi, a frutteti o comunque a colture arboree, così come previsto dall'articolo 10, comma 3, della legge 468/1992.

Art. 6

Non possono beneficiare delle assegnazioni di cui al precedente articolo 1 lettere a) e c) le aziende che nel periodo 2000-2001 hanno prodotto un quantitativo di latte, espresso in latte rettificato, inferiore al 90% della quota complessiva loro disponibile, al netto della quota eventualmente assegnata con deliberazione n. 2122/2001.

Art. 7

Si deroga, ai fini dell'eleggibilità all'assegnazione della quota, dal limite produttivo minimo del 90% di cui sopra per i produttori che, limitatamente al periodo 1999-2000 e comunque entro il 31 dicembre 1999, abbiano acquistato quote con validità, ai fini delle produzioni, a far tempo dal 1° aprile 2000. I produttori devono pertanto aver prodotto un quantitativo di latte, espresso in latte rettificato, pari o superiore al 90% della quota di cui disponevano al 31 marzo 2001 al netto delle quote acquistate nel periodo precedente entro il 31 dicembre 1999 e delle quote eventualmente assegnate con i criteri previsti dalla deliberazione n. 173/2001.

Art. 8

Non possono beneficiare delle assegnazioni di cui al precedente articolo 1 i produttori che nei periodi 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000 e 2000-2001 abbiano venduto, affittato o comunque ceduto, in tutto o in parte, la quota di cui erano titolari.

Art. 9

Le quote assegnate ai sensi del presente atto, non possono essere, in tutto o in parte, vendute, affittate, comodate o costituire oggetto di contratti di soccida separatamente dall'azienda fino alla scadenza del regime delle quote latte (attualmente prevista per il periodo 2007-2008).

Art. 10

In tutti i casi in cui il produttore beneficiario dell'assegnazione di cui al punto 1 proceda a vendere, affittare, costituire in comodato o in soccida separatamente dall'azienda, in tutto o in parte, la quota di cui è titolare, il produttore stesso perde la quota assegnata ai sensi dell'articolo 1. L'assegnazione di cui all'articolo 1 non viene revocata nei casi di successione mortis causa, ovvero nei casi di alienazione dell'intera azienda, fermo restando, in quest'ultimo caso, il rispetto da parte dell'acquirente di tutti gli obblighi, impegni e condizioni stabiliti con il presente provvedimento. La perdita della quota aggiuntiva ha effetto dal periodo da cui decorre la vendita o l'affitto o la costituzione in comodato o in soccida della quota medesima.

Art. 11

I giovani agricoltori di cui alla lettera b), si impegnano a produrre, fatti salvi i casi di forza maggiore debitamente documentati, almeno il 50% della quota assegnata nel corso del periodo 2001-2002, l'80% della quota assegnata nel corso del periodo 2002-2003 e mantenere almeno tale percentuale di produzione per i periodi successivi, fino alla scadenza del regime quote latte (attualmente prevista per il periodo 2007-2008). Qualora la produzione non raggiunga la percentuale minima del 50% nel periodo 2001-2002 e dell'80% nei periodi successivi la quota assegnata ai sensi dell'articolo 1 viene revocata. I produttori beneficiari delle assegnazioni di cui alle lettere a) e c), fatti salvi i casi di forza maggiore debitamente documentati, si impegnano a produrre almeno il 50% della quota assegnata, nel corso del periodo 2001-2002, l'80% della quota assegnata nel corso del periodo 2002-2003 e mantenere almeno tale percentuale di produzione per i periodi successivi, fino alla scadenza del regime quote latte (attualmente prevista per il periodo 2007-2008). Qualora la produzione non raggiunga la percentuale minima del 50% nel periodo 2001-2002 e dell'80% nei periodi successivi la quota assegnata ai sensi dell'articolo 1 viene revocata.

Art. 12

Per la formazione delle graduatorie dei beneficiari di cui alla lettere a) e c) dell'articolo 1 sono considerati prioritariamente i soggetti con aziende che hanno presentato domanda per la prima assegnazione ai sensi della deliberazione n. 173/2001 e non sono compresi nella graduatoria utile di cui alla deliberazione n. 2122/2001. Ulteriore criterio di priorità per la formazione della graduatoria dei beneficiari di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 1 è l'ubicazione delle aziende in zona montana, come determinate dall'articolo 1, comma 6, della legge n. 118/1999, e successivamente tutte le altre.

Art. 13

Le domande per l'assegnazione delle quote di cui all'articolo 1 devono essere presentate alla Direzione regionale dell'agricoltura - Servizio delle produzioni animali - entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della presente deliberazione.

Le domande devono essere formulate, nei termini sopra indicati, esclusivamente sui modelli allegati, quali parti integranti alla presente deliberazione. La Direzione regionale dell'agricoltura è autorizzata ad avvalersi dell'eventuale collaborazione delle Organizzazioni professionali agricole e delle Associazioni di produttori riconosciute, per la raccolta delle domande con l'ausilio di strumenti di gestione informatica.

Il Direttore regionale dell'agricoltura, al fine di poter concludere il procedimento amministrativo di assegnazione delle quote di cui all'articolo 1 nei termini di novanta giorni a decorrere dal 27 giugno 2001 previsti dal Decreto ministeriale 19 aprile 2001, è autorizzato a pubblicare un avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione in base al quale gli interessati possono presentare domanda di quota aggiuntiva prima della formale pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della presente deliberazione.

Il testo integrale della presente deliberazione ed il fac-simile delle domande dovranno essere a disposizione degli interessati presso la Direzione regionale dell'agricoltura e presso gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio.

La documentazione su indicata dovrà essere inoltre consultabile presso il sito Internet della Regione all'indirizzo: http://www.regione.fvg.it, alla voce «Agricoltura».

Art. 14

Considerati i tempi ristretti a disposizione degli Uf-

fici, per l'attribuzione dei quantitativi si procede sulla base dei dati dichiarati dai richiedenti sulle domande. I controlli per la verifica della veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal beneficiario saranno eseguiti su un campione casuale minimo del 5% delle domande ammesse, nonché in tutti i casi di ragionevole dubbio sulla veridicità dei dati dichiarati. A seguito di eventuale accertamento di falsa dichiarazione, si procede alla revoca del quantitativo assegnato e alla segnalazione del fatto alle competenti autorità.

Art. 15

La presente deliberazione verrà inviata alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICE PRESIDENTE: GUERRA
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

*(Registrata alla Corte dei Conti, Udine, addì 20 agosto 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 41)*

Data...

Domanda giovane agricoltore lett. a)

+

Alla Direzione regionale dell'agricoltura
Servizio delle produzioni animali
Via Antonio Caccia, n. 17
33100 UDINE

Deliberazione della Giunta regionale n. 2386/2001,. "Individuazione dei criteri per la ripartizione dell'aumento comunitario del quantitativo di latte: quota assegnata al Friuli Venezia Giulia (2^tranche)"

Il sottoscritto ....nato il..........................in qualità di................................dell'azienda agricola (Impresa)... con sede in......................................,località, via..n........, avente una superficie agricola utilizzata (SAU) pari a ha........................ (con esclusione delle superfici destinate a boschi, frutteti, colture arboree, così come previsto dall'art.10, comma 3, della L 468/92) Partita IVA...Codice fiscale.. Comunicazione AIMA n. ....titolare al 31 marzo 2001 di una quota latte pari a complessivi kg...............................(Cons.+ Vend.Dir. A e B) di cui kg...............acquistati nel periodo 1999/2000 entro il 31 dicembre 1999 ai fini delle produzioni a far tempo dal 1° aprile 2000, e Kg.................assegnati quale quota aggiuntiva con deliberazione della Giunta regionale n. 2122/2001;possedendo i requisiti di giovane agricoltore previsti dalla legge 15 dicembre 1998, n. 441 e non avendo compiuto 40 anni alla data del 1° aprile 2001 come previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2386/2001 avente come oggetto: "Individuazione dei criteri per la ripartizione dell'aumento comunitario del quantitativo di latte: quota assegnata al Friuli Venezia Giulia (2^tranche)"

CHIEDE

l'attribuzione di una quota aggiuntiva a quella posseduta in proporzione alla quota di cui disponeva al 31 marzo 2001in regime di consegne vendite dirette;

A tal fine

DICHIARA

- di conoscere ed accettare incondizionatamente i criteri e le modalità di assegnazione della quota aggiuntiva previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2386/2001 .
- di aver prodotto nel corso del periodo 2000/2001 un quantitativo di latte rettificato pari a kg............uguale/superiore al 90% della quota disponibile nel citato periodo (al netto delle quote eventualmente acquistate nel periodo precedente entro il 31 dicembre 1999 e della quota eventualmente assegnata con deliberazione n. 2122/2001);
- di non avere venduto, affittato, o comunque ceduto, in tutto o in parte, le quote di cui era titolare nei periodi 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000 e 2000/2001;

SI IMPEGNA

- a produrre almeno il 50% della quota che gli sarà assegnata ai sensi della norma a margine indicata nel corso del periodo 2001/2002;
- a produrre almeno l'80% della quota che gli sarà assegnata ai sensi della norma a margine indicata nel corso del periodo 2002/2003 e mantenere fino alla scadenza del regime quote latte una produzione che non sia inferiore a detta percentuale;
- a non vendere, affittare, costituire in comodato o in soccida, in tutto o in parte, la quota di cui è titolare fino alla scadenza del regime delle quote latte.

Ai sensi della legge n. 675/96, autorizza l'acquisizione ed il trattamento informatico dei dati contenuti nella presente domanda anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi regionali, nazionali e comunitari.

Distinti saluti.

Firma

VISTO: IL VICE PRESIDENTE: GUERRA
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Data...

Domanda giovane agr. senza quota lett. b)

+

Alla Direzione regionale dell'agricoltura
Servizio delle produzioni animali
Via Antonio Caccia, n. 17
33100 UDINE

Deliberazione della Giunta regionale n. 2386/2001,. "Individuazione dei criteri per la ripartizione dell'aumento comunitario del quantitativo di latte: quota assegnata al Friuli Venezia Giulia (2^tranche)"

Il sottoscritto ....natoil..............................in qualità di.................................dell'aziendaagricola (Impresa)... con sede in......................................,località, via...n........, avente una superficie agricola utilizzata (SAU) pari a ha........................ (con esclusione delle superfici destinate a boschi, frutteti, colture arboree, così come previsto dall'art.10, comma 3, della L 468/92) Partita IVA..(di cui allega fotocopia del certificato di attribuzione) Codice fiscale..possedendo i requisiti di giovane agricoltore previsti dalla legge 15 dicembre 1998, n. 441 e non avendo compiuto 40 anni alla data del 1° aprile 2001 come previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2386/2001 avente come oggetto: "Individuazione dei criteri per la ripartizione dell'aumento comunitario del quantitativo di latte: quota assegnata al Friuli Venezia Giulia (2^tranche)"

CHIEDE

l'attribuzione di una quota latte di kg................. in regime di

consegne vendite dirette;

A tal fine

DICHIARA

- di conoscere ed accettare incondizionatamente i criteri e le modalità di assegnazione della quota aggiuntiva previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2386/2001 .

SI IMPEGNA

- a produrre almeno il 50% della quota che gli sarà assegnata ai sensi della norma a margine indicata nel corso del periodo 2001/2002;
- a produrre almeno l'80% della quota che gli sarà assegnata ai sensi della norma a margine indicata nel corso del periodo 2002/2003 e mantenere fino alla scadenza del regime quote latte una produzione che non sia inferiore a detta percentuale;
- a non vendere, affittare, costituire in comodato o in soccida, in tutto o in parte, la quota di cui è titolare fino alla scadenza del regime delle quote latte.

Ai sensi della legge n. 675/96, autorizza l'acquisizione ed il trattamento informatico dei dati contenuti nella presente domanda e nell'allegato anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi regionali, nazionali e comunitari.

Distinti saluti.

Firma

VISTO: IL VICE PRESIDENTE: GUERRA
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Data...

Domanda produttore titolare di quota lett. c)

Alla Direzione regionale dell'agricoltura
Servizio delle produzioni animali
Via Antonio Caccia, n. 17
33100 UDINE

Deliberazione della Giunta regionale n. 2386/2001,. "Individuazione dei criteri per la ripartizione dell'aumento comunitario del quantitativo di latte: quota assegnata al Friuli Venezia Giulia (2^tranche)"

Il sottoscritto ....in qualità di................................. dell'azienda agricola (Impresa)... con sede in......................................,località, via...n........, avente una superficie agricola utilizzata (SAU) pari a ha......................... (con esclusione delle superfici destinate a boschi, frutteti, colture arboree, così come previsto dall'art.10, comma 3, della L 468/92) Partita IVA...Codice fiscale.. Comunicazione AIMA n. ....titolare al 31 marzo 2001 di una quota latte pari a complessivi kg..................... (Cons. e Vend. Dir. A + B) di cui kg................acquistati nel periodo 1999/2000 entro il 31 dicembre 1999 ai fini delle produzioni a far tempo dal 1° aprile 2000, e Kg..................assegnati quale quota aggiuntiva con deliberazione della Giunta regionale n. 2122/2001, possedendo i requisiti previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2386/2001 avente come oggetto: "Individuazione dei criteri per la ripartizione dell'aumento comunitario del quantitativo di latte: quota assegnata al Friuli Venezia Giulia (2^tranche)".

CHIEDE

l'attribuzione di una quota aggiuntiva a quella posseduta secondo i criteri previsti dall'articolo 1 lettera c) della deliberazione della Giunta regionale n. 2386/2001 in regime di

consegne......................... vendite dirette......................

A tal fine

DICHIARA

- di conoscere ed accettare incondizionatamente i criteri e le modalità di assegnazione della quota aggiuntiva previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2386/2001.
- di avere prodotto nel corso del periodo 2000/2001 un quantitativo di latte rettificato pari a Kg......................uguale/superiore al 90% della quota disponibile nel citato periodo (al netto delle quote eventualmente acquistate nel periodo precedente entro il 31 dicembre 1999 e della quota -1^ tranche - eventualmente assegnata con deliberazione n. 2122/2001*);
- di non avere venduto, affittato, o comunque ceduto, in tutto o in parte, le quote di cui era titolare nei periodi 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000 e 2000/2001;

SI IMPEGNA

- a produrre almeno il 50% della quota che gli sarà assegnata ai sensi della norma a margine indicata nel corso del periodo 2001/2002;
- a produrre almeno l'80% della quota che gli sarà assegnata ai sensi della norma a margine indicata nel corso del periodo 2002/2003 e mantenere fino alla scadenza del regime quote latte una produzione che non sia inferiore a detta percentuale;
- a non vendere, affittare, costituire in comodato o in soccida, in tutto o in parte, la quota di cui è titolare fino alla scadenza del regime delle quote latte.

Ai sensi della legge n. 675/96, autorizza l'acquisizione ed il trattamento informatico dei dati contenuti nella presente domanda anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi regionali, nazionali e comunitari.

Distinti saluti.

Firma

VISTO: IL VICE PRESIDENTE: GUERRA
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA